

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	10
DIFESA (IV)	»	12
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	17
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	62
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	63
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	79
AFFARI SOCIALI (XII)	»	91
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	124
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	142
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	146
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	148

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471 Governo (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza
del vicepresidente Stefano CECCANTI.*

La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili del provvedimento d'interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2461 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 44 articoli, per un totale di 138 commi, si configura come un “provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo” (nel caso in esame il contrasto dell'epidemia da COVID-19 e delle sue negative conseguenze economiche e sociali);

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 9 dei 138 commi complessivi del provvedimento rinviano a misure attuative; in particolare è prevista l'adozione di

1 DPCM, 11 decreti ministeriali e 3 atti di altra natura; in due ulteriori commi l'attuazione della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al comma 8 dell'articolo 1 andrebbe esplicitato che la possibilità di elevare la percentuale di copertura del finanziamento dovrebbe valere solo per le imprese di maggiori dimensioni, come risulta dal combinato disposto dei precedenti commi 6 e 7; andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa del comma 3 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 39 i quali si limitano a mantenere fermo quanto già previsto da norme vigenti (rispettivamente l'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 109 del 2019 in materia di poteri del Ministro degli esteri su Simest Spa e il decreto legislativo n. 187 del 2000 in materia di protezione dei pazienti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti); all'articolo 7 andrebbe chiarito se con l'espressione "nota informativa" si faccia in realtà riferimento alla nota integrativa del bilancio delle società prevista dall'articolo 2427 del codice civile; andrebbero meglio coordinate le disposizioni dell'articolo 9, per quanto concerne gli effetti della mancata omologazione dell'accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo, e quelle dell'articolo 10, che rendono comunque improcedibili, anche in questa ipotesi, sembra desumersi, le sentenze di fallimento; sempre con riferimento all'articolo 9 andrebbe chiarito se agli specifici termini in materia di accordi di ristrutturazione e di concordato si applichi la sospensione dei termini processuali, come affermato, con riferimento in generale alle procedure concorsuali, dalla recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Forlì, decreto 10 marzo 2020, e Tribunale di Milano, decreto 19 marzo 2020); con riferimento all'articolo 10 andrebbe invece specificato se la dichiarazione di improcedibilità dei fallimenti (in base alla di-

sposizione prevista per i ricorsi depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020) si applichi anche retroattivamente e comporti la revoca degli eventuali fallimenti dichiarati tra il 9 marzo e l'entrata in vigore del decreto-legge; all'articolo 13, comma 1, lettera f), andrebbe precisato se il prolungamento automatico della garanzia abbia un effetto preclusivo all'apertura di nuovi interventi in garanzia del Fondo fino all'estinzione del debito sospeso, come previsto dalla disciplina ordinaria; all'articolo 13, comma 11, andrebbe meglio specificato in che misura le disposizioni dell'articolo si applichino anche "in quanto compatibili" alle garanzie previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004 per le imprese agricole e di pesca; all'articolo 29, comma 2, andrebbe chiarito il riferimento alla sanzione irrogata che può essere pagata una volta ricevuta la notifica con l'avviso di pagamento, dato che la sanzione è irrogabile solo se non si dà luogo al pagamento entro il mese successivo all'avviso; al successivo comma 3 va corretto il riferimento all'articolo 73 con quello, corretto, all'articolo 36; il comma 1 dell'articolo 33 proroga, al primo periodo, il termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti ed organismi pubblici "fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla loro ricomposizione"; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di indicare un termine massimo per la proroga dopo la fine dello stato d'emergenza; si segnala inoltre, dal punto di vista testuale, che la proroga è prevista da un periodo di 14 righe, composto da ben 133 parole; il secondo periodo prevede una diversa proroga, limitata alla fine dello stato d'emergenza, per "enti e organismi pubblici a base associativa"; in proposito andrebbe approfondita l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti ricompresi nella fattispecie; con riferimento al comma 5 dell'articolo 38 andrebbe chiarito se la possibilità di destinare risorse per la fornitura ai medici di pulsiossimetri interessi solo i medici di medicina generale, cui sono dedicate le altre disposizioni dell'articolo, ovvero tutti i me-

dici, come si potrebbe desumere dal dato testuale della disposizione; il comma 6 dell'articolo 40 prevede infine che per gli studi sperimentali *no profit* relativi all'epidemia da COVID-19 oggetto dell'articolo non sia richiesta la stipula di un'apposita polizza assicurativa; al riguardo andrebbe precisato se la fattispecie di "studi sperimentali *no profit*" coincida con quella di "sperimentazione non a fini industriali o non a fini commerciali ovvero senza scopo di lucro" già presente nella normativa (articolo 1, comma 1, lettera *r*) del decreto legislativo n. 200 del 2007);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

alcune disposizioni meritano un approfondimento con riferimento all'uso delle diverse fonti normative: l'articolo 1, comma 8, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'economia la possibilità di elevare le percentuali di copertura del finanziamento delle imprese stabile dall'articolo 1, comma 2, attuando così una sorta di delegificazione, con modalità non conformi alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; l'articolo 42 prevede la nomina di un commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) con DPCM, derogando, in maniera però solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

un numero significativo di disposizioni del provvedimento abroga disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore, il 9 aprile 2020, del provvedimento; si tratta in particolare dell'articolo 2, comma 11, che abroga l'articolo 53 del decreto-legge n. 18; dell'articolo 13, comma 12 che abroga l'articolo 49 del decreto-legge n. 18; dell'articolo 19, comma 2, che abroga il comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 18; dell'articolo 31, comma 2, che abroga l'articolo 70 del decreto-legge

n. 18; dell'articolo 40, comma 8, che abroga l'articolo 17 del decreto-legge n. 18; ad eccezione dell'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18, il testo del decreto-legge n. 23 non specifica se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione, si veda p. 21 dello stampato dell'A.C. 2461); al riguardo, il Comitato non può che ribadire la raccomandazione contenuta nel parere espresso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463 di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020;

numerose altre disposizioni integrano non testualmente, interpretano o modificano implicitamente il contenuto del decreto-legge n. 18 del 2020; già nel parere su tale provvedimento si è posto l'attenzione sulla modifica implicita recata dagli articoli 36 e 37 alla sospensione di termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi prevista dal decreto-legge n. 18; sul punto si rinvia quindi alle considerazioni svolte in quella sede; si segnala inoltre che l'articolo 12, comma 1, integra il contenuto dell'articolo 54 del decreto-legge n. 18; l'articolo 21 interpreta l'articolo 60 del decreto-legge n. 18; l'articolo 29, comma 3, reca una deroga a quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 18; l'articolo 30 estende l'applicazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18; l'articolo 34, comma 1, interpreta l'articolo 44 del decreto-legge n. 18; l'articolo 41, ai commi 1 e 2, estende l'ambito applicativo, rispettivamente, degli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18; al riguardo, si ribadisce in primo luogo l'esigenza di evitare, non appena terminata l'emergenza sanitaria, un simile intreccio tra provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame del Parlamento; ciò

premessi il Comitato constata che la complessa stratificazione normativa realizzata dalle disposizioni richiamate potrebbe creare difficoltà nella loro applicazione ed invita pertanto, nel caso in cui si renda necessario intervenire ulteriormente su tali aspetti, ad operare o in sede di conversione del decreto-legge n. 23 o, successivamente alla conversione, in ulteriori provvedimenti utilizzando modifiche testuali (“novelle”) e non indirette o implicite alle disposizioni ovvero norme di interpretazione autentica esplicitamente qualificate come tali; in tal senso d’altra parte richiede di procedere il paragrafo 3, lettere a) e l) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

il provvedimento non risulta corredato né dall’analisi tecnico-normativa (ATN) né dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) neanche nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; appare comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti “direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato” per i quali l’articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l’esenzione dall’AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 1, comma 8; dell’articolo 3, comma 3; dell’articolo 7; dell’articolo 9; dell’articolo 10; dell’articolo 13, commi 1, lettera f) e 11; dell’articolo 29, commi 2 e 3; dell’articolo 33, comma 1; dell’articolo 38, comma 5; dell’articolo 39, comma 3 e dell’articolo 40, comma 6;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la coerenza con il sistema delle fonti dell’articolo 1, comma 8 e dell’articolo 42;

formula altresì, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:

ferma restando la necessità, in coerenza con i precedenti pareri del Comitato, di evitare, non appena superata la grave emergenza sanitaria in corso, l’abrogazione di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d’urgenza, abbiano cura Parlamento e Governo di chiarire se l’avvenuta abrogazione ad opera del decreto-legge n. 23, di disposizioni del decreto-legge n. 18, quando esso era ancora in corso di conversione, comporti la necessità di regolare con legge gli effetti giuridici della loro mancata conversione, in particolare specificando se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza;

abbia cura il Legislatore, in caso di necessità di ulteriori modifiche ad aspetti già disciplinati sia dal decreto-legge n. 18 del 2020 sia dal provvedimento in esame, di procedere o in sede di conversione in legge del provvedimento in esame ovvero, successivamente alla conversione, in ulteriori provvedimenti utilizzando la tecnica della novella o l’approvazione di norme di interpretazione autentica esplicitamente qualificate come tali, in coerenza con quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; ciò in considerazione della complessa stratificazione normativa che già i successivi ravvicinati interventi operati con il decreto-legge n. 18 e con il provvedimento in esame hanno determinato.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Stefano CECCANTI, *presidente*, ritiene che, nel caso in cui le Commissioni di

merito non recepiscano le indicazioni del Comitato, alcune di queste indicazioni dovrebbero essere riproposte per l'esame dell'Assemblea attraverso la presentazione di appositi emendamenti sottoscritti dai componenti del Comitato.

Devis DORI, nel condividere le considerazioni del presidente, sottolinea che quanto prospettato potrebbe divenire un metodo di lavoro da seguire per tutti i pareri che il Comitato è chiamato ad esprimere.

Paolo RUSSO ricorda la positiva esperienza del parere che il Comitato ha reso sul decreto-legge n. 6 del 2020, il primo ad affrontare l'emergenza Coronavirus. In quell'occasione, gli emendamenti presentati per recepire il parere del Comitato furono da stimolo al Comitato dei nove per individuare una soluzione che chiariva importanti aspetti nella procedura di adozione dei provvedimenti di contrasto all'epidemia. Ritiene pertanto che la discussione in Assemblea possa essere la sede più idonea per far valere le ragioni del Comitato.

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

C. 2471 Governo.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2471 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 4 commi, appare omogeneo e di contenuto corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, amministrative e regionali, già rinviate ai sensi del comma 1, possano essere ulteriormente rinviate di non oltre tre mesi, con il medesimo provvedimento che ne prevede l'indizione, se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide;

al riguardo, si segnala la necessità di approfondire la formulazione della disposizione; in particolare, andrebbero specificati meglio sia i presupposti di fatto che legittimerebbero l'ulteriore rinvio (dall'attuale formulazione non emerge quale "livello di diffusione epidemiologica da COVID-19" potrebbe giustificare il rinvio) sia l'ambito di applicazione (andrebbe chiarito se potrebbero essere oggetto di rinvio anche le elezioni di un singolo comune);

ciò è tanto più vero per le elezioni regionali: l'articolo 122 della Costituzione prevede in materia una riserva di legge statale sulla durata del mandato dei consigli regionali; alla luce di tale riserva suscita peraltro dubbi l'affermazione della relazione illustrativa in base alla quale per l'attuazione delle misure del comma 2 « la decisione compete alle regioni per le rispettive elezioni, comportando ciò un aumento della durata del mandato, previamente consentito dalla legge statale in considerazione dell'eccezionalità della situazione »; infatti, in considerazione della riserva di legge statale, l'eventuale decisione regionale, sulla base dell'attuale formulazione del comma 2 in commento,

appare idonea a prolungare ulteriormente non il mandato del consiglio regionale ma solamente il termine entro il quale, scaduto il mandato, si svolgono le elezioni regionali; quindi, in caso di attuazione della norma, il consiglio regionale si troverebbe comunque – scaduta, il 31 agosto 2020, la proroga di cui al comma 1, lettera *d*) – non nella pienezza dei suoi poteri ma in regime di *prorogatio*, regime che, in base alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 304 del 2002, n. 196 del 2003, e n. 44 del 2015) è disciplinato dagli statuti regionali, fermo restando che in tale periodo l'attività è limitata agli atti indifferibili e urgenti; si tratta di un aspetto che è quindi essenziale definire meglio, in quanto deve essere chiaro, in caso di attuazione della norma, se i consigli regionali si troveranno nella pienezza dei loro poteri o in regime di *prorogatio*;

il provvedimento risulta corredato sia dall'analisi tecnico-normativa (ATN) sia

dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, che debba essere rispettata la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire il contenuto dell'articolo 1, comma 2.

Stefano CECCANTI, *presidente*, ritiene che i profili rilevati nella proposta di parere sull'articolo 1, comma 2, debbano essere portati all'attenzione del relatore del provvedimento presso la Commissione di merito.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.20.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2020, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	9
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2020, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	9
Audizione informale, in videoconferenza, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2020, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 aprile 2020.

Audizione informale di rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2020, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di

economia e finanza 2020, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.45.

Audizione informale, in videoconferenza, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2020, ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.	
Audizione del Commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all'emergenza Coronavirus, nonché amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri	10
Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, del Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e del Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo	10
AVVERTENZA	10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 aprile 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Audizione del Commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all'emergenza Coronavirus, nonché amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 11.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, del Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e del Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 aprile 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di

conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in ma-

teria di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Audizione di rappresentanti di Federauto.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Documento di economia e finanza 2020 e Relazione al Parlamento sullo scostamento. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	16

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla morte dell'agente scelto della Polizia di Stato, Pasquale Apicella	13
Proposta di nomina del generale di divisione aerea Giandomenico Taricco a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 49 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Documento di economia e finanza 2020 e Relazione al Parlamento sullo scostamento.

Doc. LVII, n. 3 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 28 aprile 2020.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, presenta la sua proposta di parere (*vedi allegato*).

Salvatore DEIDDA (FDI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, considerando insufficienti le misure adottate per fronteggiare la crisi legata alla pandemia. In particolare, non condivide l'approccio con il quale il Governo italiano ha affrontato, nell'ambito dell'Unione europea, il tema di come sostenere finanziariamente i settori produttivi danneggiati dalla chiusura delle attività disposta per contenere la diffusione del COVID-19. Non è infatti chiaro se l'Italia intenda avvalersi del ricorso ai prestiti concessi attraverso il cosiddetto fondo salva Stati (MES), oppure utilizzare altri strumenti per finanziare le nostre imprese in difficoltà. Osserva, poi, che il Documento di economia e finanza 2020 non delinea né la politica estera che il nostro Paese intende perseguire, né reca alcun cenno sulle prospettive delle nostre Forze armate. Si dichiara infine preoccupato per le con-

traddizioni che la maggioranza sta palestando in merito ai fondi da assegnare al comparto della Difesa – con particolare riferimento al programma degli *F 35* – e per l'atteggiamento del Governo, che affronta l'emergenza calpestando le prerogative del Parlamento.

Giovanni RUSSO (M5S) evidenzia l'importanza di approvare il Documento di economia e finanza 2020 in considerazione, soprattutto, della necessità di provvedere a rilanciare il sistema economico del Paese fortemente provato dai danni causati dalla pandemia. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del M5S.

Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C!-AC) preannuncia il suo voto contrario. Rimarca che la maggioranza è priva di chiarezza riguardo alla linea da impartire al Governo in politica estera. Osserva, infatti, come la pandemia abbia provocato un cambiamento epocale che non può non avere effetti anche sul piano geopolitico. Auspica, quindi, che l'Italia voglia proseguire nel solco delle relazioni che hanno finora contraddistinto la nostra collocazione atlantica e condivide le preoccupazioni espresse dal collega Deidda riguardo alla posizione assunta da parte di molti parlamentari della maggioranza, che hanno manifestato un orientamento favorevole alla riduzione delle spese per gli *F 35*. A suo avviso, la prosecuzione del programma non è una scelta solo militare bensì anche strategica ed economico-produttiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla morte dell'agente scelto della Polizia di Stato, Pasquale Apicella.

Gianluca RIZZO, *presidente*, esprime sensi di profondo cordoglio alla famiglia di Pasquale Apicella, agente scelto della Polizia di Stato, tragicamente scomparso la notte del 27 aprile a Napoli, nel tentativo di sventare una rapina. L'agente scelto Apicella – che aveva prestato servizio nell'Esercito – aveva 37 anni e lascia un figlio e una figlia in tenerissima età. Per questo gli rivolge un pensiero di commozione, ben consapevole – specialmente in relazione all'attività conoscitiva svolta dalla Commissione sull'operazione « Strade sicure » – del tema della sicurezza delle nostre città e del contributo che le Forze dell'ordine e le Forze armate danno su questo terreno.

La Commissione si associa.

Proposta di nomina del generale di divisione aerea Giandomenico Taricco a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nomina n. 49.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 21 aprile e che la Commissione ha richiesto e ottenuto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, la proroga di dieci giorni.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, riferisce che la Cassa di previdenza delle Forze armate è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministro della difesa (articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare). Evidenzia, poi, che essa è stata istituita nel 2009 al

fine di unificare le preesistenti Casse di previdenza dei singoli corpi delle Forze armate, con lo scopo di gestirne i relativi fondi previdenziali. Ricorda, quindi, che la disciplina degli organi direttivi della Cassa – che sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori – è contenuta negli articoli da 73 a 80 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010). I componenti di tutti e tre gli organi svolgono l'attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore mandato non rinnovabile e che il Consiglio di amministrazione è formato da nove militari in servizio attivo rappresentanti le singole categorie di personale di Forza armata, un magistrato contabile, un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, un esperto del settore attuariale o previdenziale, nonché un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale. Per quanto riguarda i nove militari, due sono membri appartenenti all'Esercito, due alla Marina militare, due all'Aeronautica e tre, invece, sono membri dell'Arma dei carabinieri. Accanto ai nove militari componenti effettivi, sono previsti anche nove supplenti. Osserva, inoltre, che il Presidente – che svolge le funzioni di rappresentante legale della Cassa – deve essere scelto tra i membri effettivi del Consiglio di amministrazione, escluso il rappresentante degli ufficiali in quiescenza. Nel caso sia scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione appartenenti al personale militare in servizio attivo, l'articolo 77, comma 2, del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prevede che debba essere un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente e che debba essere scelto in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Da ultimo ricorda che il Presidente viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica emanato, su proposta del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro della difesa. Sulla procedura di nomina è previsto il parere delle Commissioni parlamentari (articolo 1, legge n. 14 del 1978). Al riguardo segnala che tale procedura è stata avviata con la deliberazione del Consiglio dei ministri nella riunione del 5 marzo 2020 e che allegata alla richiesta di parere, oltre al *curriculum vitae* del Generale Taricco, è stato trasmesso anche il decreto ministeriale del 20 febbraio 2020 con il quale il Ministro della difesa ha provveduto alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, scaduto il 17 febbraio 2020, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Il Generale di divisione Giandomenico Taricco, che attualmente ricopre l'incarico di Direttore del IV Reparto Coordinamento dei programmi di armamento del Segretariato Generale della Difesa – Direzione nazionale degli armamenti, ha all'attivo oltre 3400 ore di volo e ha, tra l'altro, partecipato alle operazioni NATO nella ex Jugoslavia e in Kosovo durante l'Operazione « Allied Force » nel 1999. È stato Comandante del Nucleo iniziale di formazione del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOCI) ed è stato insignito della decorazione di Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia, dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia Mauriziana, della Medaglia d'oro di lungo comando, della Medaglia d'oro di lunga navigazione aerea, della croce di anzianità militare, della medaglia per le operazioni ONU e delle medaglie NATO per le operazioni nella Ex-Jugoslavia, nel Kosovo e in Libia. Conclude ricordando che il Generale Taricco succede al Generale di Corpo d'armata, Agostino Biancafarina, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2018, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione Difesa del Senato della Repubblica, nella seduta del 7 novembre 2018 e

della Commissione Difesa della Camera, nella seduta del 14 novembre 2018. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, in conformità delle misure prescritte dal Collegio dei Deputati Questori, la votazione a scrutinio segreto si effettuerà nel rispetto delle consuete distanze, sicché l'utilizzo delle palline bianche e nere sarà sostituito da una votazione per schede.

Dà, quindi, conto delle sostituzioni e dei deputati in missione.

Rappresenta, infine, che in sostituzione dei Segretari di Presidenza, Zicchieri e Fascina, assumono le relative funzioni i deputati D'Uva e Iovino.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto per schede sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Votanti	21
Maggioranza	11
Astenuti	0
Hanno votato sì	20
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aresta, Enrico Borghi, Fregolent (in sostituzione di Carè), Chiazese, Corda, Deidda, De Menech, D'Uva, Ermellino, Frailis, Frusone, Galantino, Giarrizzo, Iovino, Bazoli (in sostituzione di Lotti), Misiti, De Luca (in sostituzione di Pagani), Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Silli.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

**Documento di economia e finanza 2020 e Relazione al Parlamento
sullo scostamento (Doc. LVII, n. 3 e Annesso).**

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3, e annesso) nelle sedute del 28 e 29 aprile 2020;

rilevato che:

il documento in esame si presenta quest'anno con contenuto più essenziale e limitato in ragione della crisi da COVID-19 e mancante del Programma nazionale di riforme;

si considerano con favore le misure contenute nei provvedimenti d'urgenza

emanati sin qui, relative al coinvolgimento delle Forze armate nel fronteggiare la pandemia;

preso atto dei vari aspetti inerenti al comparto della difesa riepilogati nel Programma di stabilità;

esaminato altresì l'annesso con la relazione del Governo al Parlamento sullo scostamento dai livelli d'indebitamento precedentemente previsti, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (<i>Esame e conclusione</i>) .	18
ALLEGATO 1 (Errata corrige del documento)	49

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	27

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	43
Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria. Atto n. 164 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. Atto n. 165 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza
del presidente Claudio BORGHI. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.55.

Documento di economia e finanza 2020.**Doc. LVII, n. 3 e Annesso.***(Esame e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che il Documento di economia e finanza – DEF costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Esso traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo PSC.

Il DEF si colloca al centro del processo di coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cosiddetto Semestre europeo e viene trasmesso alle Camere affinché esse si esprimano sugli obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica in esso indicati. Dopo il passaggio parlamentare, il documento viene inviato, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

A causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo in relazione al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate del 6 aprile 2020 della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020. In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma – PNR vengono rinviati a un momento successivo.

Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rien-

tro verso l'obiettivo di medio termine – OMT per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione parlamentare, a maggioranza assoluta, allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico, il DEF evidenzia innanzitutto come l'epidemia causata dal nuovo Coronavirus COVID-19, che ha colpito dapprima la Cina e si è poi diffusa su scala globale, ha determinato una battuta d'arresto della crescita globale, già indebolita nel corso degli ultimi due anni.

Il rallentamento dell'economia mondiale, iniziato nel 2018, è proseguito anche nel 2019 registrando il tasso di crescita più debole dell'ultimo decennio, 2,9 per cento, per effetto dell'acuirsi delle tensioni commerciali e della crescente incertezza a livello globale.

Le tensioni geopolitiche, le incertezze legate alla tempistica e alle modalità dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il permanere di situazioni socio-economiche complesse in alcuni paesi emergenti, unitamente ai fattori ambientali, hanno ulteriormente eroso il contesto internazionale. L'incertezza complessiva si è anche tradotta in una diminuzione degli investimenti esteri globali (-1,0 per cento rispetto al 2018) che ha interessato in misura differente le diverse aree geoeconomiche.

Nel complesso, tuttavia, le prospettive per lo scenario internazionale apparivano, all'inizio del 2020, in graduale miglioramento, grazie all'attenuazione delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina.

Su tale scenario si è innestata la crisi determinata dal diffondersi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del COVID-19, che ha prodotto un crollo senza precedenti dell'attività produttiva a marzo, determinato principalmente dalla profonda flessione del terziario – maggiormente colpito dalle misure di chiusura delle attività commerciali e dal distanziamento sociale della popolazione – e dalla contrazione dell'attività produttiva della

manifattura. Il brusco peggioramento delle prospettive di crescita è stato rapidamente accompagnato da forti cali nei mercati finanziari e dei corsi petroliferi.

La contrazione dell'attività risulta più ampia nell'Eurozona – diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina – seguita dal Regno Unito e dal Giappone. L'accelerazione dell'infezione sul territorio statunitense fa prospettare un ulteriore sensibile peggioramento anche nel mese di aprile.

In un simile contesto, il DEF sottolinea l'elevata incertezza che rende assai difficile qualunque previsione anche nel breve periodo. Nel complesso le attese sono fortemente orientate al ribasso per l'anno in corso, assumendo un recupero per il 2021.

Secondo le stime più recenti, diffuse dal Fondo Monetario Internazionale – FMI ad aprile, a causa della pandemia l'economia globale dovrebbe contrarsi del 3 per cento nel 2020, una contrazione peggiore di quella sperimentata durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Tali previsioni di crescita sono ridotte di oltre 6 punti percentuali rispetto alle proiezioni del FMI di ottobre 2019 e di gennaio 2020.

In tale scenario previsivo, che presuppone che la pandemia si interrompa nella seconda metà del 2020 e che gli sforzi di contenimento possano essere gradualmente assorbiti, l'FMI prospetta un rimbalzo dell'economia globale che porterebbe ad una crescita del 5,8 per cento nel 2021, man mano che l'attività economica si normalizza, aiutata dal sostegno politico.

In ogni caso, l'FMI sottolinea che, nonostante il recupero atteso per il 2021, anche con tassi di crescita superiori al previsto, il livello del PIL nel 2021 rimarrà comunque al di sotto del *trend* pre-virus. I rischi per esiti ancora più gravi, tuttavia, sono sostanziali.

Le previsioni sul commercio internazionale sono ancora più pessimistiche, con una contrazione dell'11 per cento nel 2020, rivista al ribasso di quasi 14 punti percentuali rispetto alle proiezioni di gennaio.

Per quel che concerne, specificamente, l'Area dell'euro, il DEF evidenzia la perdita di slancio dell'economia dell'Area anche prima dell'epidemia di COVID-19.

Il DEF sottolinea i segnali di marcato rallentamento del ciclo economico dell'eurozona nel corso del 2019, con una crescita del PIL che si è fermata all'1,2 per cento rispetto all'1,9 per cento del 2018. Al rallentamento ha contribuito, principalmente, il deterioramento della domanda estera, innescato dal venir meno della spinta propulsiva del commercio estero, nonché il peggioramento del settore manifatturiero.

Ne sono risultati maggiormente interessati Paesi, quali la Germania e la Francia, le cui economie presentano un tessuto manifatturiero più orientato alle esportazioni, che hanno maggiormente subito gli effetti connessi alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e l'incertezza legata alla Brexit.

Per l'Eurozona, che è diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina, si prospetta per il 2020 una contrazione dell'attività economica particolarmente ampia. Le recenti previsioni del FMI di aprile 2020 pongono la contrazione del PIL dell'Area dell'Euro a -7,5 per cento nel 2020, ipotizzando una ripresa al 4,7 per cento nel 2021.

Anche gli investimenti diretti esteri – IDE saranno influenzati dall'evoluzione dell'epidemia. Per quanto concerne i rischi per la previsione, il DEF mette l'accento su un ulteriore fattore che si aggiunge al complesso contesto globale, ossia la crisi del settore petrolifero.

La riduzione della domanda globale ed il crollo del prezzo del petrolio potrebbero determinare uno *shock* i cui effetti sull'economia globale potrebbero permanere più al lungo rispetto a quelli della epidemia. In particolare, le economie emergenti vedrebbero ridursi le entrate derivanti dalle esportazioni di materie prime, oltre ad effetti sui movimenti di capitale e a pressioni sul tasso di cambio.

Di fronte a questa difficile situazione, le principali economie mondiali hanno varato una serie di misure, sia di politica

monetaria che di natura fiscale, per limitare le conseguenze economiche e sociali della chiusura delle attività produttive e del crollo della domanda interna e mondiale, conseguenti alle misure di contenimento alla diffusione del virus e prevenire la possibilità di esiti peggiori.

Il DEF 2020 espone, poi, l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2019 e le previsioni tendenziali per l'anno in corso e per il 2021, che riflettono i segnali di pieno impatto dello *shock* rappresentato dal COVID-19 sull'economia italiana.

Con riferimento al 2019, il DEF evidenzia come l'economia italiana abbia perso slancio durante l'anno, registrando una crescita del PIL reale nel complesso dello 0,3 per cento nel 2019, in discesa rispetto allo 0,8 per cento registrato del 2018.

La modesta crescita congiunturale che si era registrata nei primi tre trimestri del 2019 (+0,1 per cento nel I trimestre, invariata nel II e +0,1 nel III) è diventata negativa nel quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento.

Il risultato è comunque lievemente superiore a quanto previsto a settembre 2019 nella Nota di aggiornamento del DEF, che aveva rivisto al ribasso le stime di crescita del 2019 dallo 0,2 allo 0,1 per cento, alla luce del peggioramento del contesto economico internazionale. La flessione del PIL nel 2019, sottolinea il DEF, è dovuta principalmente ad una caduta degli indici di produzione nell'industria e nelle costruzioni.

Gli investimenti fissi lordi hanno rappresentato la componente più dinamica, seppure anch'essi in rallentamento, con un incremento dell'1,4 per cento (+3,1 l'anno precedente).

L'andamento delle esportazioni ha segnato una decelerazione, dovuta all'incertezza derivante dalle tensioni commerciali internazionali; tuttavia, grazie al calo delle importazioni, legato alla debolezza della domanda interna, l'apporto della domanda estera netta al PIL è stato comunque positivo.

Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, il DEF sottolinea, in particolare, il calo dell'industria manifatturiera, che ha mostrato nel 2019 il primo segno negativo (-0,5 per cento) dopo sei anni di crescita (+2,1 per cento nel 2018, +3,6 per cento del 2017), e della produzione industriale, con una flessione dell'indice, nella media d'anno, a -1,4 per cento rispetto allo 0,6 per cento dell'anno precedente.

Relativamente alle difficoltà registrate nella produzione, il DEF sottolinea peraltro come l'accentuarsi delle misure protezionistiche nel corso del 2019, che ha determinato una forte contrazione del commercio mondiale, abbia avuto ampie ricadute anche sull'andamento delle esportazioni italiane.

Con riferimento, infine, all'evoluzione dei prezzi, nel 2019 l'inflazione si è dimezzata rispetto ai livelli dell'anno precedente: 0,6 per cento rispetto all'1,2 per cento.

Per quanto concerne le prospettive dell'economia italiana, l'orizzonte delle previsioni viene presentato limitatamente al biennio 2020-2021 e con riferimento al solo andamento tendenziale. Il Documento non presenta, dunque, il quadro programmatico, anche in considerazione del fatto che, coerentemente con l'orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione europea, il Governo ha deciso di posporre la presentazione del Programma Nazionale di Riforma.

Il nuovo quadro macroeconomico tendenziale 2020-2021 è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio – UPB in data 16 aprile 2020.

Lo scenario a legislazione vigente esposto nel DEF 2020 riflette l'effetto dei drammatici eventi causati dalla pandemia di COVID-19 che, diffusasi su scala globale, ha interessato in misura più severa l'Italia nella seconda metà di febbraio.

Nel mese di marzo l'attività economica, che a inizio d'anno aveva ripreso vigore dopo la battuta d'arresto del quarto trimestre del 2019, ha subito una caduta senza precedenti. In particolare, il DEF

ricorda come, dopo la flessione registrata nel IV trimestre del 2019, i dati congiunturali dei primi due mesi dell'anno indicavano un moderato recupero dell'economia, soprattutto sul versante della produzione industriale, in particolare manifatturiera, e delle esportazioni. Secondo quanto riportato nel DEF, considerando anche la tendenza positiva della fiducia delle imprese dei servizi e del commercio, i dati disponibili a gennaio-febbraio consentivano di ipotizzare un ritmo di crescita dell'economia in graduale miglioramento nell'anno in corso, che avrebbe potuto portare ad una previsione di crescita del PIL reale nel 2020 prossima allo 0,6 per cento previsto nella NADEF dello scorso settembre.

Il repentino aumento dei contagi da COVID-19 intorno al 20 febbraio ha drasticamente cambiato il quadro macroeconomico.

Le misure di contenimento e controllo dell'epidemia adottate a marzo hanno impattato in modo via via più marcato sull'attività economica, a causa della chiusura degli esercizi commerciali non essenziali e di molti stabilimenti, nonché delle misure di distanziamento sociale.

A riprova di un calo senza precedenti dell'attività economica, il DEF riporta il dato di Confindustria, di marzo 2020, che stima una caduta della produzione industriale in marzo del 16,6 per cento in confronto al mese precedente.

Le misure di contenimento hanno determinato uno *shock* congiunto di offerta e di domanda. Nel quadro macroeconomico tendenziale, un'ulteriore flessione del PIL si prevede anche per il mese di aprile, seguita da un miglioramento della situazione economica soltanto a partire dal mese di maggio.

Poiché le misure precauzionali dovranno restare in vigore per un congruo periodo di tempo e la pandemia ha nel frattempo investito i principali Paesi *partner* commerciali dell'Italia, l'economia ne subirà gli effetti negativi per diversi mesi, dovendo probabilmente operare in regime di distanziamento sociale e rigorosi protocolli di sicurezza per alcuni trimestri.

Nel complesso, in considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e delle difficili prospettive di breve termine, il DEF stima che l'economia registrerà una complessiva caduta del PIL reale nel 2020 di 8 punti percentuali. Ciò corrisponde a una revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella NADEF del settembre scorso, da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell'8 per cento. Per il 2021 si prospetta un recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento.

La previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre e l'ipotesi di un successivo rimbalzo nella seconda metà dell'anno. Tale previsione macroeconomica è costruita in base all'ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non essenziali e di distanziamento sociale vengano attenuate a partire dal mese di maggio e l'impatto economico dell'epidemia si esaurisca completamente nel primo trimestre del 2021.

Gli interventi adottati a sostegno dei redditi e dell'occupazione, già attuati alla data di chiusura della previsione, sono inclusi nello scenario a legislazione vigente. In particolare, agli interventi del decreto Cura Italia si associa un impatto positivo sulla crescita di quasi 0,5 punti percentuali di PIL.

La crescita del PIL tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento. Si tratta, comunque, di una previsione considerata dal DEF prudenziale, che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all'inizio del prossimo anno.

Il DEF sottolinea altresì che nella previsione tendenziale per il 2021 si sconta l'aumento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti previsto dalla normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2021, derivanti dalle c.d. clausole di salvaguardia.

Nonostante il rimbalzo atteso dalla seconda metà dell'anno in corso, dunque, il DEF prevede tuttavia che il PIL non recupererà pienamente il livello di fine 2019 nel prossimo anno.

Tutti gli indicatori macroeconomici manifestano nell'anno 2020 un forte calo rispetto al 2019.

In particolare, i consumi delle famiglie scenderebbero in misura lievemente inferiore al PIL (-7,2 per cento), per effetto sia delle misure di contenimento sociale ma anche per una riduzione del reddito disponibile. Essi manifestano un recupero contenuto a partire dal prossimo anno, posto che la previsione tendenziale sconta in ogni caso l'aggravio di pressione fiscale rappresentato dalle clausole IVA. Al contrario, i consumi pubblici sono attesi in moderato aumento nel 2020 e nel 2021, anche in conseguenza della risposta alla crisi.

Assai accentuato sarebbe il crollo degli investimenti (-12,3 per cento), maggiormente colpiti dalla sospensione delle attività produttive nonché dalle condizioni di elevata incertezza e dal crollo di aspettative e fiducia.

Le esportazioni sono previste in netto calo (-14,4 per cento) così come le importazioni. Il contributo della domanda estera netta, dopo la flessione nell'anno in corso, tornerà positivo nel 2021.

Quanto alla dinamica dei prezzi, la contrazione della domanda interna, unitamente al crollo del costo dei prodotti energetici, determina una flessione dello 0,2 per cento del deflatore dei consumi nel 2020. Il deflatore del PIL è stimato comunque pari all'1,0 per cento per effetto principalmente della marcata flessione di quello delle importazioni, anch'esso condizionato dal *trend* del prezzo del petrolio.

Atteso il contesto macroeconomico profondamente mutato rispetto allo scenario delineato nei documenti di programmazione dello scorso autunno, il DEF provvede inoltre ad aggiornare la stima dell'inflazione programmata per l'anno in corso, che è ora attesa pari al -0,2 per cento.

Rispetto allo scenario tendenziale descritto, i rischi della previsione si concentrano evidentemente sul possibile peggioramento della dinamica epidemica nell'anno in corso e su come questa possa eventualmente influenzare anche i risultati

del prossimo anno. Il mantenimento, più a lungo termine, di misure di contenimento molto restrittive, determinerebbe una maggiore flessione dell'attività economica anche a maggio, con il conseguente aggravarsi della flessione del PIL attesa nel secondo trimestre. In alternativa, o in aggiunta a questo, una recrudescenza dell'epidemia nei mesi autunnali causerebbe un'ulteriore perdita di prodotto e ritarderebbe la fase di ripresa prevista nello scenario tendenziale.

Va considerata, inoltre, l'evolversi della situazione negli altri Paesi europei, tra cui rientrano molti dei principali *partner* commerciali italiani, che stanno sperimentando l'emergenza con un ritardo temporale rispetto all'Italia. Un ritardo nei tempi per il ripristino dell'ordinaria attività produttiva delle imprese ostacolerebbe la ripresa della domanda estera e potrebbe generare difficoltà negli approvvigionamenti. Il protrarsi della debolezza della domanda estera indebolirebbe il contributo positivo atteso delle esportazioni nette, condizionando la ripresa e peggiorando il trascinarsi sull'anno prossimo.

In relazione ai suddetti rischi della previsione, il DEF considera anche uno scenario alternativo, in cui la ripresa sarebbe più graduale e non si radicherebbe fino al secondo trimestre del 2021.

Come richiesto dalle linee guida concordate a livello europeo, il documento presenta, infatti, anche alcune ipotesi di scenari di rischio, in cui l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore contrazione del PIL nel 2020 (fino a -10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, nonostante il rallentamento dell'attività economica, nel 2019 esso ha conservato un andamento positivo. Il numero degli occupati è aumentato in misura maggiore rispetto al PIL, con una dinamica della produttività sostanzialmente invariata. Nel complesso la crescita degli occupati è stata pari allo 0,6 per cento, sospinta dall'occupazione dipendente,

mentre gli indipendenti hanno continuato a ridursi per l'ottavo anno consecutivo.

Nel secondo trimestre del 2019 si è raggiunto il massimo storico di occupati (23,4 milioni), ma la crescita si è arrestata nella seconda metà dell'anno. Il tasso di occupazione è salito fino a un massimo del 59,3 per cento in novembre, il livello più alto degli ultimi decenni.

Il lavoro a tempo pieno è cresciuto ad un ritmo inferiore rispetto a quello *part-time*, rispettivamente 0,1 per cento e 3,0 per cento. Il *part-time* involontario continua ad aumentare e rappresenta il 64,2 per cento del totale del tempo parziale.

Il miglioramento del mercato del lavoro si è riflesso nella riduzione del tasso di disoccupazione (circa 10 per cento nel 2019, dal 10,6 del 2018). Altro dato positivo è rappresentato dal calo degli inattivi (-0,6 per cento) e degli scoraggiati (-5,4 per cento).

Le ore lavorate sono aumentate dello 0,4 per cento, mentre vi è stata una riduzione delle ore lavorate *pro-capite* dello 0,3 per cento. Sebbene il numero di occupati abbia recuperato e superato i livelli pre-crisi, le ore lavorate per occupato si collocano ancora al di sotto di tale livello, sia in totale che per singoli settori, evidenziando come l'occupazione sia caratterizzata da una bassa intensità lavorativa.

Dopo la crescita del 2018, i redditi *pro-capite* hanno decelerato (1,6 dal 2,0 per cento). Conseguentemente è rallentata anche la crescita del costo del lavoro per unità di prodotto, tenuto conto della crescita nulla della produttività.

Le previsioni tendenziali per il mercato del lavoro riportate nel DEF considerano per l'anno in corso (2020) una contrazione dell'occupazione rilevata dalla contabilità nazionale e delle forze lavoro nettamente più contenuta di quella dell'economia reale e di poco superiore al 2 per cento, grazie al ricorso agli ammortizzatori della Cassa Integrazione Straordinaria – CIGS e soprattutto di quella in deroga, eccezionalmente estesa nel loro ambito di applicazione dal decreto n. 18 del 2020 (Cura Italia) e dai successivi interventi. Maggiore

invece è la contrazione attesa per l'occupazione espressa in unità di lavoro equivalente – ULA e per le ore lavorate, che non tengono conto degli ammortizzatori sociali, per le quali si prevede una riduzione rispettivamente del 6,5 e del 6,3 per cento. Si prevede un miglioramento graduale del mercato del lavoro nell'anno successivo (2021), in linea con la ripresa dell'attività economica.

Infine, il tasso di disoccupazione, che peggiora nel 2020 all'11,6 per cento, recupera parzialmente all'11,0 per cento nel 2021. Sul piano della produttività tale dinamica determina una flessione piuttosto ampia nell'anno in corso (-1,7 per cento), seguita da un rimbalzo nel 2021.

Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, rileva che l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2019 è stato pari a 29,3 miliardi (1,6 per cento del PIL), in miglioramento rispetto all'anno 2018 (38,8 miliardi ossia il 2,2 per cento del PIL). Hanno contribuito a tale miglioramento sia un incremento del saldo primario (per 5,2 miliardi) sia una riduzione della spesa per interessi (per 4,3 miliardi).

Le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare quelle tributarie, registrano, nell'anno 2019 rispetto al 2018, valori significativamente superiori alle attese. In particolare, le entrate tributarie sono aumentate di circa 11,7 miliardi.

Il DEF ricorda che nel 2019, il mercato del lavoro ha presentato un andamento positivo, in termini di occupati e di retribuzioni lorde *pro capite*, con un conseguente incremento della base imponibile.

Oltre a ciò, il DEF segnala che sull'andamento positivo dell'IVA va rammentato il ruolo delle innovazioni normative introdotte, quali l'obbligo di fatturazione elettronica che si è rivelato uno strumento efficace nel contrasto alle pratiche evasive.

La pressione fiscale incrementa dal 41,9 per cento del 2018 al 42,4 per cento del 2019. Considerando il beneficio degli 80 euro, il DEF segnala che la pressione fiscale del 2019 scenderebbe al 41,9 per cento.

Si evidenzia che le entrate tributarie includono gli effetti dell'attività di contrasto all'evasione fiscale. Nel 2019 l'attività di recupero dell'evasione ha fatto registrare incassi per un ammontare pari a 19,9 miliardi, con un incremento del 3,4 per cento circa rispetto al 2018; quanto alla *tax compliance*, il maggiore gettito IVA è quantificato in 1,6 miliardi.

Le spese finali si attestano nel 2019 a 870.742 milioni, in aumento dell'1,6 per cento rispetto agli 857.307 milioni del 2018. Esse aumentano anche in termini relativi, dal momento che la loro incidenza rispetto al PIL passa dal 48,5 per cento del 2018 al 48,7 per cento del 2019.

Per quanto riguarda, in particolare, la spesa per interessi, essa risulta pari a 60,3 miliardi, con una riduzione rispetto al 2018 di circa 4,3 miliardi. In termini di PIL la spesa si colloca, nel 2019, al 3,4 per cento, rispetto al 3,7 per cento del 2018.

Per quanto concerne le previsioni tendenziali a legislazione vigente, limitate, come detto, al periodo 2020-2021, l'indebitamento netto per il 2020 è stimato pari al 7,1 per cento del PIL (117,97 miliardi), in peggioramento rispetto al 2019. Per il 2021, si stima invece un miglioramento rispetto al 2020, sia in valore assoluto (74,92 miliardi) sia in rapporto al PIL (4,2 per cento del PIL).

Quanto alle entrate totali, si stima un'iniziale contrazione nel 2020 (- 48,7 miliardi, passando da 841,4 miliardi a 792,8 miliardi) e una ripresa nel 2021 (846,7 miliardi). Tra i fattori che incidono sull'andamento crescente delle entrate totali in rapporto al PIL, il DEF segnala: l'andamento delle entrate dalla UE, gli effetti delle clausole di salvaguardia su IVA e accise previste dalla normativa vigente a partire dal 2021, l'andamento delle altre variabili macroeconomiche rilevanti (in particolare quelle relative al mercato del lavoro) e l'evoluzione stimata per i dividendi, gli aiuti internazionali e i trasferimenti diversi in entrata.

In particolare, le entrate tributarie registrano, in valore assoluto, una contrazione di 39,9 miliardi nel 2020 (476,6

miliardi rispetto a 516,5 del 2019) ed una ripresa di 50,1 miliardi nel 2021 (raggiungendo l'importo di 526,7 miliardi).

Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni indicano un decremento del 5,2 per cento nel 2020 (229,4 miliardi circa rispetto ai 242 nel 2019), mentre nel 2021 è stimato un parziale recupero nell'ordine del 3 per cento (7 miliardi circa), con una previsione che aumenta a circa 236, 4 miliardi.

La pressione fiscale sale al 42,5 per cento nel 2020 e raggiunge il 43,3 per cento nel 2021. Al netto del beneficio degli 80 euro mensili, innalzato a 100 euro per i titolari di reddito complessivo lordo non superiore a 28.000 euro, la pressione fiscale passerebbe dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 del 2020 e al 42,5 per cento nel 2021.

Inoltre, il DEF evidenzia che il Governo intende includere nel decreto-legge di prossima emanazione l'eliminazione degli aumenti dell'IVA e delle accise previsti dal 2021. Gli effetti di tale provvedimento non sono peraltro inclusi nelle predette stime, elaborate sulla base del criterio della legislazione vigente. IL DEF informa inoltre che, considerando anche gli effetti del nuovo provvedimento, in corso di preparazione e non incluso quindi nel tendenziale, nel 2021 il valore scenderebbe ulteriormente al 41,4 per cento.

Le spese finali sono riviste al rialzo, stimando 910,7 miliardi per il 2020 e 921,6 miliardi per il 2021. La loro incidenza rispetto al PIL si accresce arrivando al 54,8 per cento nel 2020 per poi ridursi al 52,3 per cento nel 2021.

Con specifico riferimento alla spesa sanitaria, il DEF indica per il 2020 una previsione di spesa pari a 119.556 milioni, con un tasso di crescita del 3,6 per cento rispetto all'anno precedente, e nel 2021 è previsto un ulteriore aumento dell'1,3 per cento.

Quanto alla spesa per interessi, l'andamento stimato indica un aumento della spesa per interessi più contenuto nel primo anno (circa 300 milioni) e di maggiore rilevanza (ulteriori 2,8 miliardi) nel 2021, anno nel quale la spesa raggiunge il

valore di 63,4 miliardi. In termini di incidenza sul PIL, la spesa presenta un andamento costante, attestandosi su un valore di 3,6 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021.

Oltre alle nuove previsioni tendenziali il DEF riporta anche il quadro di finanza pubblica con le nuove politiche, includendovi gli effetti dei prossimi provvedimenti che il Governo intende adottare, il cui impatto sull'indebitamento netto è stimato in 55,3 miliardi nel 2020 (3,3 per cento in termini di PIL) e in 26,2 miliardi per il 2021 (1,5 per cento in termini di PIL). In conseguenza di tali misure l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel 2020 salirà al 10,4 per cento del PIL rispetto al 7,1 per cento indicato nella previsione tendenziale aggiornata. Nel 2021, per effetto delle nuove politiche, il saldo passerà dal valore tendenziale del 4,2 per cento del PIL al 5,7 per cento.

Per quanto concerne il rapporto debito/PIL, la stima preliminare per il 2019 indica un livello invariato al 134,8. Non appare pertanto essersi materializzata la previsione in aumento di 0,9 punti percentuali prevista dalla NADEF 2019 e dal Documento programmatico di bilancio – DPB 2020. Il risultato migliore rispetto alle stime viene spiegato dal DEF con un tasso di crescita del PIL nominale maggiore di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni e un'accumulazione di debito minore di 0,6 punti percentuali.

Tra le principali determinanti della variazione del rapporto debito/PIL, il DEF cita l'avanzo primario, salito all'1,7 per cento del PIL, in aumento rispetto all'1,5 per cento del 2018 e il calo delle disponibilità liquide del Tesoro, in riduzione dello 0,1 per cento del PIL rispetto al 2018.

Quanto alle previsioni, per effetto delle ripercussioni economiche della crisi da COVID-19, il rapporto debito/PIL è stimato in aumento di 17 punti percentuali, fino al 151,8 per cento nel 2020 nello scenario a legislazione vigente. A ciò contribuiscono innanzitutto gli effetti finanziari delle misure di risposta alla crisi approvate finora, pari a circa 20 miliardi

di euro in termini di indebitamento netto e di 25 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare.

Si rammenta che nella NADEF 2019 e nel Documento programmatico di bilancio 2020, il Governo prevedeva per il 2020 una riduzione del rapporto debito/PIL pari a 0,5 punti percentuali al livello del 135,2 per cento.

Il DEF attribuisce un carattere temporaneo al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica conseguente alla crisi da COVID-19, da cui deriverebbe nell'anno 2021 una previsione, a legislazione vigente, di riduzione del rapporto debito/PIL al 147,5 per cento.

Unitamente al DEF il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per la finanza pubblica, ai fini dell'autorizzazione parlamentare allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli ulteriori interventi urgenti che il Governo intende assumere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico di medio termine siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine. La richiesta è finalizzata all'adozione di misure di carattere straordinario e urgente che consentano di fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-2019.

La Relazione allegata al DEF segue quella trasmessa dal Governo il 5 marzo 2020 (con la relativa integrazione dell'11 marzo 2020), che a seguito della approvazione parlamentare ha autorizzato uno scostamento di bilancio di 25 miliardi per il 2020 (utilizzati a copertura delle misure introdotte con il decreto-legge n. 18/2020, cd. « Cura Italia »).

La nuova Relazione riferisce che il 20 marzo la Commissione Europea ha disposto l'applicazione della cosiddetta *general escape clause* per l'anno in corso, al fine di definire il necessario spazio di manovra fiscale nell'ambito del bilancio dei Paesi membri, indispensabili al sostenimento delle spese sanitarie per l'emergenza epidemiologica e per il contrasto degli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del COVID-19; ciò dovrebbe determinare una temporanea deviazione dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo.

In precedenza, la Commissione ed il Consiglio Europeo avevano già garantito a tutti i Paesi interessati, e in particolare all'Italia, la piena applicazione della flessibilità prevista nel Patto di Stabilità e Crescita in relazione alle misure collegate all'epidemia di COVID-19.

Con la presentazione della nuova Relazione al Parlamento, si valuta che gli interventi fin qui attivati hanno rappresentato solo una prima risposta per proteggere la salute dei cittadini e la salvaguardia del buon funzionamento del sistema sanitario e ospedaliero, nonché, per fronteggiare le più immediate esigenze di natura economica legate all'emergenza sanitaria. In tale contesto, si rende pertanto necessaria l'adozione di altre misure volte garantire e incentivare la ripresa di tutte le attività economiche, nonché ad assicurare l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In tal senso, si avverte l'urgenza di un adeguato sostegno alle imprese attraverso i necessari interventi di politica economica e fiscale, che potrebbero non esaurirsi nell'anno in corso, congiuntamente agli altri interventi che occorrerà adottare nella fase di convivenza con l'infezione, in attesa del completamento del processo di vaccinazione della popolazione.

Con la nuova Relazione il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel

2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032.

In considerazione della natura degli interventi programmati, l'effetto sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche previsto è di 65 miliardi di euro nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e pari all'indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi.

Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 miliardi nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni successivi.

Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è quindi fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.

Quanto al livello del debito pubblico, lo stesso è previsto attestarsi al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.

Circa il Piano di rientro dello scostamento previsto, la Relazione evidenzia che l'elevato rapporto debito/PIL, seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco che si registra quest'anno, consente di delineare un sentiero di rientro solo a partire dagli anni successivi.

A tale proposito, certifica comunque la sostenibilità del debito pubblico dell'Italia, il cui rapporto debito/PIL verrà ricondotto verso la media dell'area euro nel prossimo decennio attraverso una strategia di rientro che, oltre al conseguimento di un adeguato *surplus* di bilancio primario, si baserà sul rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative.

La sottosegretaria Laura CASTELLI avverte che è stata predisposta una *errata corrige* al Documento di economia e finanza 2020, che, dopo aver illustrato, deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul Documento di economia e finanza 2020. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2447-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo originario del provvedimento in oggetto per il parere alla Commissione Affari sociali nella seduta del 15 aprile 2020, esprimendo su di esso parere favorevole con una condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3, del provvedimento medesimo.

Ciò posto, segnala che la Commissione Affari sociali, nel corso dell'esame in sede referente, ha puntualmente recepito la predetta condizione ed ha apportato ulteriori modifiche al testo del provvedimento. Poi-

ché tali modifiche, anche alla luce della citata clausola di invarianza finanziaria, non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, consapevole che la competenza della Commissione bilancio in sede consultiva è limitata agli effetti finanziari dei provvedimenti sottoposti al suo parere, esprime una considerazione sul provvedimento in oggetto, affinché possa costituire uno spunto di riflessione. In proposito osserva come le previsioni del decreto-legge in esame relative alla possibilità di limitare o sospendere attività di impresa e professionali non possano essere considerate meramente ordinamentali, ma abbiano rilevanti effetti sull'economia del Paese, come evidenziato anche dal Documento di economia e finanza 2020, testé esaminato dalla Commissione in sede referente. Pertanto, anche se il provvedimento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in via diretta, come affermato anche dal relatore e dalla rappresentante del Governo, ritiene che non si possano tacere le conseguenze di carattere economico e finanziario da esso derivanti e quindi possibili oneri indiretti o indotti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Stante la concomitanza di una pluralità di decreti-legge legati all'emergenza da COVID-19 (fra i quali il presente), segnala che il provvedimento in esame (cd. «decreto liquidità», entrato in vigore il 9 aprile 2020) abroga alcuni articoli (17, 49, 53 e 70 nonché il comma 7 dell'articolo 62) del decreto-legge n. 18 del 2020, il cui *iter* di conversione in legge non era ancora concluso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, rileva che la disposizione istituisce un Fondo con dotazione di 1 miliardo per il 2020 per coprire le garanzie statali sulle garanzie rilasciate da SACE in favore delle banche e degli altri intermediari autorizzati che abbiano erogato nuovi finanziamenti alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti; sulle garanzie rilasciate da Cassa depositi e prestiti – CDP in relazione a portafogli di finanziamenti erogati dai soggetti abilitati in favore delle imprese e sulle garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 2, cui rinvia, rammentando sin d'ora che esse concernono finanziamenti verso imprese fino a un importo massimo di 200 miliardi di euro decorrenti dal 2021.

Segnala poi che anche le prime due garanzie sono concesse fino ad un importo complessivo massimo degli impegni assunti di 200 miliardi di euro. Rileva che la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, mentre il prospetto riepilogativo registra gli effetti, pari, ap-

punto, a 1 miliardo di euro per il 2020, sul solo saldo netto da finanziare. Rammenta che SACE e CDP sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione; pertanto, la previsione di una garanzia statale sulle garanzie concesse dai due organismi determina l'assunzione da parte della pubblica amministrazione del correlato rischio di escussione – *contingent liabilities*. Tanto premesso, reputa necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare le stime sulla cui base, a fronte di un tetto massimo di impegni assumibili ai sensi degli articoli 1 e 2 pari a 400 miliardi, si ritenga di dover disporre uno stanziamento per la garanzia statale pari a 1 miliardo di euro: tale percentuale è pari allo 0,25 per cento, considerando le garanzie di cui agli articoli 1 e 2. Evidenzia che l'effetto sul saldo netto da finanziare dovrebbe infatti coincidere con le risorse accantonate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte delle garanzie rilasciate. Va in proposito considerato, a suo parere, che, mentre le garanzie CDP e le garanzie SACE per le imprese di maggiori dimensioni sono soggette a valutazione, le garanzie SACE per le imprese di minori dimensioni, per i professionisti e per gli autonomi sono, invece, rilasciate automaticamente: osserva che, a sua volta, a fronte delle garanzie SACE, la controgaranzia statale opera di diritto, mentre per le garanzie CDP la concessione della controgaranzia statale è oggetto di valutazione di caso in caso. Ritiene quindi opportuno un chiarimento sulle stime soggiacenti le misure in questione. Ciò anche in considerazione del fatto che lo stanziamento di 1 miliardo non appare configurato, sulla base della formulazione letterale come limite di spesa, ma come dotazione iniziale di un fondo costituito a fronte delle medesime garanzie. In secondo luogo, andrebbe a suo avviso fornito un chiarimento in merito alla mancata iscrizione in termini di fabbisogno, almeno per un ammontare commisurato al rischio di escussione. Andrebbero inoltre esplicitate, a suo parere, le valutazioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sull'indebitamento netto, che risulta compatibile con le

regole del SEC 2010 nel caso in cui tutte le garanzie in esame siano da considerare « non standardizzate » o nel caso in cui non sia possibile prevedere escussioni delle garanzie statali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 14 dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, a copertura delle garanzie concesse dallo Stato ai sensi dei commi 5 e 13 del medesimo articolo 1, nonché del comma 14-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del presente provvedimento. Rileva che al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, relativa al Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato. Ciò stante, considerato che tale contabilità, come si evince dall'allegato n. 4 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, recava una giacenza di 2.185 milioni di euro, giudica necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate a copertura siano tuttora disponibili sulla citata contabilità speciale e che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate ai sensi della legislazione vigente. Infine, da un punto di vista formale, rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame indicando espressamente l'ammontare dell'onere oggetto di copertura che, come risulta dalla relazione tecnica e dal relativo prospetto riepilogativo degli oneri, dovrebbe essere pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 1.000 milioni di euro

per l'anno 2020. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, in materia di sostegno all'esportazione, all'internalizzazione e agli investimenti delle imprese, rileva che la disposizione opera rilevanti modifiche al sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi di SACE. In particolare, si prevede la coassicurazione dei rischi non di mercato, a partire dal 1° gennaio 2021, ripartita tra SACE (10 per cento) e Stato (90 per cento) entro limiti stabiliti annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano di attività approvato dall'apposito Comitato interministeriale per il sostegno pubblico all'esportazione (istituito dalle disposizioni in esame). Osserva che a copertura degli impegni così assunti dallo Stato è istituito, a decorrere dal 2020, un Fondo (« nuovo Fondo »), alimentato con i premi versati per le garanzie e nel quale confluisce il Fondo già istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 260 del 2003 (« vecchio Fondo »). Si prevede altresì la possibilità per la SACE di rilasciare garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie per finanziamenti concessi alle imprese entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Rileva che sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale e che l'onere derivante da detta garanzia trova copertura nel fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del provvedimento in esame (rinvia in proposito alla relativa scheda, anche con riguardo alle richieste di chiarimenti ivi formulati). Vengono previste inoltre la riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni in essere assunti da SACE al 9 aprile 2020, senza remunerazione per lo Stato, e il contestuale trasferimento del 90 per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche al MEF e la riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni assunti dalla SACE nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, con remunerazione concordata con la stessa

SACE, e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata a spesa. Segnala che dal combinato disposto dei commi 3 e 5 si evince che la copertura è a valere sul « nuovo Fondo ». In proposito reputa comunque utile una conferma. Si prevede altresì la garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico già autorizzate o ammissibili ai sensi della delibera CIPE n. 75 del 2019, e ulteriori operazioni deliberate da SACE entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino all'importo massimo di 2,6 miliardi (evidenzia che anche tale impegno parrebbe assunto a valere sul « nuovo Fondo »: sul punto ritiene necessario acquisire una conferma). Si prevede altresì la possibilità per il MEF di rilasciare, per l'anno 2020, la garanzia statale per altre operazioni di SACE nei settori crocieristico e difesa, con copertura a valere sul « nuovo Fondo » e viene quindi istituito – come sopra anticipato – un fondo (« nuovo Fondo ») alimentato con i premi riscossi dalla SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla SACE, in cui confluiranno anche le risorse già presenti sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 (« vecchio Fondo ») pari, secondo quanto informa la relazione tecnica, a euro 1.591.927.899,59 alla data del 3 aprile 2020. In proposito evidenzia altresì: con riferimento all'operare della garanzia dello Stato sulle garanzie concesse da SACE a banche e istituzioni finanziarie nel limite di 200 miliardi di euro, coperta a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, che la misura opera a decorrere dal 1° gennaio 2021, mentre il fondo è dotato per il solo anno 2020. Segnala che tale circostanza sembra riferibile alla costituzione di un'apposita contabilità di tesoreria, che consente di prescindere dal criterio di annualità. Con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni in essere assunti dalla SACE alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, segnala che, sulla base dei dati riportati dalla relazione tecnica, verrebbe riassicurato un importo di circa 100 miliardi (25

miliardi considerando il solo « Erogato »). Al riguardo reputa necessario che vengano forniti dati ed elementi al fine di verificare la possibilità per lo Stato di far fronte agli oneri derivanti dalla predetta riassicurazione, tenuto conto che, come previsto dalla norma, tale forma di riassicurazione opera senza remunerazione per lo Stato. In particolare, considera opportuno che siano forniti elementi informativi in merito alle riserve tecniche che verrebbero trasferite al MEF per la copertura dei relativi rischi e alla loro congruità rispetto ai rischi riassicurati. In proposito rileva che, sulla base dei dati riportati sul sito SACE, le riserve tecniche nel 2018 ammontavano a 3.244 milioni di euro; con riferimento alla garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico, prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica in ordine alle valutazioni pervenute dalla SACE sulle perdite attese aggiornate relative alle nuove operazioni deliberate, e sul potenziale deterioramento delle perdite attese dello *stock* trasferito al MEF e perfezionato a tutto il 29 febbraio 2020, in base alle quali dovrebbe risultare sufficiente la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003. Ritiene tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se, ai fini della valutazione siano state considerate anche le operazioni successive al 29 febbraio 2020, che la norma consente di riassicurare e la relazione tecnica parrebbe non considerare esplicitamente; con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, pur rilevando che la disposizione, di carattere transitorio, appare configurata in termini discrezionali e non obbligatori, rileva comunque l'opportunità di acquisire elementi informativi circa la possibilità per lo Stato di far fronte ai suddetti impegni, tenuto conto, fra l'altro, che le risorse già giacenti sul « vecchio Fondo », da trasferire sul « nuovo Fondo », sarebbero utilizzate, secondo i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, a copertura dei rischi connessi

alla concessione della garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore assicurativo; con riferimento al nuovo sistema di coassicurazione introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021, non ha osservazioni da formulare in quanto, ai sensi del nuovo comma 9-*bis*, gli impegni risultano fissati nell'ambito di appositi limiti stabiliti annualmente con la legge di bilancio e la loro assunzione appare configurata come di carattere discrezionale; per quanto riguarda l'istituzione del nuovo Comitato per il sostegno all'esportazione, pur rilevando che il nuovo comma 9-*sexies* reca una clausola volta ad escludere la corresponsione di emolumenti, osserva che la formulazione utilizzata – a differenza di quella per prassi contenuta in norme analoghe – non esclude espressamente e distintamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese ulteriori rispetto a quelli già spettanti a legislazione vigente. Ritiene quindi che andrebbe chiarito se taluni di tali emolumenti possano essere corrisposti, indicando, eventualmente, le corrispondenti risorse disponibili a tal fine. Inoltre, al fine di suffragare la clausola di invarianza, ritiene opportuno acquisire la conferma che l'avvalimento delle amministrazioni partecipanti possa effettivamente avere luogo ad invarianza di risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 10 dell'articolo 2 provvede all'onere derivante dall'attribuzione dell'incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza a società a totale partecipazione pubblica, finalizzato alla predisposizione dello schema di convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e SACE, di cui al comma 1, lettera *b*), capoverso comma 9-*quinquies*, del medesimo articolo 2. A tale onere, nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, relativo alla SACE S.p.A., non ha osservazioni da formulare.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 4, relativo alla sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme incidono solo sulle modalità di sottoscrizione di alcuni tipi di contratti stipulati con banche e intermediari finanziari.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 5, relativo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme rinviando l'entrata in vigore di disposizioni a cui non erano ascritti effetti finanziari e considerato che la relazione tecnica afferma che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali, interessati dalle norme, vengono garantiti attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, che reca disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme intervengono sulla disciplina che regola il funzionamento di organismi privati.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7, che reca disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, che prevede disposizioni temporanee in materia di finanziamenti a società, non ha osservazioni da formulare in linea generale, dal momento che le norme intervengono sulla disciplina che regola rapporti finanziari tra privati; non ha altresì osservazioni da formulare limitatamente al caso delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, cui la disciplina del codice civile risulta applicabile, salvo deroghe, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nel presupposto – sul quale considera opportuno acquisire una conferma – che la norma non sia idonea a produrre effetti

onerosi, in termini di competenza o di cassa, per le amministrazioni che abbiano effettuato finanziamenti nel 2020. In ordine a quanto evidenziato ritiene utile acquisire la valutazione del Governo.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 9, che reca disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, non formula osservazioni, considerata la natura procedurale delle disposizioni e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali previsti dalla norma potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, in materia di dichiarazione di fallimento e di stato di insolvenza, prende atto della natura procedurale delle disposizioni e di quanto affermato dalla relazione tecnica. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto che – come precisato dalla relazione tecnica – una volta terminata l'efficacia temporanea delle previsioni normative introdotte, la situazione straordinaria determinatasi a carico degli uffici giudiziari coinvolti potrà essere gestita attraverso l'adozione di opportune misure organizzative delle strutture nell'ambito delle risorse umane e strumentali già a disposizione degli uffici.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 11, che prevede la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, prende atto del carattere infrannuale del differimento dell'incasso e non formula osservazioni, anche alla luce delle considerazioni riportate nella relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, relativo al Fondo solidarietà mutui « prima casa », pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, rileva che la relazione tecnica riferita all'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha fornito elementi relativi alla congruità dello stanziamento – 400 milioni nel 2020 – rispetto alle esigenze di po-

tenziamento del Fondo solidarietà mutui prima casa. In proposito, pur evidenziando che il Fondo opera nel limite delle risorse disponibili, ritiene utile chiarire se, nelle suddette valutazioni, siano state considerate le fattispecie ricomprese dalla norma in esame. Diversamente, per effetto delle disposizioni in esame – che, per quanto attiene al comma 1, sembrano caratterizzarsi come disposizioni interpretative, con effetti quindi retroattivi – si determinerebbe un ampliamento della platea interessata e delle ipotesi di accesso rispetto a quanto originariamente previsto, con conseguente possibile venir meno della congruità dello stanziamento previsto rispetto alle finalità dell'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020. In proposito considera necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Per quanto concerne l'articolo 13, relativo al Fondo centrale di garanzia PMI, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione prevede un potenziamento ed un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, riproducendo l'impianto e parte dei contenuti di questa norma e abrogandola contestualmente. Per le relative finalità, sono assegnati al Fondo di garanzia 1.729 milioni di euro per l'anno 2020. La relazione tecnica indica gli effetti finanziari delle disposizioni in esame in termini differenziali rispetto a quelli già considerati in relazione al citato articolo 49. In proposito, per quanto riguarda l'entità degli stanziamenti, pur rilevando che i meccanismi di garanzia dovrebbero operare nel limite delle risorse disponibili, rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni esaustive sulle valutazioni alla base degli incrementi previsti in relazione alle singole innovazioni introdotte, limitandosi ad indicare l'importo corrispondente all'incremento dell'onere stimato. Con specifico riguardo agli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica, osserva che, coerentemente con quanto previsto nel

quadro finanziario del decreto-legge n. 18 del 2020, l'importo stanziato ad incremento del Fondo di garanzia PMI è scontato soltanto con riguardo al saldo netto da finanziare ed all'indebitamento netto. Pur rispondendo tale iscrizione alla prassi seguita in relazione ai finanziamenti del Fondo medesimo, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata previsione di effetti sul saldo di cassa, per esborsi connessi almeno ad una percentuale ritenuta probabile sulla base del prevedibile andamento, quantitativo e temporale, delle escussioni. Analoghe considerazioni riguardano le garanzie ISMEA, con riferimento alle quali, innovando rispetto al criterio seguito in occasione del decreto-legge n. 18 del 2020, il prospetto elimina gli effetti già stimati in termini di fabbisogno dal prospetto riepilogativo allegato allo stesso decreto-legge n. 18.

Per quanto attiene al maggior onere per 600 milioni – già individuato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 quale maggior fabbisogno derivante dall'esclusione dell'applicazione del cosiddetto « modulo andamentale » – ritiene opportuno acquisire la conferma che tale importo costituisce una delle componenti già incluse nello stanziamento iniziale di 1.500 milioni previsto dallo stesso articolo 49, tenuto conto che la relativa relazione tecnica non individua puntualmente le componenti che concorrono a determinare detto importo complessivo.

Sempre con riferimento agli oneri computati in relazione al predetto articolo 49 – i cui effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente imputabili alle norme in esame e la cui abrogazione concorre quindi alla copertura dell'articolo in esame – ritiene opportuno chiarire le ragioni per cui le minori entrate extra-tributarie derivanti dalla gratuità delle commissioni per il 2020 non sono registrate sul saldo di indebitamento netto ma solo sul saldo di fabbisogno.

Infine, con riguardo all'altra modalità di copertura, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 56, comma 6, del

decreto-legge n. 18 del 2020, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di stima idonei a confermare che tale utilizzo non incida sulle finalità di spesa originarie della norma da ultimo citata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 13 dell'articolo 13 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, per un importo pari a 1.729 milioni di euro per il 2020, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nonché dall'assegnazione di 100 milioni di euro per il medesimo anno all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai fini della concessione di garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione – disposta dal comma 12 del medesimo articolo 13 – dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia ») e, quanto a 249 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, rileva preliminarmente che l'abrogazione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente di recuperare risorse corrispondenti a quelle originariamente approntate per la sua copertura dall'articolo 126 dello stesso decreto-legge n. 18, pari complessivamente a 1.580 milioni di euro per il 2020, di cui 1.500 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e 80 milioni di euro per l'assegnazione ad ISMEA di risorse finalizzate alla concessione di garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca. Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non ha osservazioni da formulare, giacché l'articolo in esame, nel disporre l'abrogazione del citato articolo 49 ne riproduce sostanzialmente l'impianto, ampliandone la portata e l'ambito di applicazione. Da un punto di vista meramente formale, invece, ritiene necessario riformulare la disposizione in esame precisando che gli oneri coperti attraverso le citate risorse sono pari a 1.580 milioni di euro, in termini di

saldo netto e di indebitamento netto, giacché tale indicazione non risulta dal testo della disposizione stessa.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura, ricorda che l'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha stanziato 1,73 miliardi di euro per l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a supporto della moratoria straordinaria, fino al 30 settembre 2020, relativa alle passività delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19. La relazione tecnica allegata al presente provvedimento, in relazione all'utilizzo delle predette risorse, specifica che la complessiva riduzione di 300 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse di cui al citato articolo 56, comma 6 – comprensiva, oltre che degli oneri in commento, anche di quelli derivanti, per ulteriori 51 milioni di euro, dall'attuazione dei successivi articoli 14 e 41, alla cui illustrazione rinvia – si rende possibile in quanto « il potenziamento delle modalità operative e delle garanzie rilasciabili » dal Fondo per le piccole e medie imprese, disciplinato dall'articolo 13 ora in commento, « inducono ad assumere che il ricorso al beneficio della moratoria » previsto dal suddetto articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 da parte dei potenziali beneficiari « sarà meno diffuso e per importi inferiori a quelli originariamente stimati al momento dell'adozione » del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, ciò anche in considerazione della « maggiore durata dei finanziamenti coperti » dal Fondo per le piccole e medie imprese, come ridisegnato dalla norma in esame, « rispetto al termine ravvicinato del 30 settembre 2020 previsto per la moratoria ». Tutto ciò considerato, non ha pertanto osservazioni da formulare riguardo alla modalità di copertura in esame.

In merito all'articolo 14, relativo ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e ai contributi in conto interessi, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito se le garanzie attivabili ai sensi delle norme

in esame siano limitate a 30 milioni di euro ovvero possano essere attivate per importi superiori, a valere sull'intera disponibilità del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, precisando in tal caso fino a quale misura. Segnala, inoltre, che la relazione tecnica assume che la dotazione di 30 milioni consenta l'attivazione di finanziamenti per 90 milioni: premessa l'opportunità di un chiarimento riguardo alle ipotesi alla base di tale assunzione, osserva che le norme non fissano espressamente un limite all'entità dei finanziamenti erogabili. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti elementi a sostegno dell'effettiva possibilità di limitare l'escussione delle garanzie alla dotazione fissata. Osserva, infine, che in relazione all'erogazione di finanziamenti garantiti, ai sensi del comma 1, il prospetto riepilogativo degli effetti non contabilizza alcun effetto in termini di fabbisogno nel corso del triennio. Considerato che la relazione tecnica stima un tasso di rischio di circa il 33 per cento a fronte di prestiti quinquennali, ritiene che andrebbero esplicitati gli elementi che inducono ad escludere l'escussione di garanzie nel corso del triennio, data la mancata contabilizzazione di effetti in termini di fabbisogno nel prospetto riepilogativo. Per quanto riguarda la copertura, parzialmente posta a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 13.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 3 dell'articolo 14 provvede agli oneri, pari complessivamente 35 milioni di euro per l'anno 2020, derivanti da finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti previsti dal medesimo articolo 14, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, per 5 milioni di euro per l'anno 2020 in soli

termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto già detto con riferimento all'articolo 13, comma 13. Da un punto di vista formale, invece, rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame precisando, da un lato, che gli oneri di cui trattasi sono pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, e a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020 in termini di fabbisogno, dall'altro, che ad essi si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, quanto a 5 milioni di euro in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13 – analogamente a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 13 – anziché mediante utilizzo delle risorse di cui al predetto comma 12, posto che quest'ultimo non prevede lo stanziamento di risorse.

Per quanto concerne l'articolo 16, recante modifiche al decreto-legge n. 21 del 2012, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla lettera e) del comma 1, che prevede l'obbligo di vari soggetti, fra i quali anche amministrazioni pubbliche, di fornire dati ai fini dell'esercizio dei poteri speciali su richiesta del gruppo di coordinamento e consente alla Presidenza del Consiglio di stipulare convenzioni con enti di ricerca, ritiene opportuno acquisire elementi volti a confermare, da un lato, che le amministrazioni possano fronteggiare gli adempimenti così introdotti ad invarianza di risorse e, dall'altro, che – anche in mancanza di un'esplicita previsione normativa e di elementi forniti dalla relazione tecnica – le convenzioni debbano essere stipulate senza nuovi o maggiori oneri per la Presidenza del Consiglio.

Con riferimento alle altre disposizioni, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale delle previsioni e della neutralità finanziaria ascritta alle disposizioni originarie e a quelle modificative aventi il medesimo o analogo oggetto.

Riguardo all'articolo 17, che reca modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 1998, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le norme in esame ampliano i presupposti per l'esercizio, da parte della CONSOB, di poteri già previsti dall'articolo 120 del testo unico della finanza: in proposito evidenzia altresì che all'articolo novellato non sono stati ascritti effetti finanziari, che i compiti in esame sono già esercitati dalla CONSOB e che la CONSOB è in ogni caso un soggetto esterno al perimetro degli enti rilevanti ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione (Elenco pubblica amministrazione ISTAT).

Riguardo all'articolo 18, che prevede la sospensione di versamenti tributari e contributivi, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma, in quanto la ripresa dei versamenti consente il recupero degli importi sospesi entro l'anno 2020. Segnala, tuttavia, che il progressivo ampliamento del periodo di sospensione per effetto di successivi provvedimenti – quali il decreto-legge n. 9 del 2020, il decreto-legge n. 18 del 2020 e, da ultimo, il provvedimento in esame – comporta sia un incremento dell'importo complessivo che i soggetti dovranno pagare al momento della ripresa dei versamenti, sia un differimento della data in cui la ripresa dei versamenti potrà essere effettuata. Pertanto, considera opportuno acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di riscossione nell'anno dell'intero ammontare di tributi e contributi oggetto di sospensione, in considerazione sia dell'ammontare dei tributi sospesi sia del progressivo slittamento della data di ripresa dei versamenti verso scadenze più prossime alla fine del 2020, rilevando che per la generalità dei contribuenti, in caso

di rateizzazione, l'ultima rata scade nel mese di ottobre 2020. In questa ottica, per quanto concerne le informazioni fornite dalla relazione tecnica circa l'ammontare stimato dei versamenti sospesi, ai fini della verifica delle stime riportate, ritiene utile acquisire informazioni di maggior dettaglio, tenuto conto che per le ritenute la relazione tecnica fornisce il risultato di «elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica» e, per i dati contributivi, la relazione tecnica si limita ad illustrare la procedura adottata per la stima. Inoltre, ritiene che andrebbe precisato se la stima dei contributi previdenziali includa sia le quote del lavoratore e del datore di lavoro, indicando in tal caso il dato riferito a ciascuna componente.

Relativamente all'articolo 19, che prevede la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla norma in quanto la ripresa dei versamenti consente il recupero degli importi sospesi entro l'anno 2020. Segnala in proposito che l'ampliamento di ulteriori due mesi del periodo di sospensione rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 – 17 marzo 2020-31 marzo 2020 – comporta sia un incremento dell'importo complessivo delle ritenute non operate che i soggetti dovranno pagare alla scadenza prevista, sia un differimento della data in cui la ripresa dei versamenti potrà essere effettuata. Ritiene pertanto che andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo alla prudenzialità dell'ipotesi assunta circa la possibilità, per i contribuenti interessati, di effettuare l'intero versamento nell'anno. Evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica fornisce il valore stimato delle ritenute non operate limitandosi ad illustrare la procedura adottata. In proposito, considera utile acquisire informazioni di dettaglio quali, ad esempio, il numero dei contribuenti interessati ed i criteri adottati per la stima dell'importo mensile.

In merito all'articolo 20, relativo al metodo previsionale degli acconti di giu-

gno, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi qualora l'acconto d'imposta versato dal contribuente risulti non inferiore all'80 per cento di quello determinato con riferimento al periodo d'imposta in corso (cosiddetto «metodo previsionale»). In proposito – tenuto conto che le disposizioni sembrano consentire, nella sostanza, il versamento di un acconto di imposte inferiore fino al 20 per cento rispetto a quello determinato con il metodo previsionale – rileva che le stesse:

comportano effetti finanziari infrannuali, nell'ipotesi in cui siano applicabili esclusivamente alla prima rata di acconto, ovvero giugno 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Tale interpretazione, desumibile dalla rubrica della norma, non corrisponde tuttavia a quanto indicato letteralmente dalla disposizione che fa riferimento alla misura dell'acconto, senza distinguere tra prima e seconda rata;

appaiono suscettibili invece di determinare una riduzione del gettito tributario 2020, qualora siano riferite al valore complessivo degli acconti delle imposte dirette e dell'IRAP – prima e seconda rata – scadenti, rispettivamente, a giugno e a novembre 2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Sul punto considera necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo ai fini di una verifica dell'effettivo impatto delle disposizioni in termini di gettito.

Inoltre, fa presente che la relazione tecnica assume la neutralità finanziaria della disposizione sulla base dei possibili comportamenti delle imprese. In proposito rileva che la disposizione, avendo carattere generale, trova applicazione nei confronti di tutti i contribuenti e non esclusivamente delle imprese. Anche in merito a tale aspetto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di verificare i possibili conseguenti effetti finanziari.

Infine, considera opportuna una precisazione in merito alle imposte cui si applica la norma in esame, tenuto conto che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 afferma che l'ambito applicativo include anche l'imposta sostitutiva per i cosiddetti « forfetari », la cedolare secca, l'IVIE e l'IVAFE.

Riguardo all'articolo 21, relativo alla rimessione in termini per i versamenti, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, tenuto conto del periodo del differimento e della circostanza che i versamenti dovranno in ogni caso essere effettuati entro il corrente anno.

In merito all'articolo 23, che prevede la proroga di certificati emessi, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 97, nel mese di febbraio 2020, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma interviene sulla disciplina di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli appalti alla quale, nel suo complesso, sono stati attribuiti rilevanti effetti di maggior gettito, ovvero 453 milioni nel 2020, 910 milioni nel 2021 e 713 milioni annui dal 2023. In proposito, ritiene quindi che andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere che le disposizioni in esame possano incidere sul maggior gettito da emersione scontato in fase di introduzione della predetta disciplina finalizzata al contrasto di fenomeni elusivi.

Relativamente all'articolo 24, in materia di credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che i termini differiti dalla disposizione sembrano riguardare adempimenti preordinati al riconoscimento e non anche al momento della fruizione dello stesso. In tal senso dalle disposizioni non sembrerebbero discendere, in linea di principio, effetti negativi di gettito. Tuttavia, con riferimento alla quota dei contribuenti che, avendo acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, non sarebbero stati in grado di procedere entro un anno alla vendita dell'abitazione ancora in possesso, la sospensione in esame è suscettibile di determinare rinvii, di

carattere anche ultrannuale, dei pagamenti dovuti per la decadenza dal beneficio. In merito alle relative conseguenze di gettito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Riguardo all'articolo 25, che reca misure di assistenza fiscale a distanza, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 26, che prevede semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che alla norma sulla quale si interviene – termini di versamento dell'imposta di bollo di importo esiguo sulle fatture elettroniche – non sono stati ascritti finanziari. Segnala peraltro che, in base alle modifiche introdotte, in caso di imposta di bollo di modico valore, l'ammontare riferito al quarto trimestre verrebbe versato nell'anno successivo a quello di riferimento, essendo venuta meno la previsione del pagamento a saldo entro il 16 dicembre. Ritiene pertanto che andrebbe escluso che ciò possa determinare effetti apprezzabili sul gettito.

Per quanto concerne l'articolo 27, relativo alla cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole, in merito ai profili di quantificazione la relazione tecnica evidenzia che la disposizione « comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati » e per tale motivo non ascrive alla stessa effetti finanziari. Tale affermazione sembrerebbe quindi presupporre che i medicinali considerati – oggetto di cessione gratuita ad uso compassionevole – non sarebbero comunque stati posti in vendita. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi diretti a suffragare l'ipotesi implicitamente assunta dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che la disposizione è introdotta a regime e non è riferita alla momentanea situazione di emergenza sanitaria.

Riguardo all'articolo 28, che reca modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici, in merito ai profili di quantificazione rileva che la relazione

tecnica non fornisce gli elementi di stima idonei a verificare l'invarianza finanziaria affermata. Considera pertanto necessario acquisire i dati e le ipotesi sottostanti la predetta stima di neutralità.

Inoltre, in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

Evidenzia, in via preliminare, che alla norma originaria – sulla quale si interviene – sono stati ascritti sia effetti positivi di gettito – 12,3 milioni per il 2020 e 2,1 milioni annui dal 2021 riferiti all'imposta sostitutiva – sia effetti negativi di gettito, dal 2022, riferiti all'IRPEF ordinaria. La relazione tecnica riferita alla norma in esame afferma che « la relazione tecnica originaria all'articolo 32-*quater* del decreto-legge n. 124 del 2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici. Pertanto, alla modifica proposta non si ascrivono effetti finanziari. » Tale affermazione sembrerebbe riferita alle modifiche introdotte dal comma 1, lettera *a*), che estendono il regime fiscale in esame ai dividendi distribuiti alle società semplici da qualunque soggetto IRES. Premessa la necessità di una conferma in proposito, evidenzia che la stima originaria sembrerebbe quindi includere anche gli effetti positivi attribuibili alla norma in esame. Al riguardo considera opportuno un chiarimento.

Inoltre, segnala che la norma in esame introduce un regime transitorio (comma 2-*bis*) non previsto nella norma sulla quale si interviene. Tenuto conto che alla norma originaria sono stati ascritti effetti di maggior gettito dal 2020 (imposta sostitutiva) ed effetti di minor gettito dal 2022 (imposta ordinaria IRPEF), e che in base al regime transitorio introdotto, ai dividendi riferiti ad utili progressi si applica la previgente disciplina, ritiene che andrebbero fornite informazioni riguardo agli elementi a supporto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la misura « di fatto cristallizza quanto già immanente nell'ordinamento », afferma-

zione questa su cui si basa l'assunzione di neutralità finanziaria evidenziata dalla stessa relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 29, che reca disposizioni sul processo tributario, sulla notifica di atti sanzionatori relativi al contributo unificato e sulle attività del contenzioso degli enti impositori, in merito ai profili di quantificazione rileva che il processo telematico tributario è già operante a legislazione vigente ed obbligatorio nella generalità dei casi, salve eccezioni. Non ha quindi osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che le attività telematiche rese obbligatorie dal comma 1 possano essere effettuate dalle amministrazioni interessate utilizzando le risorse disponibili a normativa vigente.

Non formula osservazioni inoltre riguardo al comma 2, tenuto conto che, per l'amministrazione, lo stesso configura un'opzione facoltativa e non un adempimento obbligatorio e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che dalla norma attende risparmi prudenzialmente non quantificati.

Infine, non ha nulla da osservare in merito al comma 3, tenuto conto che lo stesso anticipa il termine di cessazione della sospensione processuale per le parti del giudizio tributario: ritiene che sarebbe tuttavia necessario, stante un refuso nel testo pubblicato, chiarire se il termine sia quello del 15 o dell'11 maggio 2020.

Riguardo all'articolo 30, relativo al credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, tenuto conto che il credito d'imposta è fruibile entro un limite massimo di spesa e che la norma rinvia, per le modalità applicative, ad un decreto ministeriale da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 il quale, a sua volta, stabilisce che le modalità attuative devono assicurare il rispetto del limite di spesa.

In merito all'articolo 31, relativo al potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1,

considerato che il maggior onere recato dalla norma è posto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che il suddetto importo possa effettivamente rendersi disponibile per le finalità previste dalla disposizione attraverso una rimodulazione di altre voci di bilancio dell'Agenzia, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa disciplinati a normativa vigente. Tanto premesso, ritiene che andrebbe altresì confermato che l'iscrizione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sia stata effettuata in ragione della deroga ai limiti prefissati a legislazione vigente per i trattamenti accessori.

In merito all'omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disposta dal comma 3, evidenzia che il medesimo comma prevede che alla stessa si provveda nell'ambito del fondo delle risorse decentrate e nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica — che nel ribadire il contenuto della disposizione ne afferma la neutralità finanziaria — considera opportuno che venga fornita una stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con specifico riferimento all'impatto che la stessa è suscettibile di determinare sul trattamento economico complessivo dei medesimi dipendenti dell'Agenzia. Inoltre, analogamente a quanto osservato in merito al comma 1, ritiene che andrebbe confermato che alle nuove eventuali esigenze di spesa determinate dalla disposizione si possa effettivamente provvedere attraverso una rimodulazione degli utilizzi del fondo del Fondo risorse decentrate, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa già disciplinati a normativa vigente. Tali chiarimenti appaiono opportuni considerato che, per effetto del comma 1, si prevede un incremento delle risorse del Fondo risorse decentrate per il solo 2020, mentre l'omogeneizzazione disposta dal comma 3

opera in via permanente a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda la divergenza, rilevabile dal prospetto riepilogativo, fra gli effetti netti ascritti per il 2020 — ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto — all'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, in misura di 4,1 milioni e quelli imputati all'articolo in esame — che riproduce il citato articolo 70 con contestuale abrogazione — in misura di 4,2 milioni, non formula osservazioni tenuto conto che l'arrotondamento ha per effetto la registrazione prudenziale della spesa in misura maggiore.

In merito ai profili di copertura finanziaria evidenzia che l'articolo 31, comma 1, incrementa di 8 milioni di euro per il 2020 le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sui finanziamenti della stessa Agenzia, provvedendo alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, disposta ai sensi del successivo comma 2. Al riguardo, per quanto concerne l'utilizzo dei finanziamenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli allo scopo di incrementare il Fondo risorse decentrate della stessa Agenzia, ritiene necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa dell'ente medesimo. In merito alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, invece, non ha osservazioni da formulare, posto che le risorse utilizzate erano state stanziare per le medesime finalità di cui alla disposizione in commento.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 32, recante misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza, fa presente che le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario sono demandate ad un

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Osserva che l'invarianza finanziaria di tale meccanismo è pertanto affidata ad una procedura che rinvia ad una fonte subordinata gli elementi essenziali per la definizione della spesa in questione. Pertanto né dalla norma né dalla relazione tecnica è possibile, a suo parere, desumere elementi idonei a determinare, in sede di verifica parlamentare delle quantificazioni, l'effettiva neutralità delle disposizioni in esame. In proposito reputa quindi opportuno acquisire elementi di valutazione del Governo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 33, comma 1, recante proroga di organi e rendiconti, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di rendiconti, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Per quel che attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 34, in materia di divieto di cumulo di pensioni e redditi, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte a chiarire la portata applicativa delle disposizioni in materia di riconoscimento dell'indennità concessa a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020. In proposito, premessa l'opportunità di un chiarimento riguardo all'effettiva portata normativa delle disposizioni, che sembrano assumere effetti retroattivi, evidenzia che le stesse dovrebbero essere volte ad escludere il beneficio per professionisti titolari di trattamento pensionistico. Ove acquisita conferma al riguardo, non formula osservazioni atteso che le risorse destinate alle finalità in esame, definite con decreto interministeriale, rientrano nel limite di

spesa (300 milioni di euro per l'anno 2020), di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 36, concernente termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare, prende atto del carattere prevalentemente procedurale delle norme in esame evidenziato dalla relazione tecnica. Evidenzia, peraltro, che la proroga della sospensione dei termini processuali disposta può considerarsi neutrale a condizione che la stessa non determini, al termine del periodo di sospensione, riflessi sui fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio per gli organi giudiziari e che le misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari in modo da evitare assembramenti possano essere disposte nell'ambito risorse disponibili a legislazione vigente. In merito all'effettiva possibilità che dette condizioni si realizzino reputa opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 37, concernente termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, non formula osservazioni, tenuto conto della durata della sospensione, del carattere ordinamentale delle disposizioni e del fatto che alla disposizione oggetto di proroga di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 38, recante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, con riferimento ai commi 1, 2 e 6: non appaiono peraltro evidenti, a suo parere, i criteri di quantificazione utilizzati ai fini della determinazione degli oneri ascritti alle medesime disposizioni. A tale riguardo ritiene necessario acquisire un chiarimento anche in considerazione del fatto che la norma determina un'accelerazione delle procedure di negoziazione contrattuale nel settore sanitario, prevedendo il

pieno recepimento delle ipotesi di adeguamento contenute in uno specifico Atto di indirizzo contrattuale che, in base a quanto previsto dalla vigente disciplina, dovrebbe svolgere solo funzioni introduttive nel processo negoziale. Al riguardo, stante il tenore letterale della norma (che riferisce solamente l'avvenuta acquisizione del parere positivo del Governo sul medesimo atto di indirizzo), in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica non appare evidente, a suo parere, se i costi contrattuali delle ipotesi di accordo siano stati verificati – come prescritto dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – ai fini della certificazione della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione economica e di bilancio. In proposito giudica necessario acquisire ulteriori elementi per escludere spese eccedenti quelle già scontate sulla base della vigente normativa. Non ha alcunché da osservare, infine, con riguardo al comma 5, che consente un'ulteriore finalizzazione, di carattere facoltativo, di risorse già stanziata a legislazione vigente.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 39, in materia di procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche, non ha osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni in esame introducono procedure amministrative semplificate (rispetto alla normativa vigente) a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l'utilizzo di attrezzature radiologiche da parte delle strutture sanitarie limitatamente al periodo dello stato di emergenza sul territorio nazionale.

Per quel che concerne i profili di quantificazione dell'articolo 40, in materia di sperimentazione e uso compassionevole di medicinali, evidenzia che gli adempimenti indicati appaiono riconducibili ai compiti istituzionali degli enti coinvolti e che già a legislazione vigente (articolo 7 del decreto legislativo n. 211 del 2003, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali) è previsto il ruolo di un Comitato etico coordinatore in caso di sperimentazione multicentrica. Non formula pertanto

osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma – dell'effettiva possibilità per i diversi soggetti interessati di provvedere ai predetti adempimenti nel quadro delle risorse già esistenti. Ciò anche con riguardo alle funzioni del Comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 41, in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva preliminarmente che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 estendono l'erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020) nonché della cassa integrazione in deroga (articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020) anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, qualora i datori di lavoro sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Rammenta che la normativa previgente limitava invece l'erogazione ai soggetti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. In proposito, rileva che l'accesso agli ammortizzatori sociali in questione è concesso nell'ambito di specifici limiti di spesa, cui sono associati un monitoraggio e un meccanismo di salvaguardia ad opera dell'INPS, volti a garantire il rispetto di detti limiti. Ciò premesso, giudica tuttavia opportuno acquisire elementi volti a confermare la compatibilità dei predetti limiti di spesa con la potenziale estensione delle platee di soggetti interessati alle misure di integrazione al reddito, derivante dalle disposizioni in esame. Per quanto attiene al comma 3, segnala che le disposizioni prevedono che le domande per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, siano esenti dall'imposta di bollo. In proposito prende atto della quantificazione fornita (16 milioni di euro per il 2020) dalla relazione tecnica, che afferma che il numero delle richieste è stato cal-

colato «sulla base dei dati acquisiti dall'INPS, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga». Tuttavia, poiché i dati in questione sembrano far riferimento al 2019, ritiene utile acquisire conferma circa la prudenzialità di tale stima, atteso che le misure di contenimento dell'epidemia, sia in Italia che nel resto del mondo, potrebbero aver inciso in senso crescente sulla dinamica delle domande di cassa integrazione e che l'onere per il bollo non è soggetto a limiti di spesa. Per quanto riguarda la copertura, parzialmente posta a valere sulle risorse di cui all'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 13.

In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 41 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, relativi all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate dai datori di lavoro che, a causa della crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ricorrono alle misure speciali relative agli ammortizzatori sociali previste dalla decretazione d'urgenza connessa alla situazione emergenziale, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020. Rileva, inoltre, che il medesimo comma 4 dell'articolo 41 provvede alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 49 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto già detto con riferimento all'articolo 13, comma 13. Da un punto di vista formale, invece, rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame precisando che gli oneri di cui trattasi sono costituiti da minori entrate e che ad esse, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, si provvede mediante «corrispondente» riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decre-

to-legge n. 18 del 2020 e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13 – analogamente a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 13 – anziché mediante utilizzo delle risorse di cui al predetto comma 12, posto che quest'ultimo non prevede lo stanziamento di risorse.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 42, in materia di commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), non formula osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma in esame. Evidenzia, in particolare, che la relazione tecnica riferisce che l'onere derivante dalla previsione di un'indennità per il Commissario straordinario risulta compensato da risparmi di spesa relativi al mancato pagamento dei compensi previsti a norma dello statuto di AGENAS per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione del medesimo ente che, con la nomina del Commissario, decadranno automaticamente. Andrebbero tuttavia acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che l'esercizio delle funzioni e delle attività commissariali, come definite ai sensi dei commi 2 e 3 possano essere attuate in condizioni di neutralità finanziarie e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione di AGENAS, a legislazione vigente.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie, rileva che l'articolo 43 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Atto n. 149.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore nella seduta precedente, segnala che la Commissione, in quanto gestore della rete, provvederà alla implementazione della rete elettronica unionale dei certificati di qualificazione, di cui all'articolo 7, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni nazionali competenti, giacché, una volta predisposta l'interfaccia di collegamento, l'amministrazione provvederà ad alimentare la rete con

i dati necessari avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le modifiche alla carta di qualificazione del conducente previste dall'articolo 8, ritiene che occorra tener conto del fatto che la qualificazione dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE, modificata con la direttiva oggetto di recepimento da parte del presente provvedimento, è dimostrata, ordinariamente, con l'apposizione del codice unionale armonizzato « 95 » direttamente sulla patente di guida.

Fa presente che le carte di qualificazione del conducente vengono pertanto rilasciate in pochissimi casi residuali, specificatamente per conducenti non residenti in uno Stato dell'Unione europea e quindi muniti di una patente rilasciata dallo Stato nel quale hanno posto la residenza, ma che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita in Italia.

Segnala che la predisposizione delle carte (meno di 100 all'anno) non comporta quindi implementazioni dei sistemi di stampa sia per l'irrisorietà del numero delle carte stampate, sia perché prevedere sulla facciata delle carte di qualificazione nuove indicazioni e diciture, come previsto dall'articolo 8, richiede mere modifiche di carattere grafico da cui derivano attività che potranno essere svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che le attività previste per l'adeguamento delle procedure informatiche di cui agli articoli 7, 9 e 10 comportano oneri modesti, quantificabili in circa 80.000 euro, giacché si tratta solo di aggiungere nuove funzioni al sistema Resper con il quale già si scambiano i dati sulle patenti – e non di implementarne l'*hardware* –, al fine di consentire anche l'interscambio dei dati relativi alle carte di qualificazione del conducente.

Fa presente che tali oneri graveranno sull'esercizio finanziario 2021 – il che risulta compatibile con la direttiva in esame, che prevede quale termine di attuazione della rete il 23 maggio 2021 – e,

stante la loro esiguità, ad essi potrà farsi fronte mediante una riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi a valere sullo stanziamento del capitolo 1277 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato « Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida », senza compromettere le finalità già previste a legislazione vigente.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Atto n. 149);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la Commissione, in quanto gestore della rete, provvederà alla implementazione della rete elettronica unionale dei certificati di qualificazione, di cui all'articolo 7, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni nazionali competenti, giacché, una volta predisposta l'interfaccia di collegamento, l'amministrazione provvederà ad alimentare la rete con i dati necessari avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

per quanto riguarda le modifiche alla carta di qualificazione del conducente previste dall'articolo 8, occorre tener conto del fatto che la qualificazione dei conducenti ai sensi della direttiva 2003/59/CE, modificata con la direttiva oggetto di recepimento da parte del presente provvedimento, è dimostrata, ordinariamente,

con l'apposizione del codice unionale armonizzato « 95 » direttamente sulla patente di guida;

le carte di qualificazione del conducente vengono pertanto rilasciate in pochissimi casi residuali, specificatamente per conducenti non residenti in uno Stato dell'Unione europea e quindi muniti di una patente rilasciata dallo Stato nel quale hanno posto la residenza, ma che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita in Italia;

la predisposizione delle carte (meno di 100 all'anno) non comporta quindi implementazioni dei sistemi di stampa sia per l'irrisorietà del numero delle carte stampate, sia perché prevedere sulla facciata delle carte di qualificazione nuove indicazioni e diciture, come previsto dall'articolo 8, richiede mere modifiche di carattere grafico da cui derivano attività che potranno essere svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

le attività previste per l'adeguamento delle procedure informatiche di cui agli articoli 7, 9 e 10 comportano oneri modesti, quantificabili in circa 80.000 euro, giacché si tratta solo di aggiungere nuove funzioni al sistema Resper con il quale già si scambiano i dati sulle patenti – e non di implementarne l'*hardware* –, al fine di consentire anche l'interscambio dei dati relativi alle carte di qualificazione del conducente;

tali oneri graveranno sull'esercizio finanziario 2021 – il che risulta compatibile con la direttiva in esame, che prevede quale termine di attuazione della rete il 23 maggio 2021 – e, stante la loro esiguità, ad essi potrà farsi fronte mediante una riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi a valere sullo stanziamento del capitolo 1277 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato « Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazio-

nale degli abilitati alla guida », senza compromettere le finalità già previste a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria.

Atto n. 164.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che oggetto di esame sono le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 6, riguardo al sistema sanzionatorio introdotto, che non si configura come sostitutivo di analoghe sanzioni preesistenti, e con riferimento all'articolo 7, riguardo alle attività di accertamento delle violazioni svolte dagli organi di controllo, le quali – secondo la stessa relazione tecnica – non producono costi aggiuntivi, non costituiscono una nuova funzione e sono coperte dalle risorse ordinarie.

Rileva, in particolare, che con riferimento alle sanzioni, la relazione tecnica precisa che la riassegnazione alla spesa dei proventi delle sanzioni riguarda le nuove

sanzioni introdotte e non determina, pertanto, una minore entrata per l'Erario, mentre affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato le sanzioni di cui alle leggi n. 874 del 1975 e n. 150 del 1992.

Pertanto, non formula osservazioni, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 10, del carattere ordinamentale delle disposizioni, che vedono come destinatari soggetti privati, e dell'assenza di effetti ascritti alla legge abrogata.

Propone quindi di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in oggetto.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

Atto n. 165.

(Rilievi alle Commissioni II e VIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, osserva che l'atto del Governo n. 165 reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega generale conferita al Governo per l'adozione della disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi contenuti in atti normativi dell'Unione europea, ordinariamente recata dalle leggi di delegazione europea. Nel caso di specie, la delega è conferita dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, che

delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti, tra l'altro, in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in questione, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Segnala che il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre è volto alla disciplina delle attività di « riciclaggio » delle navi al termine della loro vita utile, onde assicurare una corretta gestione delle operazioni di demolizione delle navi battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea, prendendo in considerazione, oltre gli aspetti ambientali, anche le condizioni degli impianti di demolizione delle medesime navi.

Evidenzia che lo schema di decreto legislativo disciplina, in particolare, il sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 13 del citato regolamento, che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato a tal fine di una specifica clausola di invarianza finanziaria (articolo 8).

In merito all'articolo 2, contenente definizioni, non ha nulla da osservare, ritenuta l'evidente portata definitoria e ordinamentale delle disposizioni in esame.

Relativamente agli articoli da 3 a 6, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di maggiori entrate « eventuali » per il bilancio dello Stato, riconducibili alla irrogazione delle sanzioni amministrative imputato al Capo XV delle entrate in occasione del riscontro di violazioni alla normativa di cui al Regolamento UE n. 1257/2013, non ha nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito al prevedibile impatto finanziario delle suddette disposizioni sanzionatorie, e tenuto

conto di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 7, ritiene utile l'acquisizione di un quadro informativo di massima circa lo stato del « riciclaggio » dei navigli registrati nella marina mercantile e da diporto italiana, ed una stima dei possibili introiti riconducibili alle più diffuse contestazioni di irregolarità da parte della competente Autorità amministrativa, a fronte delle infrazioni previste dalla normativa europea in questione.

Ciò detto, in particolare, dal momento che la stessa annessa relazione tecnica – in particolare in relazione all'articolo 7 – certifica che i controlli in materia già ad oggi rientrano nell'ambito dei controlli inerenti la materia della « sicurezza della navigazione » che sono svolti ai sensi della legislazione vigente dal Corpo delle Capitanerie di porto.

Riguardo all'articolo 7, concernente l'attività di controllo, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, per i profili di quantificazione, rinviando all'articolo 8 per l'esame dei profili tecnico contabili inerenti alla clausola di neutralità che accompagna il provvedimento, considera necessaria l'acquisizione in relazione alle disposizioni in esame di alcune informazioni, ad integrazione degli elementi forniti dalla relazione tecnica e a conferma della invarianza delle norme specificamente in esame.

In primis, con riferimento al comma 1, posto che ivi si prevede che ai controlli su navi e imbarcazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento UE possano essere adibiti sia personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto che ad unità appartenenti all'« organismo » a tal fine riconosciuto (e autorizzato), ritiene che andrebbero forniti elementi documentativi a conferma che entrambe le modalità di svolgimento dei suddetti compiti siano esperibili « ad invarianza d'oneri » a valere delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per l'Amministrazione.

Sul punto, premesso che la relazione tecnica specifica espressamente che le attività di controllo, verifica e rilascio della documentazione di sicurezza della flotta nazionale mercantile, nonché le attività di

controllo svolte nei confronti del naviglio straniero, rientrano già nell'ambito delle normali attività di *Port State Control* (PSC) e sono ad oggi svolte da personale del Corpo debitamente formato ed autorizzato quale « ispettore » dislocato in appositi nuclei istituiti a livello di Direzione Marittima, non prefigurandosi perciò elementi di « criticità » circa i compiti di controllo e tantomeno nel quadro delle « capacità di trattazione delle pratiche », rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità impone che tali affermazioni – allorché si sia in presenza di specifiche clausole di neutralità, come nel caso in esame – vadano sempre accompagnate dall'illustrazione di dati ed elementi che siano idonei a dimostrarne la sostenibilità. Non essendo, come noto, a tal fine considerabili utili delle affermazioni di « principio ».

Ritiene che la relazione tecnica andrebbe pertanto integrata da un quadro di sintesi delle unità lavorative del Corpo delle Capitanerie di Porto ad oggi assegnate a tali compiti presso i comandi competenti e da assicurazioni in merito ai fabbisogni operativi riconducibili alle norme in esame per ciascuna ripartizione del Corpo.

In proposito, venendo anche al comma 2, ritiene che andrebbe confermato che il previsto riconoscimento dei compiti di accertamento delle infrazioni, in capo al personale « civile » in forza al dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, presso i propri uffici centrali e periferici, possa essere effettivamente assicurato dall'Amministrazione avvalendosi del solo personale che è ad oggi in servizio e che i relativi adempimenti non determinano un fabbisogno aggiuntivo di unità lavorative.

Sul comma 3, prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la conferma di quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di Autorità amministrativa competente alla ricezione del rapporto di contestazione di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, non ha nulla da osservare.

Quanto al comma 4, ivi prevedendo la norma la riassegnazione delle maggiori entrate erariali, derivanti dalle sanzioni

irrogate nella materia in esame, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinandone l'importo agli stanziamenti volti al rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo previste e al finanziamento di misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi, ritiene che andrebbe comunque richiesto un quadro dettagliato dei capitoli che ne saranno interessati.

Per quanto riguarda l'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, dal punto di vista metodologico, ribadisce che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità prescrive che in presenza di disposizioni che risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica debba sempre accompagnarsi ad una valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché alla illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 157.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione un documento contenente gli elementi di risposta alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta precedente (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento testé depositati dalla rappresentante del Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso.**ERRATA CORRIGE AL DOCUMENTO**

A pagina 31, dalla quinta alla settima riga, le parole: « La componente stock-flow contribuirebbe all'aumento del rapporto debito/PIL per circa 0,3 punti percentuali. » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « La componente stock-flow smorzerebbe l'aumento del rapporto debito/PIL in misura pari a circa 0,3 punti percentuali. ».

A pagina 33, dalla quindicesima alla diciottesima riga, le parole: « La Relazione al Parlamento incrementa la deviazione temporanea di bilancio a ulteriori 55 miliardi in termini di indebitamento netto (pari a circa 3,3 punti percentuali di PIL) per il 2020 e 24,85 miliardi a valere sul 2021 (1,4 per cento del PIL). » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « La Relazione al Parlamento incrementa la deviazione temporanea di bilancio a ulteriori 55,3 miliardi in termini di indebitamento netto (pari a circa 3,3 punti percentuali di PIL) per il 2020 e 26,3 miliardi a valere sul 2021 (1,5 per cento del PIL) (1). ».

In calce alla medesima pagina 33, deve intendersi aggiunta la seguente nota:

« 1) La Relazione chiede l'autorizzazione al ricorso ad ulteriore indebitamento anche per anni successivi al 2021. Per dettagli si rimanda a quanto esposto nella Relazione stessa. ».

A pagina 75, nella TAVOLA II.2.a « PROSPETTIVE MACROECONOMICHE », le voci: « Livello », « Consumi privati », « Spesa della PA », devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Livello (1) », « Consumi privati (2) », « Spesa della PA (3) ».

A pagina 107, alla ventisettesima riga, le parole: « , per 0,04 punti percentuali del PIL. » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « , per 0,02 punti percentuali del PIL. ».

A pagina 108, nella TAVOLA III.6 DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER SOTTOSETTORE, il titolo deve intendersi sostituito dal seguente: « TAVOLA III.6 DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. »

In calce alla medesima pagina 108, alla nota n. 2), alla terza riga, le parole: « 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « 57,8 miliardi, di cui 43,5 miliardi ».

A pagina 132, dalla sesta alla decima riga, le parole: « La misura, inoltre, pone in capo al committente l'onere di effettuare il versamento delle ritenute da lavoro dipendente a carico dell'appaltatore o subappaltatore. Gli appaltatori o subappaltatori, a loro volta, potranno richiedere ai committenti di utilizzare come provvista per il versamento delle imposte corrispettivi non ancora pagati, evitando così ritardati pagamenti. » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « La misura, inoltre, ha previsto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Roma, 29 aprile 2020

APPUNTO

OGGETTO: Atto Governo 157. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Articolo	Osservazioni SBS	Parere Governo
Premessa dossier	Dato il complesso rilievo tecnico di molte previsioni inserite nel provvedimento e tenuto conto della configurazione quali adempimenti obbligatori di molte attività ivi disciplinate, andrebbero preliminarmente chiarite le ragioni per cui – a fronte di una clausola generale di non onerosità – ne sia stata prevista un'altra di carattere specifico riferita al solo Titolo XVI. Più in particolare, sarebbe necessario acquisire una conferma che a tutti i contenuti innovativi – rispetto alla normativa vigente – introdotti dal provvedimento in esame sia possibile dare effettiva attuazione nel quadro delle risorse già disponibili, avendo riguardo anche alle eventuali esigenze di adeguamento tecnico, strumentale e organizzativo che dalle stesse previsioni possono discendere.	RGS Si conferma che tutte le attività derivanti dal provvedimento in esame saranno svolte dai soggetti pubblici interessati con le risorse disponibili a legislazione vigente.
8-9	Andrebbe acquisita conferma che le attività in questione – che in base alla RT sono già previste a legislazione vigente – possano essere svolte dalle pubbliche amministrazioni competenti ad invarianza di risorse anche alla luce dell'impatto del complesso delle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame su criteri e modalità, anche di ordine tecnico, di esercizio delle funzioni medesime.	RGS - Min. Difesa Si conferma che le norme in esame hanno carattere ordinamentale e si fa presente che le funzioni contemplate dalle predette norme potranno essere svolte ad invarianza di risorse, nonostante siano state apportate modifiche di tipo tecnico ai criteri e alle modalità di esercizio delle medesime. In particolare, si rappresenta quanto segue. In applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e nei discendenti DPR n. 90 del 2010 e DM del 24.07.2007, il Ministero della difesa ha provveduto ad identificare gli organismi responsabili dell'attuazione della normativa in materia di protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti. Si

		ritiene che tale organizzazione sia adeguata ai contenuti dello schema di decreto legislativo in esame e non comporti oneri finanziari aggiuntivi.
14	Con riferimento all'articolo in esame (campagne statali e regionali di sensibilizzazione sul radon), per quanto riguarda le campagne statali, la RT fornisce assicurazioni circa le risorse disponibili nel bilancio ISIN per il 2020; tuttavia, trattandosi di un adempimento di carattere permanente, andrebbero forniti analoghi elementi con riguardo alle annualità successive, con particolare riguardo alla congruità e alla certezza delle risorse in questione. Inoltre, per quanto riguarda ISS e INAIL, la RT condiziona la neutralità finanziaria ad uno specifico presupposto, ossia che i relativi dati vengano forniti o resi accessibili ai due enti; pertanto, andrebbero acquisite informazioni circa la sussistenza e la permanenza nel tempo del predetto presupposto.	RGS – Min. Lavoro Si conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni previste dall'articolo in esame. Pertanto, si evidenzia che non vi è ragione di ritenere che le informazioni, previste dalle medesime disposizioni, non debbano essere rese accessibili dal Ministero della Salute.
16	Riguardo all'articolo in esame, che istituisce una sezione per il radon nella banca dati radioattività ambientale, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della sua istituzione: andrebbero tuttavia acquisiti elementi in merito alle attività di rilevazione e trasmissione dei relativi dati e alla effettiva possibilità di svolgere le stesse in condizioni di invarianza finanziaria.	Min. Lavoro Si precisa, in ordine al rilievo relativo all'articolo 16 (rectius 13), che la raccolta dei dati viene effettuata, a seguito della trasmissione da parte dei soggetti preposti all'effettuazione delle misurazioni, in modo informatizzato. Considerato che la banca dati è realizzata in modo informatico, sarà posto a disposizione dei soggetti preposti alle misurazioni ed alla conseguente trasmissione dei dati, un collegamento elettronico con accessi autorizzati per l'inserimento diretto dei dati rilevati. Tale attività, rientrando nell'incarico affidato ai soggetti chiamati all'effettuazione delle misure, nonché alla relativa valutazione delle stesse, non comporta costi ulteriori a carico dei datori di lavoro pubblici.
19	Con riferimento all'articolo in esame (campagne regionali per promuovere la misurazione del radon nelle abitazioni), la relazione tecnica si limita ad affermare che si tratta di attività istituzionali e che pertanto le stesse saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito, trattandosi di un nuovo adempimento di carattere obbligatorio, risulta necessario acquisire dati ed elementi di valutazione circa l'effettiva possibilità, per le regioni, di provvedervi senza fronteggiare nuovi oneri.	RGS Si conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni previste dall'articolo in esame.
30-35	Non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle norme e tenuto conto che le stesse pongono obblighi e divieti in capo a soggetti privati, mentre i compiti e le	RGS - MISE Si conferma la natura ordinamentale delle norme in esame le quali, come già rilevato dal Servizio Bilancio, pongono obblighi e divieti

	funzioni dei soggetti pubblici non appaiono sostanzialmente innovativi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. In proposito appare comunque opportuna una conferma.	in capo a soggetti privati, e prevedono compiti in capo a soggetti pubblici, che non appaiono sostanzialmente innovativi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.
37, 38, 43, 44	Con specifico riferimento agli articoli in esame la RT sottolinea che i relativi adempimenti saranno svolti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente: sarebbe utile in proposito acquisire ulteriori elementi a conferma dell'effettiva idoneità delle risorse esistenti a garantire tale neutralità.	<p>RGS - MISE</p> <p>Si conferma la neutralità finanziaria delle norme in esame. In particolare, si rappresenta quanto segue.</p> <p>Gli adempimenti disciplinati dagli articoli 37 e 38 sono già previsti dalla vigente disciplina (art. 18 e 18-bis del D.lgs. 230 del 1995) e pertanto continueranno ad essere espletati con le attuali risorse umane e finanziarie.</p> <p>L'articolo 43 riproduce le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1860 del 1962 (che viene abrogato) e dell'articolo 21 del D.lgs. n. 230 del 1995, in base alle quali le autorizzazioni al trasporto di materie radioattive (compresi i rifiuti) sono attualmente rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del parere tecnico rilasciato dall'ISIN (che è subentrato all'ANPA ai sensi dell'articolo 9, c. 2 del DLGS 45/2014) all'esito della relativa istruttoria. L'articolo 43, quindi, non innova nell'ordinamento e le attività continueranno ad essere svolte con le risorse umane e finanziarie disponibili.</p> <p>L'articolo 44 conferma le competenze attribuite in materia all'ANPA (ora ISIN) ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1860 del 1962 e dell'articolo 23 del D.lgs. 230 del 1995. Inoltre, tale disposizione contiene una disciplina esecutiva del Regolamento EURATOM n. 302 del 2005. Anche tali attività sono e saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
46-61	Non si formulano osservazioni tenuto conto che, per quanto concerne i compiti delle amministrazioni interessate, gli articoli da 46 a 61 non appaiono presentare contenuti sostanzialmente innovativi rispetto alle corrispondenti norme del D.lgs. n. 230/1995 e quindi non appaiono suscettibili di comportare problemi di sostenibilità sul piano organizzativo e finanziario. In proposito sarebbe comunque utile una conferma.	<p>RGS - MISE</p> <p>Si conferma la neutralità finanziaria delle norme in esame che non presentano contenuti sostanzialmente innovativi rispetto alle corrispondenti norme contenute nel decreto legislativo n. 230 del 1995.</p>
62-75	Non si formulano osservazioni considerato che gli articoli 63, 65, 66, 68 e 69 pongono obblighi in capo a soggetti privati e disciplinano attività da essi svolte, mentre gli articoli 62, 64, 67, 70, 71, 73, 74 e 75, che hanno ad oggetto anche compiti e funzioni di amministrazioni pubbliche, appaiono riproduttivi della legislazione vigente. Anche	<p>RGS</p> <p>Si conferma la sostenibilità delle attività contemplate dalle norme in esame ad invarianza di risorse.</p>

	<p>in tal caso tuttavia, considerato il rilievo tecnico del complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento, andrebbe acquisita conferma che le predette attività possano continuare ad essere svolte ad invarianza di risorse.</p>	
106-146	<p>Osservazione n. 1 Si rileva che le disposizioni in esame sono volte a tutelare i lavoratori – inclusi quelli addetti ad attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca - dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La RT afferma preliminarmente che le comuni attività della pubblica amministrazione non comportano rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti e, pertanto, tali obblighi non riguardano la generalità dei datori di lavoro pubblici, ma solo attività specifiche del settore sanitario, affermando al contempo che i rischi in esame sono però già oggetto di valutazione nelle strutture sanitarie pubbliche e, inserendosi nel consolidato e più ampio sistema di gestione della sicurezza del servizio sanitario nazionale, non comportano variazioni apprezzabili degli oneri economici rispetto al quadro attuale. In proposito, considerato che gli adempimenti in materia hanno carattere obbligatorio e inderogabile, al fine di suffragare pienamente la previsione di invarianza (art. 245), andrebbero acquisiti ulteriori elementi riguardo all'ordine di grandezza degli oneri in questione e all'effettiva possibilità che gli stessi possano trovare capienza nell'ambito delle risorse già utilizzate per il sistema di sicurezza del servizio sanitario nazionale. Detti elementi dovrebbero essere altresì idonei ad escludere l'insorgenza di oneri per strutture pubbliche, anche in ottica prospettica.</p> <p>Osservazione n. 2 Con riferimento alle problematiche rivenienti dalle singole disposizioni, si osserva altresì che le modifiche di cui all'articolo 107 ampliano la definizione di "lavoratori", non più circoscritta ai lavoratori subordinati o quelli ad essi equiparati. Al contempo, l'articolo 146 prevede nuovi limiti per la dose equivalente al cristallino, molto più restrittivi di quelli in vigore. Da tali modifiche potrebbero discendere nuovi oneri per la finanza pubblica atteso che in capo a soggetti pubblici (con particolare riferimento agli organi del servizio sanitario nazionale e a quelli della protezione</p>	<p>Osservazione n. 1 Min. Salute – Min. Lavoro Gli oneri relativi alla tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, come già rappresentato nella relazione tecnica, si inseriscono nel consolidato e più ampio sistema di gestione della sicurezza del servizio sanitario nazionale, e non comportano variazioni apprezzabili degli oneri economici rispetto al quadro attuale, considerato anche che non è possibile allo stato quantificare "l'ordine di grandezza degli oneri in questione". Anche volendosi limitare alla quantificazione nell'ambito delle attività di tutela dei lavoratori del SSN, si tratterebbe di un calcolo estremamente complesso, che dovrebbe basarsi su input dati standard di bilancio delle regioni e delle strutture sanitarie, che tengano conto delle numerose voci implicate quali dispositivi di protezione, formazione, onorario dei professionisti e pagamento di altre voci contrattuali. Tale impatto rientra nel sistema organizzativo e gestionale delle singole strutture del SSN Si evidenzia, infine, che, anche nell'ambito della Conferenza Stato- Regioni, non sono state sollevate dalle Regioni problematiche sull'impatto finanziario che deriverebbe dalle attività descritte dal Titolo in esame riferite alla tutela dei lavoratori del settore sanitario.</p> <p>Osservazione n. 2 Min. Lavoro – Min. Salute Per quanto riguarda l'articolo 107, si evidenzia che la disposizione ha unicamente la finalità di allineare, per esigenze di carattere sistematico, la definizione di lavoratore presente nello schema di decreto in esame con la definizione di lavoratore presente nella disciplina generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Detta previsione non è in grado di produrre alcuna variazione apprezzabile sotto il profilo ipotizzato.</p>

<p>civile) potrebbe verificarsi la necessità di adeguare in termini quantitativi e qualitativi la strumentazione di protezione, nonché la fruizione di periodi di riposo e di indennità specifiche. Inoltre, la previsione di limiti più stringenti appare suscettibile di determinare la necessità di adeguare la dotazione di protezione e i protocolli anche con riferimento alle esposizioni accidentali o di emergenza, di cui all'articolo 124. Sul punto pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di confermare l'invarianza degli oneri assunta dalla RT.</p> <p>Osservazione n. 3 Per quanto attiene all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 126, si prende atto di quanto affermato dalla RT in merito all'assenza di oneri dal momento che detto Archivio sarà creato come sezione dell'Archivio nazionale relativo ai casi di superamento del livello di riferimento. Peraltro, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adeguamenti al software e gli adempimenti connessi al nuovo archivio saranno sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò anche in considerazione che nell'ambito di tale Archivio andrà prevista un'apposita sezione in cui registrare i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai sensi dell'articolo 109 del provvedimento in esame.</p>	<p>In ordine all'articolo 146 si fa presente che il nuovo limite di dose equivalente per il cristallino richiederà una valutazione ex novo per verificare la presenza o meno di lavoratori esposti classificati in categoria B che necessitano di essere classificati in categoria A. Non è possibile in questa fase quantificare il numero dei lavoratori che saranno riclassificati ed avranno anche diritto, in base al loro contratto collettivo nazionale, su base annua, ad ulteriori 15 giorni di riposo finalizzati a ridurre l'esposizione. Ad ogni modo, sulla base delle conoscenze tecniche, si è del parere che la nuova disciplina avrà ricadute positive nel tempo in termini di maggior tutela del personale sanitario e conseguenti minori spese a carico della finanza pubblica per la minore incidenza di malattie professionali quali, ad esempio, la cataratta. Con specifico riferimento poi a quanto osservato anche avuto riguardo all'articolo 124 si fa presente che da un lato le esposizioni ivi previste non presuppongono necessariamente specifiche attività che comportano incidenza sul cristallino e, dall'altro, che gli interventi emergenziali richiedono già allo stato attuale, necessariamente, una dotazione di strumenti e dispositivi di protezione individuale volta a fronteggiare efficacemente qualsiasi tipo di esposizione e a tutelare gli operatori.</p> <p>Osservazione n. 3 Min. Lavoro Per quanto concerne l'articolo 126, si premette che l'istituzione dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti era già prevista dall'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995. Si precisa inoltre che per la compilazione delle schede dosimetriche saranno messi a disposizione degli operatori dei modelli di file formato excel in cui poter inserire i dati pertinenti. L'Archivio nazionale dei lavoratori esposti, strutturato quale sezione specifica di un archivio già esistente (Archivio nazionale relativo ai casi di superamento dei livelli di riferimento del radon e delle radiazioni di origine naturale) non comporta una nuova spesa in quanto è possibile utilizzare il medesimo software già in dotazione. L'attività preliminare che si rende necessaria vedrà coinvolta la sola Direzione Generale dei sistemi informativi del Ministero del Lavoro che tramite i suoi esperti provvederà all'adeguamento del sistema in uso. Pertanto i</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Osservazione n. 4 L'articolo 136 prevede, tra l'altro, che la visita medica straordinaria sia eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali, innovando rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 85 del d.lgs. 230/1995. In proposito, appare utile acquisire conferma che i soggetti pubblici interessati (con particolare riferimento agli organi del servizio sanitario nazionale) possano effettivamente fare fronte a questa fattispecie nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>nuovi compiti saranno espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Osservazione n. 4 Min. Salute – Min. Lavoro Con riferimento alla visita medica straordinaria, prevista dall'articolo 136, si rappresenta che le previsioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta semplicemente di un adeguamento al disposto generale sulla sorveglianza sanitaria già previsto dal d.lgs. 81/2008, che rappresenterà una frazione residuale del totale delle visite mediche su richiesta dei lavoratori.</p>
147-155	<p>Osservazione n. 1 Con riferimento all'articolo 148, le disposizioni impongono a chi svolge attività comportanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti l'attuazione di misure che impediscano l'esposizione della popolazione al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori ai limiti. A tal riguardo, la RT afferma che le misure non determinano un impatto sulla finanza pubblica in quanto a carico degli esercenti che svolgono una pratica comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. In proposito, appare necessario acquisire conferma che eventuali soggetti pubblici esercenti (con riferimento ad esempio agli organi del servizio sanitario nazionale e a quelli della protezione civile) possano effettivamente far fronte alle misure nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche alla luce delle modifiche recate dal precedente articolo 146, relativamente ai limiti di dose e di esposizione.</p> <p>Osservazione n. 2 Infine, l'articolo 153 dispone, con riferimento agli individui contaminati o portatori di radioattività già ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico, che la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione debba essere garantita dalla struttura medesima. Qualora gli individui contaminati non siano invece ricoverati o comunque in carico presso strutture sanitarie, la norma prevede che chiunque ne accerti la contaminazione ne dia comunicazione alla ASL, che provvede alla presa in carico e, nel</p>	<p>Osservazione n. 1 Min. Salute Con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 148, si rappresenta che le previsioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di norme che non comporteranno modifiche sostanziali rispetto a quanto già disposto nel d.lgs. 230/95, anche considerato che l'art. 146 non innova i limiti di dose e di esposizione per la popolazione.</p> <p>Osservazione n. 2 Min. Salute Con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 153, si rappresenta che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta previsioni legate a circostanze eccezionali, come atti di terrorismo, che non implicano costi significativi.</p>

	<p>caso in cui non sia necessario il ricovero, fornisca le istruzioni e norme di comportamento. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tali compiti possano effettivamente essere svolti dai soggetti pubblici interessati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come affermato dalla RT.</p>	
156-171	<p>Pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica afferma che le norme in esame non sono suscettibili di determinare oneri - in quanto o confermate della legislazione vigente o attuabili a risorse invariate - si rileva che alcune disposizioni sembrano avere un impatto quanto meno di carattere organizzativo.</p> <p>Osservazione n. 1 Con riferimento all'articolo 156 - che al comma 2, lettera e) prevede che i principi generali della radioprotezione delle persone esposte si applichino nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche - andrebbe chiarito se la nuova formulazione adottata possa implicare un ampliamento dell'ambito applicativo delle norme (come parrebbe dedursi dall'elencazione delle pratiche di cui all'articolo 169) tale da comportare la necessità di ammodernamenti tecnologici, anche solo per alcune strutture pubbliche.</p> <p>Osservazione n. 2 Con riferimento all'art. 159, il comma 7 innova rispetto alla legislazione vigente (art. 6 del D.lgs. n. 187/2000), prevedendo che nelle attività sanitarie con esposizioni a radiazioni ionizzanti sia "coinvolto" (invece che "disponibile") uno specialista in fisica medica e che allo stesso siano fornite le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività e, infine, prescrivendo diversi livelli di "coinvolgimento" applicabili a varie procedure. La RT afferma che le nuove previsioni sono specificazioni che non modificano o estendono la funzione fondamentale dello specialista in fisica medica. Tuttavia, riguardo alle nuove attribuzioni previste dal comma 7, andrebbero acquisiti elementi informativi circa il maggior coinvolgimento dello specialista in fisica medica e circa i potenziali correlati impatti finanziari o organizzativi per il servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Osservazione n. 1 Min. Salute Con riferimento alle prescrizioni previste dall'articolo 156, si rappresenta che le stesse previsioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta in quanto non c'è ampliamento dell'ambito applicativo delle norme, solo variazione dell'articolazione e nomenclatura.</p> <p>Osservazione n. 2 Min. salute Con riferimento all'articolo 159, comma 7, si rappresenta che le disposizioni ivi contenute non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la consistenza numerica degli specialisti in fisica medica all'interno del SSN è già determinata dalle norme sui livelli essenziali di assistenza (LEA) in funzione della popolazione residente. La norma qui in esame può intervenire solo nel quadro dell'articolazione del lavoro degli specialisti in fisica medica.</p>

<p>Osservazione n. 3 Quanto all'articolo 162, che tratta della formazione, pur rilevando che l'inserimento di attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito dei corsi universitari è già previsto a legislazione vigente, si osserva che l'introduzione di un termine di adempimento appare suscettibile di dar luogo a nuovi o maggiori oneri relativamente alle università che non hanno ancora provveduto oppure, comunque, di determinare l'anticipazione temporale di spese previste per esercizi successivi. Parimenti, l'esplicita previsione della necessità di prevedere una quantità minima di crediti formativi in materia di radioprotezione nell'ambito di determinati corsi di laurea potrebbe implicare la riorganizzazione dei corsi di formazione nel loro complesso, con possibili ricadute di carattere finanziario. Su entrambi i profili appare necessario acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>Osservazione n. 3 MUR Con riferimento all'articolo 162 si rappresenta quanto segue. Quanto all'introduzione del termine di un anno di cui al comma 1, si precisa che l'offerta formativa, alla quale si riferisce la norma, è già presente negli ordinamenti didattici delle università. Nel Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, concernente la "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie", per il tecnico di radiologia medica è, infatti, già prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione ai raggi ionizzanti. Per il Medico, la classe LM 41, di cui al DM 16 marzo 2007, prevede già nei suoi obiettivi formativi qualificanti che i medici abbiano: "la capacità di proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagine, valutandone rischi, costi e benefici e la capacità di interpretare i referti della diagnostica per immagini nonché la conoscenza delle indicazioni e delle metodologie per l'uso di traccianti radioattivi ed inoltre la capacità di proporre in maniera corretta valutandone i rischi e benefici, l'uso terapeutico delle radiazioni e la conoscenza dei principi di radioprotezione; la conoscenza delle principali e più aggiornate metodologie di diagnostica laboratoristica". Così pure per l'Odontoiatra, la classe LM 46 del suddetto DM 16 marzo 2007, prevede già nei suoi obiettivi formativi qualificanti: "la conoscenza dei principi e delle indicazioni della diagnostica per immagini e dell'uso clinico delle radiazioni ionizzanti e dei principi di radioprotezione." Si rammenta, inoltre, che le specializzazioni mediche maggiormente interessate ad attività radiodiagnostica complementare sono: cardiologia (in particolare in emodinamica e aritmologia), ortopedia, endoscopia, chirurgia vascolare, neurochirurgia, urologia e negli Ordinamenti Didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 68/2015, pubblicato in GU, per le Scuole menzionate è presente il settore scientifico disciplinare MED-36 "Diagnostica per immagini e Radioterapia". In merito al comma 4, si rappresenta, infine, che l'assegnazione dei crediti di cui ai commi 3, 4, e 5, non coinvolge le attività formative</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Osservazione n. 4 Per quanto concerne le norme che trattano dei requisiti delle attrezzature, della formazione degli operatori, dell'emanazione di linee guida (si vedano ad esempio gli articoli 163 sulle attrezzature medico-radiologiche e 165 sulle pratiche speciali) andrebbe chiarito se tali elementi di novità si sostanzino nel mero recepimento in un testo normativo delle migliori pratiche mediche già di fatto operative e se dunque gli eventuali oneri connessi a tali elementi di novità siano inclusi negli stanziamenti di bilancio previsti per la gestione e ammodernamento periodico e continuo delle attrezzature esistenti, inclusivo della formazione del personale ad esse preposto. In caso contrario, infatti, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri senza che siano indicate le risorse con cui farvi fronte.</p>	<p>erogate dal sistema universitario, bensì al sistema ECM (Educazione Continua in Medicina). Le osservazioni avanzate in merito all'articolo 162 derivano, forse, da una poco chiara espressione del testo del comma 4 che non si riferisce alla formazione Universitaria (come il comma 1) ma all'ECM, di cui trattano anche i commi 2 e 3. Ciò si evince anche dall'espressione "nel triennio", che si riferisce alla formazione ECM e non a quella universitaria.</p> <p>Osservazione n. 4 Min. Salute Si ribadisce che gli elementi di novità, che si sostanziano nel recepimento delle migliori pratiche mediche e caratteristiche tecniche delle attrezzature già di fatto operative, sono incluse negli stanziamenti di bilancio previsti per la gestione e ammodernamento periodico e continuo delle attrezzature esistenti, inclusivo della formazione del personale e che pertanto tali interventi non saranno suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
175	<p>Osservazione n. 1 Con riferimento all'articolo 175 - che prevede che il Prefetto si avvalga di un apposito comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare - si rileva che a normativa vigente è già previsto un organismo con funzioni simili, ma non identiche. Si tratta dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 230/1995 il quale prevede che il Prefetto - avvalendosi di un comitato alle sue dipendenze - debba predisporre dei piani di emergenza esterna (ma non interna agli impianti) sul territorio della provincia per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza nucleare.</p>	<p>Osservazione n. 1 Min. Interno Si conferma che le attività e il funzionamento del "Comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare" non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione tenuto conto che il Comitato di cui si avvale il Prefetto è già previsto nella normativa vigente, ma, diversamente dall'attuale disposizione, ad esso viene conferita una denominazione specifica. Quanto alla segnalata duplicazione funzionale derivante dalla previsione della norma in esame, volta a prevedere il "Comitato per la pianificazione e l'emergenza radiologica e nucleare", e la disposizione dell'articolo 118 del decreto legislativo 230/1995, la quale prevede che il Prefetto - avvalendosi di un Comitato alle sue dipendenze - debba predisporre dei piani di emergenza esterna (ma non interna agli impianti) sul territorio provinciale, si formulano alcune precisazioni. Seppur la norma non abbia apportato</p>

	<p>Osservazione n. 2 La normativa vigente specifica anche che il Comando provinciale dei Vigili del fuoco deve esplicitare i compiti di segreteria e attuare il coordinamento dei lavori del comitato. Tale disposizione non appare riprodotta nel testo in esame. Tanto premesso, appare necessario che sia chiarito con quali risorse sarà garantito l'esercizio delle attività non previste a normativa vigente ed il supporto tecnico-amministrativo all'attività del comitato.</p>	<p>sostanziali modifiche rispetto al testo vigente, al fine di sgomberare il campo da incertezze interpretative e applicative riguardanti l'inciso contenuto al comma 1 dell'articolo 175: "anche con riferimento all'interno degli impianti", sarebbe auspicabile l'espunzione della citata parte della disposizione, in linea peraltro con le previste competenze di pianificazione in capo al Prefetto, che attengono esclusivamente al piano di emergenza esterna alle installazioni radiogene. Al più, si potrebbe fare riferimento alla necessità che il Prefetto nell'ambito di tale attività di pianificazione tenga conto anche dei contenuti del piano di emergenza interna redatto dal gestore dell'impianto, unico responsabile delle misure protettive da adottarsi all'interno dello stabilimento.</p> <p>Osservazione n. 2 Min. interno: Le funzioni di segreteria del Comitato, che nella norma attuale vengono svolte dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, si ritiene che possano ben essere svolte dagli uffici delle Prefetture, con le risorse disponibili, senza aggravio per la finanza pubblica e ferme restando le autonome determinazioni organizzative di ognuna di esse. Il coordinamento dei lavori del Comitato, in linea con le funzioni esercitate sul territorio provinciale, rimane in capo al Prefetto chiamato a predisporre la pianificazione provinciale per l'emergenza radiologica e nucleare, ed il Comando dei Vigili del fuoco in relazione alle specifiche competenze assicura supporto tecnico al Prefetto.</p>
182	<p>Osservazione n. 2 Analogamente, si rileva che l'articolo 182 prevede l'istituzione di un Comitato, non previsto a legislazione vigente, di cui deve avvalersi la Presidenza del Consiglio per la redazione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche, limitandosi a specificare che ai suoi componenti non spetta alcun emolumento né rimborsi spese. Tanto premesso appare necessario che sia chiarito attraverso l'impiego di quali risorse sarà garantito il funzionamento del comitato.</p>	<p>Osservazione n. 2 RGS Si conferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.</p>
184	<p>Osservazione n. 3 Con riferimento all'articolo 184, si rileva che esso prevede che il Centro di elaborazione e valutazione dati sia costituito da un membro con funzioni di coordinamento e altri dodici</p>	<p>Osservazione n. 3 RGS Si conferma la neutralità finanziaria della norma in esame.</p>

	<p>membri di cui sei effettivi e sei supplenti. La normativa vigente prevede che il Centro sia costituito da soli dieci membri, di cui cinque effettivi. Tanto premesso - pur prendendo atto che la relazione tecnica afferma che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare provvede al funzionamento del Centro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - si rileva che la relazione medesima non fornisce elementi circa l'eventuale maggior onere da fronteggiare. Sul punto appare utile un chiarimento.</p>	
191-197	<p>Con riferimento all'articolo 197, si rileva che lo stesso conferma la normativa vigente per quanto riguarda l'istituzione del comitato, ma la innova per quanto concerne la costituzione di una commissione di esperti di cui si avvale il citato comitato. Appare, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse sarà garantito il funzionamento della commissione.</p>	<p>RGS Si conferma la neutralità finanziaria della norma in esame,</p>
198-204	<p>Gli articoli 200, 201 e 202, innovativi rispetto alla legislazione vigente, prevedono una campagna di individuazione di particolari fonti di radioattività, ad opera delle regioni, nonché l'individuazione di apposite strategie di gestione e il coordinamento delle misure protettive, ad opera del Prefetto che si avvale di una commissione, per i cui membri sono esclusi emolumenti e rimborsi. Andrebbero dunque forniti elementi idonei a consentire una quantificazione degli oneri derivanti dai predetti adempimenti oppure a suffragare la neutralità delle disposizioni.</p>	<p>RGS Si conferma la neutralità finanziaria delle norme in esame.</p>
205-231	<p>Con riferimento ai comportamenti già sanzionati penalmente e depenalizzati dal testo in esame, si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la legislazione vigente prevede il pagamento di un'ammenda il cui importo non viene destinato a finalità di spesa; • la legislazione proposta prevede invece il pagamento di una sanzione amministrativa da destinare al finanziamento di attività dirette alla protezione dell'ambiente. <p>Con riferimento a tali fattispecie la relazione tecnica esclude tuttavia effetti finanziari negativi: circa l'effettiva neutralità della riassegnazione a spesa sarebbe dunque necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. Inoltre, sempre per quanto riguarda la riassegnazione a spesa dei proventi da sanzioni, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento circa l'effettiva possibilità di sostenere e programmare impegni di spesa, potenzialmente anche di carattere pluriennale o caratterizzate da elementi di rigidità, a valere</p>	<p>RGS Si conferma l'assenza di effetti finanziari negativi correlati alla riassegnazione a spesa degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative.</p>

	<p>su risorse eventuali, e cioè incerte nel se, nel quanto e nel quando: tali chiarimenti appaiono opportuni tenuto conto che la riassegnazione a spesa – e con specifica finalizzazione - riveste carattere obbligatorio, non facoltativo, e che la stessa dovrebbe avere luogo nel medesimo esercizio di riscossione del provento.</p>	
232-245	<p>Osservazione n. 1 Con particolare riguardo al termine (180 giorni dalla entrata in vigore delle norme in esame) fissato per l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare al fine di rendere operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 241) e all'applicazione al Ministero della difesa delle disposizioni del decreto legislativo n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare) in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti (articolo 242), andrebbero acquisiti elementi a conferma della effettiva neutralità delle disposizioni.</p> <p>Osservazione n. 2 Appare necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 245, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non “devono derivare” - anziché – “non derivano”, come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Osservazione n. 1 RGS - Min. Difesa In coerenza con quanto richiamato con riferimento agli articoli 8 e 9 si conferma la neutralità finanziaria derivante dall'applicazione al Ministero della difesa delle disposizioni in esame. In proposito si precisa che, come più volte evidenziato nel corso dei lavori di redazione dello schema di decreto legislativo in esame e in sede di espressione del concerto di competenza, l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni di cui si tratta si fonda anche sulla previsione della destinazione finale dei rifiuti radioattivi, generati durante lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'AD, nell'istituendo Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Tale destinazione, disciplinata con il citato DM Difesa del 24.07.2007, meriterebbe esplicito richiamo anche all'interno dell'articolo 242.</p> <p>Osservazione n. 2 Si concorda.</p>

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Andrea Martella sulle iniziative di sua competenza per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica nel settore dell'editoria e dei prodotti editoriali 62

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 aprile 2020.

Audizione informale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Andrea Martella

sulle iniziative di sua competenza per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica nel settore dell'editoria e dei prodotti editoriali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76
Nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio. Atto n. 170 (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, unitamente ai relativi allegati A) e B) che ne costituiscono parte integrante. Atto n. 172 (<i>Esame e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 11.05.

Documento di economia e finanza 2020.

Doc. LVII, n. 3 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che nella lettera di presentazione del documento alle Camere, il Governo ha precisato che « la presentazione del Piano nazionale delle Riforme (PNR) e degli Allegati al DEF sarà possibile non appena sarà possibile non appena sarà completata la definizione delle misure di sostegno all'economia e alle famiglie colpite dalla predetta emergenza e perfezionata la strategia di riapertura delle attività produttive e, in generale, di ritorno alla normalità ».

Pertanto, a differenza dello scorso anno, il Documento non reca la sezione denominata « Programma nazionale di riforma » né gli allegati di interesse della Commissione denominati « Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra », « Rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile » e « Strategie per una nuova politica della mobilità in Italia ».

Ricorda che la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna, in tempo utile per rendere il proprio parere alla V Commissione Bilancio, che riferirà all'Assemblea oggi stesso.

Adriano VARRICA (M5S), *relatore*, osserva che quest'anno l'esame del DEF cade in un momento storico senza precedenti che vede il nostro Paese, l'Europa e il mondo intero travolti da una crisi pandemica che sta non solo arrecando ferite gravissime alle economie ma anche rivoluzionando alcuni dei più consolidati paradigmi economico-sociali, culturali ed organizzativi. La struttura e i contenuti del documento all'esame risentono pertanto profondamente del contesto in cui esso si colloca, radicalmente diverso dallo scenario di riferimento che ad inizio 2020 ci saremmo potuti aspettare.

Fa presente che, a causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo in relazione al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020 del 6 aprile 2020. In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) vengono rinviati a un momento successivo.

In conseguenza di tale eccezionalità, il DEF 2020 è anche privo degli allegati previsti a normativa vigente.

Per quanto concerne i profili di competenza della VIII Commissione, come già anticipato dal presidente, non risultano presenti la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (c.d. allegato Kyoto), di cui all'articolo 10, comma 9, della legge n. 196 del 2009; il rapporto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, previsto dall'articolo 10, comma 10-*bis*, della medesima legge e l'allegato infrastrutture, predisposto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge n. 196/2009.

Nel Documento si fa comunque presente che il Governo si impegna formalmente a presentare il PNR e i relativi allegati non appena saranno completate le misure economiche più urgenti e perfezionata la strategia di riapertura delle attività produttive.

Passando ad una rapida descrizione dei contenuti del Documento, a seguito dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 il DEF 2020 prevede per gli anni successivi un ridimensionamento delle aspettative di crescita rispetto a quanto ipotizzato nel dicembre del 2019. I provvedimenti di restrizione all'attività produttiva, il successivo mantenimento del distanziamento sociale e la caduta del commercio internazionale provocheranno una diminuzione del PIL nel 2020 pari all'8 per cento, mentre per l'anno successivo si attende un rimbalzo con un aumento pari al 4,7 per cento.

Con riferimento alla parte ricostruttiva delle politiche messe in atto prima dello scoppio della pandemia da COVID-19, per i profili di interesse della nostra Commissione, nel Documento ricorda che con il decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. decreto Sblocca-cantieri) sono state introdotte modifiche al quadro normativo in materia di contratti pubblici e di progettazione e sono state, inoltre, previste alcune misure temporanee, fino al 31 dicembre 2020, volte a consentire l'appalto integrato e procedure più snelle per l'affidamento di lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel Documento si fa presente che il Governo ha varato interventi tesi a contrastare il dissesto idrogeologico e ad adottare misure per la manutenzione straordinaria della rete viaria e la messa in sicurezza del territorio, con l'approvazione del Piano straordinario di interventi per mettere in sicurezza il territorio e la popolazione dai rischi collegati al dissesto idrogeologico (D.P.C.M. 20 febbraio 2019, c.d. decreto 'ProteggItalia'). Per quanto concerne la spesa per il contrasto al rischio idrogeologico, si evidenzia un incremento rispetto a quanto speso nel 2018 (698 milioni). Nel 2019, infatti, la spesa è stimata pari a circa 1,3 miliardi di euro, relativi a oltre 10 mila interventi su tutto il territorio nazionale. La spesa realizzata nel 2019 per nuovi progetti di manutenzione straordinaria della rete viaria ammonta a circa 1,8 miliardi di euro, relativa a oltre 13 mila interventi su strade, ferrovie e connessioni intermodali, per la cui realizzazione un ruolo centrale hanno svolto gli enti territoriali e al cui incremento ha contribuito anche l'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e la società ANAS S.p.A. 2016-2020.

Si ricorda, poi, che sono stati attribuiti, dal Ministero dell'interno, contributi ai comuni per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il DEF segnala che, anche in forza del finanziamento di diversi progetti prioritari delle amministrazioni centrali con le risorse del fondo nazionale per investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, rifinanziato dalle ultime leggi di bilancio, nei prossimi anni dovrebbe continuare a registrarsi una sostenuta realizzazione di interventi di messa in sicurezza su tutto il territorio nazionale.

Ed è anche sugli investimenti per la manutenzione diffusa del territorio, sull'accelerazione delle opere pubbliche già in fase di avanzata progettazione e sul miglioramento della qualità delle infrastrutture esistenti – alla luce della raccomandazione all'Italia del Consiglio dell'Unione europea relativa alla necessità di focaliz-

zare gli interventi di politica economica connessi agli investimenti in materia di qualità delle infrastrutture – che dovrà puntare il Paese per cercare di arrestare le disastrose conseguenze della crisi pandemica e gettare le basi per una ripresa economica che consenta al Paese di risollevarsi. A tale riguardo, nel DEF 2020 si preannuncia la presentazione di un provvedimento dedicato a una semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, quali ad esempio i settori degli appalti pubblici e dell'edilizia.

Nel DEF si sottolinea, poi, che, una volta completate le misure urgenti, sarà necessario impostare una strategia di rilancio dello sviluppo economico che faccia tesoro delle esperienze accumulate nelle scorse settimane e delle trasformazioni in atto per via del distanziamento sociale e delle innovazioni tecnologiche e comportamentali rese necessarie dalla pandemia. In tale ottica, il Governo ritiene strategico incentivare gli investimenti volti a promuovere forme di economia circolare e a favorire la transizione ecologica aumentando la competitività e la resilienza dei sistemi produttivi a shock ambientali e di salute e perseguendo con fermezza politiche di contrasto ai cambiamenti climatici finalizzate a conseguire una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Si tratterà – come riportato nel Documento – di innovazioni che dovranno essere allineate al *green deal* europeo, che resta la strategia chiave dell'Unione europea per i prossimi decenni e alla quale il nostro Paese intende dar seguito con i progetti che saranno finanziati con le risorse del fondo sul Green New Deal istituito dalla legge di bilancio 2020, al quale è assegnata una dotazione complessiva di circa 4,2 miliardi di euro nel periodo 2020-2023.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere del relatore.

Paola DEIANA (M5S) nel rimarcare il particolare contesto nel quale si inserisce il Documento di economia e finanza, essendo messi a dura prova non solo il comparto sanitario ma anche l'intero sistema economico del Paese, rileva come il Documento in esame, pur essenziale nei contenuti, risulti particolarmente efficace e in continuità con i provvedimenti già approvati e con gli obiettivi del Governo, pur nella mutata agenda politica ed economica sia a breve che a medio-lungo termine dovuta all'epidemia.

Gli obiettivi delineati dal DEF vanno infatti nella direzione di una rinascita successiva alla violenta crisi in atto, ribadendo un obiettivo già identificato prima dell'emergenza, ovvero la sburocratizzazione del sistema degli appalti e dell'edilizia privata. Al riguardo, ribadisce la forte attenzione prestata dal proprio Movimento su tali tematiche, sottolineando la necessità che si intervenga sul codice degli appalti e sul testo unico dell'edilizia con equilibrio, per non operare modifiche che rechino ulteriore pregiudizio al territorio in termini ambientali. Occorre pertanto dare il giusto valore al contrasto del consumo di suolo e del dissesto idrogeologico.

Quanto alla lotta ai cambiamenti climatici, anch'essa da sempre portata avanti dal proprio Movimento, osserva come le politiche delineate nel Documento all'esame della Commissione si inseriscano nel contesto del *green deal* già delineato dal Governo e sottolinea l'importanza del contrasto all'inquinamento atmosferico, anche alla luce degli studi scientifici che hanno dimostrato la correlazione tra i casi di contagio e le zone ad alta densità di particolato.

Per le ragioni sopra illustrate, anticipa, a nome del proprio gruppo, un convinto voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Vincenza LABRIOLA (FI) preannuncia a nome del proprio gruppo il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Osserva che il Documento all'esame della Commissione rimarca sostanzialmente, per gli aspetti di competenza di

quest'ultima, quanto già indicato con lo sbandierato decreto cosiddetto *green deal* italiano, sostanzialmente privo di contenuti concreti e di effetti.

Pur comprendendo che i contenuti del DEF risentono del periodo di crisi in cui versa il Paese, rimarca la grande confusione nella linea politica adottata dal Governo per gestire tale crisi, sia con riguardo alla cosiddetta « Fase 2 » sia anche per l'incapacità di sfruttare l'opportunità unica data dal *lockdown* in termini ambientali, proponendo iniziative volte a mantenere basso il livello degli inquinanti e a rendere permanente il contatto con la natura che ovunque si sta progressivamente rinforzando.

Rileva infatti che il Ministro Costa non ha attuato alcuna interlocuzione con le regioni con riguardo al problema dell'inquinamento e di fatto è rimasto assente sulle politiche ambientali del Paese, quali ad esempio la Terra dei fuochi e i SIN, neanche contemplati nel Documento all'esame.

Elena LUCCHINI (LEGA) dichiara il voto contrario della Lega sul Documento in esame, in ragione della assoluta inadeguatezza delle risorse messe in campo rispetto ai reali bisogni del Paese, soprattutto se rapportate agli impegni finanziari di ben altre dimensioni – connotati anche da erogazioni a fondo perduto – assunti da altre nazioni, quali ad esempio la Germania.

Luca DE CARLO (FDI) nel preannunciare il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, esprime preoccupazione dal momento che il Governo non approfitta dell'occasione offerta dalla crisi in atto per attuare una seria riconversione dell'assetto produttivo del Paese verso la sostenibilità ambientale. Richiama, al riguardo il saggio « Shock economy » di Naomi Klein che rileva le grandi opportunità che si presentano in momenti di forte crisi, di cui il Paese, per negligenza del Governo, non sta approfittando.

Ritiene necessari interventi strutturali e non mere enunciazioni di principio, con le

quali si guadagna un consenso immediato a livello personale, che tuttavia risulta sterile per i cittadini e rimarca la scarsa incidenza del Documento in esame, i cui contenuti sono estremamente limitati, anche per la mancata presentazione degli allegati.

Chiara BRAGA (PD), illustrando le motivazioni del voto favorevole del proprio gruppo sul DEF, evidenzia come anche in questa peculiare situazione il Governo abbia confermato impegni particolarmente qualificanti verso un modello di sviluppo ad alta sostenibilità ambientale, affrontando in modo incisivo i temi degli investimenti infrastrutturali, della manutenzione del territorio e della semplificazione procedurale entro una cornice di regole certe per il settore degli appalti.

Ritiene meritevole di nota i temi, sviluppati nel Documento in esame, del contrasto all'evasione fiscale e della tassazione ambientale, che costituiscono le chiavi di volta per una ripresa economica improntata al benessere economico e sociale.

Da ultimo, comprendendo le ragioni che non hanno permesso di produrre tempestivamente gli allegati al DEF, invita comunque il Governo a provvedere quanto prima alla loro trasmissione alla Camere, auspicando che si individui una idonea procedura per il loro esame in Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

Atto 156.

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 15 aprile scorso.

Patrizia TERZONI (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 2*).

Nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio.

Atto n. 170.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del parere parlamentare in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che il termine di espressione del parere per la Commissione è scaduto lo scorso 28 aprile, ed anche per tale atto è stata quindi avanzata la richiesta al Governo di attendere la pronuncia della Commissione oltre tale termine.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, in sostituzione dell'onorevole Pellicani impossibilitato a partecipare alla seduta odierna,

riferisce sulle modifiche allo statuto del Consorzio dell'Oglio, ente deputato alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo.

Fa presente che il Consorzio ha una lunga storia. Creato nel 192, è rimasto in vita fino ad ora, salvo una breve parentesi: il decreto-legge n. 21 del 6 dicembre 2011 ne dispose la soppressione al fine di inquadrarlo in un nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini. Tuttavia, poco dopo, l'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha soppresso il Consorzio nazionale e ricostituito i distinti Consorzi Ticino, Oglio e Adda.

Tali consorzi, ai sensi del citato articolo 27-bis – con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla legge di conversione, previo parere delle Commissioni parlamentari – avrebbero dovuto apportare modifiche statutarie degli organi di amministrazione e controllo nonché delle modalità di funzionamento, necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, « anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del DL n. 78 del 2010 », che pone limiti al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e degli organismi pubblici.

Tale adeguamento è già avvenuto per il Consorzio dell'Adda e per il Consorzio del Ticino. Il 16 gennaio 2020 l'Assemblea degli utenti del Consorzio dell'Oglio, organo competente all'approvazione di tali modifiche, ha approvato all'unanimità un nuovo testo statutario, sottoposto a parere parlamentare.

La missione originariamente prevista per il consorzio consiste nella costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo, nonché nell'esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale e nel coordinamento e disciplina delle utenze dell'acqua del lago e del suo emissario.

La vigilanza e il controllo sul Consorzio è esercitato dal Ministero dell'ambiente, potendosi inquadrare l'opera regolatrice

dell'invaso del lago d'Iseo nella categoria delle « grandi dighe », rientranti quindi nella competenza dello Stato.

In ragione dei suoi compiti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1978, lo riconosce tra gli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

La relazione allo schema evidenzia come da tale qualifica discende il riconoscimento di poteri di autorganizzazione, certificazione, autotutela, nonché del quadro normativo riferito alle pubbliche amministrazioni e alla sottoposizione al controllo della Corte dei Conti. Quest'ultima, peraltro, nell'ultima relazione ha ribadito l'urgenza di concludere il procedimento di adozione del nuovo testo statutario, in particolare con riferimento alle modifiche relative agli organi di governo dell'Ente.

Il vigente statuto del Consorzio dell'Oglio è stato approvato con DPCM del 9 gennaio 1992, e risulta pertanto precedente al DL n. 78 del 2010. Esso, a differenza degli statuti degli altri due consorzi dei laghi prealpini, prevede un Comitato di Presidenza, composto da un presidente e da sette consiglieri, e un consiglio di amministrazione composto da 14 membri, sostituiti rispettivamente, negli altri due consorzi, dal direttore generale che assume le funzioni del comitato di presidenza e da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

Le principali modifiche allo statuto intervengono quindi in relazione agli organi di amministrazione e controllo e prevedono: all'articolo 8, l'inclusione del direttore tra gli organi del Consorzio e la conseguente soppressione del Comitato di presidenza; all'articolo 9, le modalità di nomina – sulla base di comprovata esperienza e adeguata professionalità – del presidente, che dura in carica 4 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta; all'articolo 11, la modifica delle attribuzioni del presidente, che perde alcune funzioni di sorveglianza e censura e ne acquisisce altre istruttorie e di vigilanza, prima attribuite al soppresso Comitato di presidenza; all'articolo 12, l'istituzione della figura del direttore, quale

dirigente che provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di amministrazione, e adotta gli atti necessari a tale fine; il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione (articolo 13); all'articolo 15, la composizione del consiglio di amministrazione in 7 membri: il presidente, 4 rappresentanti delle utenze irrigue e 2 rappresentanti delle utenze idroelettriche. Tale composizione deroga a quanto disposto dal richiamato articolo 6, comma 5, del DL 78/2010, intervenuto in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, che prevede cinque membri per il Consiglio di amministrazione. Nella relazione illustrativa è riportato che «il Consorzio ha chiarito che tale composizione è maggiormente in grado di assicurare la migliore funzionalità dell'ente stesso e che la medesima non avrà conseguenze negative sul bilancio, in quanto è garantita la copertura degli oneri che derivano dalla composizione in questione». Tale deroga è peraltro espressamente prevista dal richiamato decreto-legge n. 201 del 2011; all'articolo 16, la sostituzione immediata dei consiglieri deceduti, dimissionari o cessati dall'incarico per qualunque altra causa (attualmente è necessaria la vacanza di più di quattro posti nel Consiglio di amministrazione, prima di procedere alla sostituzione); all'articolo 21, l'attribuzione al Consiglio di amministrazione della funzione di deliberare l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità ai sensi della normativa di settore vigente.

In ultimo rileva che l'articolo 35 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto decadano gli attuali organi di amministrazione e controllo del Consorzio, per essere ricostituiti secondo le nuove norme statutarie. Ciò al fine di rendere l'assetto consortile conforme alle modifiche in tempi rapidi.

In conclusione, anticipa la sua valutazione favorevole sulle modifiche dello sta-

tuto in oggetto, riservandosi di valutare i contributi che proverranno dai colleghi nel corso del dibattito.

Alberto ZOLEZZI (M5S) osserva che si tratta di un provvedimento di carattere tecnico, che interviene sulla *governance* del Consorzio dell'Oglio come già avvenuto per analoghi consorzi del Ticino e dell'Adda ed è in questo senso condivisibile.

La zona di riferimento del Consorzio, integrata sia con il sistema lacustre che con quello fluviale, risulta molto fragile dal punto di vista ambientale e pertanto i nuovi amministratori dovranno avere particolare cura con riguardo agli interventi da operare sul versante ambientale, visti anche i precedenti epidemici degli scorsi anni, tra i quali la legionella, che hanno fatto registrare presenze inquinanti nelle acque e nelle falde.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, unitamente ai relativi allegati A) e B) che ne costituiscono parte integrante.

Atto n. 172.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 16 maggio.

Rossella MURONI (LEU), *relatrice*, preliminarmente esprime soddisfazione in quanto finalmente si dà attuazione ad una legge, nota anche come « legge sui piccoli comuni », a prima firma dell'onorevole Realacci, fortemente voluta da tutto il Parlamento, che affronta un tema particolarmente condiviso nella scorsa legislatura anche da molti deputati tuttora presenti in Parlamento.

Ricorda alcuni contenuti qualificanti della citata legge n. 158.

L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

Tale fondo è destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

La dotazione iniziale del Fondo è stata quantificata in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 ed è stato previsto che, per gli anni 2017 e 2018, in esso affluissero anche le risorse, pari ad un milione di euro all'anno stanziato per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, da destinare esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale (articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015) Inoltre, le risorse del Fondo sono state incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per complessivi 160 milioni di euro (articolo 1, comma 862 della legge n. 205 del 2017).

Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, sempre l'articolo 3 della legge n. 158 ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei

piccoli comuni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Nel Piano, devono essere definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali e per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. In questo ambito è data priorità ad interventi: volti alla qualificazione e alla manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse e la riduzione del rischio idrogeologico; per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici; per la riqualificazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico; per l'acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso.

Per beneficiare dei finanziamenti, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 ha previsto poi che i piccoli comuni, oltre a rientrare nella definizione generale di comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, debbano rientrare anche in una delle tipologie elencate nella disposizione, che in sintesi fanno riferimento alle caratteristiche del territorio comunale, alla sua ubicazione geografica e alle condizioni economiche, sociali e demografiche.

Nel dettaglio, le tipologie individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 sono le seguenti: *a)* comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; *b)* comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; *c)* comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento della popolazione effettuato nel 1981; *d)* comuni con condizioni di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità sulla base di specifici parametri; *e)* comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; *f)* comuni ubicati in aree con-

trassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; *g*) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; *h*) comuni comprendenti frazioni, con talune caratteristiche precedentemente elencate, limitando gli interventi di finanziamento disposti dalla legge alle medesime frazioni; *i*) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani o che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali previste dalla normativa; *l*) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; *m*) comuni istituiti a seguito di fusione; *n*) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sempre l'articolo 1 della legge n. 158, al comma 4, ha rimesso la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie sopra elencate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT.

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, le Commissioni competenti rendono il parere su tale atto entro trenta giorni.

Per completezza, ricorda che la legge n. 158 prevede, tra gli adempimenti necessari, oltre al presente decreto, prevede l'adozione di una serie di provvedimenti tra loro collegati: entro 60 giorni dall'adozione del presente decreto, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con gli altri ministeri indicati) dell'elenco dei piccoli Comuni che rientrano nelle tipologie di soggetti beneficiari dei provvedimenti (articolo 1, comma 5); entro 180 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), per la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (articolo 3, comma 2) e, sulla base di questo decreto, di successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che individuino, sulla base del piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, i progetti da finanziare (articolo 3, comma 6).

Si ricorda inoltre che la predisposizione degli atti attuativi della legge n. 158/2017 è richiamata, tra l'altro nella mozione 1/00312 approvata il 28 gennaio 2020 alla Camera sullo sviluppo delle zone interne e montane del Paese.

Il provvedimento in esame, predisposto in attuazione di tale previsione, consta di un solo articolo, che rinvia ai due allegati che ne costituiscono parte integrante.

L'Allegato A specifica il parametro individuato per la determinazione di ciascuna delle tipologie di comune da a) a n) sopramenzionate, indicando anche il criterio in base al quale è determinata l'inclusione o l'esclusione del comune nonché la fonte dei dati all'origine dell'analisi.

Ad esempio, per quanto riguarda i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui alla lettera a), il parametro è dato dalla misura percentuale dell'area a pericolosità idraulica o a pericolosità da frana sul totale della superficie comunale; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico /statistica. I dati sono forniti dall'ISPRA.

Rinvia al testo e alla documentazione degli uffici l'illustrazione con riguardo alle altre tipologie di comuni. Si limita a segnalare che non sono stati individuati i comuni sub lettera h), non essendo rilevate le frazioni dei comuni da nessuna istituzione pubblica. Inoltre, viene adottato lo stesso parametro per la tipologia di comuni sub f) e sub n), consistente nell'appartenenza del comune alla classe « periferico o ultraperiferico ».

L'Allegato B contiene la Nota metodologica, finalizzata ad illustrare le modalità con le quali si è proceduto ad individuare la platea dei piccoli comuni, con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158.

La Nota descrive nel dettaglio ciascun indicatore utilizzato per la definizione dei parametri individuati nell'Allegato A, ne specifica la definizione tecnica, la fonte e fornisce i riferimenti utili per una corretta lettura dei dati. Quantifica inoltre il numero di piccoli comuni che rientrano in ciascuna delle tipologie elencate all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158.

Con riferimento all'illustrazione dei parametri, evidenzio che, per i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui alla lettera a), nell'allegato si precisa che « il parametro del dissesto idrogeologico sarà integrato con l'inserimento della pericolosità da valanga, nella fase di aggiornamento triennale dell'elenco (...) in caso di disponibilità dei dati a livello comunale da parte dell'Ispra ».

Una altra notazione può essere fatta con riguardo ai comuni caratterizzati da una decrescita demografica, di cui alla lettera c), per la quale si è assunto come parametro il 20 per cento di riduzione nel periodo 1981/ 2011. Si evidenzia infatti che, in ossequio all'articolo 1, comma 3, della legge n. 158, in sede di prima applicazione, per i dati sulla popolazione si fa affidamento all'ultimo censimento generale della popolazione, che è ormai risalente al 2011, fermo restando che i dati saranno aggiornati ogni tre anni e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'I-STAT.

Conclusivamente, la Nota specifica che il perimetro di inclusione degli enti da considerare è l'intera platea dei piccoli comuni, come definiti nella legge (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), pari, al 1° gennaio 2020, a 5.522 enti.

In ultimo, essendo quello in esame il primo passo per l'attuazione della legge

n. 158, invita la presidenza a prendere in considerazione la proposta già avanzata in passato di avviare una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge n. 158, anche al fine di verificare le motivazioni dei ritardi che si stanno registrando. Osserva che quest'ultima affronta i tanti problemi che interessano i piccoli comuni, che vanno risolti con urgenza, come possono testimoniare i molti deputati che provengono da queste aree.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) saluta con favore questo primo passo nell'attuazione della legge, anche in ragione della propria provenienza dalla regione Molise, che conta solo 136 comuni di cui la maggior parte al di sotto dei trecento abitanti. Auspica che si possa predisporre celermente un Piano nazionale che premi la progettualità seria dei piccoli comuni, volta a valorizzare i borghi.

Rileva come l'innalzamento dell'indice di vecchiaia e lo spopolamento crescente rappresentino un problema che va immediatamente affrontato, anche in vista della ripresa di una attività normale.

Concorda con la relatrice sulla necessità di valutare i motivi del ritardo nell'attuazione della legge, sottolineando come il turismo sostenibile rappresenti proprio in questo particolare momento la speranza per una ripresa sociale ed economica del Paese.

Patrizia TERZONI (M5S), nel concordare con la relatrice sulla necessità di avviare una indagine conoscitiva volta alla verifica dell'attuazione della legge n. 158, osserva come proprio l'emergenza Covid abbia dimostrato il beneficio di abitare nei piccoli centri piuttosto che nelle grandi città.

Chiara BRAGA (PD), nel concordare con la relatrice sulla proposta di avviare una indagine conoscitiva volta a verificare l'attuazione della legge, ritiene auspicabile che venga parallelamente sollecitato il Governo, con uno specifico rilievo nel parere o in altra forma, a mettere in campo iniziative per accelerare tale attuazione.

Ricorda, al riguardo, che si è ancora in attesa dell'elaborazione del Piano nazionale, che avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni e che le risorse, pur se di entità abbastanza contenuta, sono preziose per permettere ai piccoli comuni di fare interventi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Erica MAZZETTI (FI), anche in ragione della sua esperienza di consigliera comunale, comprende l'importanza dei temi oggetto della discussione che, a suo avviso, dovrebbero concretizzarsi in un piano nazionale di interventi a favore dei piccoli comuni.

Condividendo, quindi, la proposta di svolgere un approfondimento conoscitivo sulle forme di attuazione della legge, ritiene che una riflessione specifica vada fatta anche sulle strategie per favorire le aggregazioni di comuni nello svolgimento di specifiche funzioni in sinergia e sulla necessità di interventi di carattere infrastrutturale per consentire alle realtà territoriali minori di esprimere le loro potenzialità.

Luca DE CARLO (FDI), nel sottolineare come quello dei piccoli comuni rappresenti un tema assai rilevante, anche alla luce della sua esperienza ultradecennale di sindaco, concorda con la proposta della relatrice di avviare un'indagine conoscitiva volta a verificare lo stato dell'arte, visto che dal 2017 si tenta di vedere tradotte in fatti concreti le politiche delineate dalla legge.

Osserva che tutte le scelte adottate finora dal Governo sono in realtà volte ad eliminare i piccoli comuni, che non vengono più considerati un presidio sul territorio come invece sarebbe opportuno. Ricorda al riguardo le forti polemiche che si sono avute in passato sul ruolo dei consiglieri comunali, sulla presunta corruzione dei tecnici, polemiche che hanno avuto il solo effetto di paralizzare gli appalti, il cui tempo medio di realizzazione si è allungato enormemente e di demoralizzare gli amministratori impegnati sul territorio. A quest'ultimo ri-

guardo ritiene importante per un corretto esercizio di un mandato rappresentativo, maturare esperienza a livello locale, che purtroppo non è comune in ambito parlamentare.

Ritiene invece che i comuni montani rappresentino un presidio necessario per il territorio, come dimostrano gli episodi di dissesto idrogeologico, le cui ripercussioni investono anche i comuni di pianura. Riporta i dati di uno studio di Legambiente che dimostra una preoccupante tendenza allo spopolamento delle aree rurali a favore delle grandi città, sulla quale la politica può e deve intervenire. Le aree rurali montane non possono solo rappresentare un parco giochi estivo nel quale apprezzare gli animali e la natura, ma devono tornare ad essere un presidio territoriale, cui dedicare adeguata attenzione e risorse, restituendo agli amministratori locali la possibilità di governare in serenità.

Umberto BURATTI (PD) giudica estremamente significative le riflessioni emerse dal dibattito, ponendo l'accento sulla difficile situazione di territori, soprattutto montani, che subiscono fenomeni di spopolamento e abbandono delle risorse naturali. Rilanciare lo sviluppo di quelle realtà produce sicuramente benefici sulla messa in sicurezza del territorio, sulla manutenzione delle aree verdi e boschive, sulla prevenzione di frane e incendi. Sarebbero benefici di cui godrebbero anche i comuni limitrofi di pianura e più in generale l'intera collettività nazionale.

Con riguardo alle considerazioni espresse dal collega De Carlo, ribadisce come la presenza nei piccoli comuni di amministratori locali rappresenti un valore aggiunto e, pertanto, si dovrebbe privilegiare l'incentivo a unificare lo svolgimento di funzioni amministrative piuttosto che favorire la fusione degli enti comunali.

Ritiene che la Commissione, anche per la presenza di deputati con solide esperienze come amministratori locali, rappresenti la sede più idonea per sviluppare un lavoro condiviso di progettualità e di rilancio dei piccoli comuni.

Silvia FREGOLENT (IV) nel ritenere condivisibile la proposta della relatrice di una fotografia dell'attuazione della legge.

Rileva come l'area di Torino, che è popolata da realtà cittadine di piccole dimensioni, stia vivendo un fenomeno di progressivo decentramento della popolazione. Sottolinea come la qualità dell'aria molto bassa rispetto ad altre zone del Paese cominci a pesare nelle scelte soprattutto delle giovani generazioni. La legge dà pertanto un'occasione per riflettere sulla scelta di coloro che tornano a realtà dimenticate, apprezzando l'agricoltura di montagna che andrebbe adeguatamente sostenuta. Tali aree devono essere dotate di adeguate infrastrutture non soltanto materiali, soprattutto di collegamento, ma anche immateriali. Fa presente quanto importante sia infatti l'infrastrutturazione digitale di un'area con la banda larga, come si è dimostrato nel momento attuale di crisi epidemiologica e *lockdown* soprattutto con riguardo alla didattica a distanza, da cui alcuni ragazzi sono stati esclusi oltre che per mancanza di dispo-

sitivi personali in famiglia anche per mancanza di copertura di rete del proprio territorio.

Ritiene pertanto opportuno che si possano individuare le iniziative più efficaci da finanziare con le risorse che la legge destina a tali interventi, auspicando che la politica non prosegua in modo incoerente come fatto finora rispetto al tema dell'aggregazione dei piccoli comuni, in principio incentivata e poi improvvisamente rinnegata, con conseguenze negative per gli amministratori locali.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 e Annesso);

preso atto che, in ragione dell'eccezionalità del momento storico che il Paese sta attraversando a causa della crisi pandemica da COVID-19 in corso, il DEF 2020 si concentra comprensibilmente sugli scenari macroeconomici e di finanza pubblica per il 2020-2021 e non è accompagnato dal PNR e da documenti, di diretto interesse per la VIII Commissione ambiente, quali la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (c.d. allegato Kyoto) e del cosiddetto « *allegato infrastrutture* », che il Governo si impegna a presentare successivamente;

ritenuto che l'emergenza epidemiologica che ha investito il Paese possa rappresentare nel medio e lungo termine, pur nella drammaticità delle sue conseguenze sul tessuto economico-sociale, una occasione per una riconversione dell'assetto produttivo nel segno della sostenibilità

ambientale, della resilienza agli shock sistemici, della difesa e valorizzazione del territorio e dell'innalzamento della qualità delle infrastrutture e delle reti infrastrutturali;

condiviso l'obiettivo del Governo di favorire il graduale riassorbimento degli effetti della crisi pandemica e la graduale ripresa dell'economia attraverso una serie di misure legislative ed azioni politiche volte a favorire il miglioramento della qualità delle infrastrutture, a promuovere una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, quali soprattutto i settori degli appalti pubblici e dell'edilizia, e ad impostare una complessiva strategia di rilancio economico fondata sulla promozione dell'economia circolare e sulla transizione ecologica nel quadro del *Green New Deal* europeo;

preso atto dei contenuti dell'Annesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (atto n. 156);

preso atto che la direttiva (UE) 2018/410 modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di conseguire una costante riduzione delle emissioni di gas effetto serra e contribuire all'attuazione degli impegni in tal senso intrapresi a livello europeo ed internazionale;

rilevato che l'intervento è motivato dalla necessità di adempiere ai nuovi e più stringenti impegni in termini di riduzione delle emissioni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi e recepiti dall'Unione con il « Quadro Clima-Energia 2030 »;

considerato che lo schema di decreto legislativo in esame abroga il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

considerati gli specifici criteri di delega previsti all'articolo 13 della legge 4

ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018);

ritenuto che il Comitato di cui all'articolo 4 (Autorità nazionale competente) dello schema di decreto all'esame debba informare annualmente il Parlamento sull'attività svolta, nel corso dell'anno precedente;

considerato che, ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter del Capo II (*Trasporto aereo*) della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 5 (*Ambito di applicazione*) del Capo III (*Trasporto aereo*) dello schema di decreto in esame si applicano alle attività di cui all'Allegato I e, quindi, anche agli operatori di trasporto aereo non commerciali;

verificato che le emissioni prodotte dai voli aerei che gli Stati membri non devono conteggiare ai fini ETS, disciplinate al comma 4 del predetto articolo 5, sono puntualmente indicate al comma 1 dell'articolo 28-bis (*Deroghe applicabili in vista dell'attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato*) della direttiva 2003/87/CE, in deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE;

ritenuto opportuno prevedere procedure meno gravose per gli operatori aerei in caso di cambio di domicilio, con riferimento al comma 5 dell'articolo 10;

verificato che al comma 5 dell'articolo 12 (*Chiusura di conto di deposito di un operatore aereo amministrato dall'Italia*) dello schema di decreto in esame si deve fare riferimento all'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019, anziché all'articolo 29 del regolamento (UE) 2013/389, visto che quest'ultimo sarà abrogato a partire dal 1° gennaio 2021;

considerato che il Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicati centrali a carbone, di cui al comma 8 dell'articolo 23 (*Messa all'asta delle quote*) dello schema di decreto legislativo in esame, è lo stesso già istituito dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

considerato che il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui al comma 1 dell'articolo 29 (*Misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti*) dello schema di decreto in esame è lo stesso già istituito dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

valutata l'opportunità di una formulazione più puntuale dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 (*Fondo per l'innovazione*) dello schema di decreto legislativo all'esame;

verificato che i criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 41 (*Verifica ed accreditamento*) dello schema di decreto in esame sono definiti, rispettivamente, all'allegato IV e all'allegato III dello stesso schema di decreto;

ritenuto opportuno sostituire, al secondo periodo del comma 20 dell'articolo 42 (*Sanzioni*) dello schema di decreto in esame, il termine « restituzione » con il termine « resa » per uniformità con quanto disposto al primo periodo dello stesso comma;

ritenuto necessario individuare puntualmente le attività svolte dal Comitato e da ISPRA a favore dei gestori di impianti fissi e degli operatori aerei, ai fini della adozione del decreto che stabilisce le ta-

riffe di cui al comma 2 dell'articolo 46 (*Disposizioni finanziarie*) dello schema di decreto in esame;

verificati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, i termini per l'applicazione delle disposizioni degli articoli dell'abrogando decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui al comma 2 dell'articolo 47 (*Abrogazioni e disposizioni transitorie*) dello schema di decreto in esame;

acquisito il parere reso il 31 marzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa favorevolmente a maggioranza e recante alcune proposte emendative allo schema in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. »

2. all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo » aggiungere le seguenti: « e all'operatore di trasporto aereo »;

3. all'articolo 5 comma 4, sostituire le parole: « Gli obblighi previsti dall'EU ETS » con le seguenti: « In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE, gli obblighi precisati in tali disposizioni »;

4. all'articolo 10, comma 5, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio se già inclusi nell'elenco di cui al comma 1;

b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1. »;

5. all'articolo 12, comma 5, sostituire le parole: « *dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2013/389* » con le seguenti: « *dell'articolo 26 del regolamento (UE) 1122/2019* »;

6. all'articolo 23, comma 7, lett. m) al fine di concorre all'abbattimento delle emissioni di CO₂ degli edifici, dopo le parole « *efficienza energetica* » aggiungere le seguenti « *efficienza idrica*, »;

7. all'articolo 23, comma 8, dopo le parole: « *al fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone istituito* » aggiungere le seguenti: « *con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*, »;

8. all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: « *è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per sostenere la transizione energetica di settori e sotto settori considerati esposti a elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Il Fondo* » con le seguenti: « *istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*, »;

9. sostituire l'articolo 30 con il seguente:

« *1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale.*

2. Il Comitato adotta le misure necessarie per dare attuazione agli atti delegati adottati dalla Commissione europea per la gestione del fondo di cui al comma 1. »;

10. all'articolo 41, comma 2, sostituire le parole: « *allegato III* » con le seguenti: « *allegato IV* »;

11. all'articolo 41, comma 3, sostituire le parole: « *allegato IV* » con le seguenti: « *allegato III* »;

12. all'articolo 42, comma 20, secondo periodo, sostituire la parola: « *restituzione* » con la seguente: « *resa* ».

13. all'articolo 46 comma 2, dopo le parole: « *I costi delle attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei* » aggiungere le seguenti: « *di cui all'articolo 4, comma 8, all'articolo 7, commi 1 e 3, all'articolo 8, commi 4, 7 e 8, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 12, commi 1 e 5, all'articolo 18, all'articolo 19, all'articolo 20, commi 2 e 5, all'articolo 21, commi 2 e 5, all'articolo 24, all'articolo 26, commi 1, 3 e 7, all'articolo 27, all'articolo 31, commi 1 e 6, all'articolo 32, commi 1 e 5, all'articolo 33, all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 35, commi 2 e 4, all'articolo 39, comma 2 e all'articolo 41, commi 3 e 4*, »;

14. all'articolo 47 sostituire il comma 2 con il seguente:

« *2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.* »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di richiedere in sede europea il riesame dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, prevedendo l'estensione della disciplina sullo scambio delle quote di gas a effetto serra agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e pericolosi »;

b) si valuti altresì l'opportunità di interloquire con la Commissione europea al fine di prorogare, limitatamente al 2020, i termini degli adempimenti previsti a carico degli operatori dalla direttiva 2003/87/CE, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario di Alitalia, avv. Giuseppe Leogrande, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell'emergenza da coronavirus 79

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 79

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 88

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 86

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 89

Schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 160 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 aprile 2020.

Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario di Alitalia, avv. Giuseppe Leogrande, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell'emergenza da coronavirus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — In-

terviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giovanni Carlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 11.10.

Documento di economia e finanza 2020.

Doc. LVII, n. 3 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata nella seduta odierna ad esaminare, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2020.

Segnala preliminarmente che il DEF 2020 risente, anche nella sua struttura, della situazione determinatasi a seguito della diffusione dell'epidemia COVID-19. Infatti, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza, esso presenta un contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020 del 6 aprile 2020.

In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati al periodo 2020-2021, mentre la presentazione del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli allegati viene rinviata a un momento successivo.

La prima sezione del DEF espone, secondo la disciplina nazionale, lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

Il DEF 2020, in conseguenza del posticipo della presentazione del Programma nazionale di riforma (PNR), presenta solo il quadro tendenziale e non quello programmatico.

La seconda sezione, «Analisi e tendenze della finanza pubblica» riporta l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, sempre limitate al biennio 2020-2021, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della PA; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali

settori di spesa; le informazioni sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

Prima di procedere ad un esame delle informazioni fornite nel documento con riguardo ai settori di interesse della Commissione, si sofferma sui dati relativi al pesante effetto sui saldi di finanza pubblica che il Documento riconduce all'impatto dell'epidemia in corso.

Evidenzia quindi che mentre i dati congiunturali riferiti al primo bimestre dell'anno risultavano abbastanza confortanti, considerando anche la tendenza positiva della fiducia delle imprese dei servizi e del commercio, tanto da lasciar ipotizzare una previsione di crescita del PIL reale nel 2020 prossima allo 0,6 per cento previsto nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NA-DEF) dello scorso settembre, l'impatto dell'epidemia su tutti gli indicatori di fiducia, sulla domanda e sul commercio internazionale ha drasticamente cambiato il quadro macroeconomico.

Nel DEF si prospetta, dunque, una revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella NADEF del settembre scorso (da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell'8 per cento). Per il 2021 si prospetta un recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento.

Al riguardo sottolinea che la nuova previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre e l'ipotesi di un successivo rimbalzo nella seconda metà dell'anno. Il Governo sottolinea, infatti, che la previsione macroeconomica contenuta nel Documento è costruita in base all'ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non essenziali e di distanziamento sociale vengano attenuate a partire dal mese di maggio e l'impatto economico dell'epidemia si esaurisca completamente nel primo trimestre del 2021. Si tratta, comunque, di una previsione considerata dal DEF prudentiale, che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all'i-

nizio del prossimo anno. Anche l'inflazione programmata è negativa con un valore del -0,2 per cento.

Rispetto allo scenario tendenziale prospettato, i rischi della previsione si concentrano sul possibile peggioramento della dinamica epidemica nell'anno in corso e su come questa possa eventualmente influenzare anche i risultati del prossimo anno. Il mantenimento, più a lungo termine, di misure di contenimento molto restrittive, determinerebbe una maggiore flessione dell'attività economica anche a maggio, con il conseguente aggravarsi della flessione del PIL attesa nel secondo trimestre. In alternativa, o in aggiunta a questo, una recrudescenza dell'epidemia nei mesi autunnali causerebbe un'ulteriore perdita di prodotto e ritarderebbe la fase di ripresa prevista nello scenario tendenziale.

Come richiesto dalle linee guida concordate a livello europeo, il documento presenta, infatti, anche alcune ipotesi di scenari di rischio, in cui l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore contrazione del PIL nel 2020 (fino a -10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica. Tra le ipotesi, ad esempio, si valuta complessivamente che un nuovo *lockdown* nell'autunno 2020 a livello nazionale ed internazionale porterebbe ad un deteriorarsi della crescita di 2,7 punti nel 2020 e di 2,4 punti nel 2021.

Segnala quindi come in questo quadro estremamente pesante per il sistema nazionale alcuni settori di interesse della Commissione risultino fortemente colpiti. Il documento ricorda come l'arresto delle attività e le misure di distanziamento sociale abbiano prodotto un impatto di notevolissima rilevanza soprattutto sul settore dei servizi, in particolare su quelli rientranti negli ambiti del trasporto passeggeri (*in primis*, il trasporto aereo); anche gli effetti nel settore del trasporto pubblico locale potranno essere molto significativi, con particolare riferimento al

crollo dei ricavi e alla drastica limitazione dei carichi legati alle misure di distanziamento sociale.

Nel documento riguardo a tali settori si dà conto di alcune linee tendenziali di intervento che saranno inserite nel decreto-legge contenente misure urgenti per il rilancio economico. In particolare, si fa riferimento a « interventi mirati a favore dei settori più impattati dall'emergenza: misure di supporto a imprese e lavoratori dei settori sottoposti a chiusure e in cui le misure di distanziamento sociale potrebbero essere confermate nei prossimi mesi » e nello specifico « Interventi immediati a favore dei trasporti e della logistica ».

Continueranno inoltre gli interventi volti a promuovere la digitalizzazione, semplificazione e innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e nel Paese.

Il Governo annuncia anche un ulteriore pacchetto di misure urgenti, di natura ordinamentale, che sarà dedicato a una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati tra i quali – oltre ad appalti, edilizia, *green economy*, fisco, procedure complesse per l'avvio delle attività di impresa e per le opere pubbliche – si inserisce anche l'ambito concernente il dispiegamento della banda ultra larga.

Inoltre con riferimento a tali interventi il documento annuncia la predisposizione di misure sia volte all'introduzione di strumenti atti a favorire la diffusione del digitale, l'accelerazione del processo di innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'utilizzo dei beni e dei servizi informatici e di connettività presso cittadini e imprese, la semplificazione degli strumenti di accesso ai servizi *on line* della pubblica amministrazione, in coerenza con le raccomandazioni 3 e 4 del Consiglio Europeo del luglio 2019, che ha posto come priorità degli investimenti anche l'aumento delle risorse per la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione e le infrastrutture.

Un'informazione interessante, coerente con quanto rappresentato dal Ministro

dello sviluppo economico nel corso dell'audizione svolta il 23 aprile 2020, concerne la destinazione di 350 milioni di euro (dei 500 previsti dall'articolo 79, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 – cd. « Cura Italia ») per le compensazioni alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri. Ricorda a questo proposito che l'articolo 79, comma 2, prevede che « in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, alla data di emanazione del decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività ». Sempre con riferimento al settore aereo ricorda anche l'assegnazione di 120 milioni di euro per il fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Con riferimento al trasporto pubblico locale, richiama la previsione introdotta nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha escluso la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi alle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico e attribuendo anche alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso (salvo quelle per cui vi è già stata l'aggiudicazione), prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto fino a 12 mesi successivi alla conclusione dell'emergenza.

Per il trasporto pubblico locale, richiama altresì quanto risulta da un documento di posizione, pubblicato da ASSTRA riferito alla fase 2 e alla fase 3.

La situazione di perdita di passeggeri sarà connessa alla durata dell'emergenza e a fattori esogeni (come ad esempio la riduzione drastica degli spostamenti degli studenti), mentre le misure di distanziamento non saranno da sole in grado di

assicurare un'adeguata copertura del servizio se non saranno accompagnate da una complessiva riorganizzazione delle attività lavorative che implicino quanto meno una riduzione della forza lavoro in movimento (con il proseguimento nei limiti del possibile del ricorso a forme di lavoro da remoto) e una migliore distribuzione della frequentazione dei luoghi di lavoro al fine di evitare picchi. Nel documento di posizione si dà conto dell'impatto dell'epidemia sul sistema del TPL: si segnala che « nei primi mesi dell'emergenza (marzo, aprile 2020) si sono persi quasi 400 milioni di viaggi al mese (-90 per cento dei passeggeri) ». Inoltre « la quota modale degli spostamenti motorizzati afferente la mobilità privata dovrebbe crescere in maniera importante in questo periodo. Sarà plausibile prevedere un calo delle frequentazioni dei mezzi TPL legato al trasferimento di una parte di utenza che preferirà affidarsi alla mobilità privata. Alla luce dei dati a disposizione si può ragionevolmente prevedere che nelle fasi emergenziali la domanda di mobilità pubblica potrebbe subire una riduzione di circa il 50 per cento ». Sarà importante per la nostra Commissione mantenere un'attenzione vigile sugli effetti che il protrarsi dell'epidemia potrà avere sulla mobilità collettiva.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione segnala, altresì, le recenti dichiarazioni della Ministra De Micheli in merito al trasporto pubblico locale e alla mobilità dolce.

In particolare, la Ministra, con riferimento alla grave situazione delle aziende del trasporto pubblico locale, ha dichiarato che il Governo ha già anticipato alle aziende circa 1 miliardo e 600 milioni cioè circa l'80 per cento del fondo dedicato. Ha quindi preannunciato che nel prossimo decreto-legge saranno stanziati ulteriori risorse finanziarie e verranno definite con il MEF le procedure per compensare le aziende della mancata bigliettazione conseguente all'abbattimento del numero dei passeggeri.

La Ministra ha inoltre preannunciato interventi di modifica del Codice della strada per favorire il ricorso alla mobilità

attiva, anche prevedendo l'apertura, in via transitoria, di corsie ciclabili e risorse per l'acquisto di biciclette, bici elettriche e monopattini e la promozione di tali forme di mobilità anche mediante incentivi dei sistemi di *sharing*. Sempre nel prossimo decreto-legge si intende ridurre da 300 a 100 la soglia minima di dipendenti oltre la quale le aziende devono avere un *mobility manager* che indichi per i dipendenti le migliori modalità di trasporto.

Ricorda, infine, che al DEF è annessa la Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con cui il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032.

Dichiara quindi che nell'ambito della proposta di parere che si accinge a predisporre intende senz'altro tenere in considerazione le sollecitazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Elena MACCANTI (LEGA) esprime preliminarmente un giudizio assai negativo sul documento all'esame della Commissione, a suo giudizio del tutto insufficiente ad affrontare la sfavorevole congiuntura economica in atto e le drammatiche previsioni per il prossimo biennio.

In particolare, per quanto riguarda le misure destinate spese specificatamente al settore dei trasporti rileva come gli stanziamenti previsti siano totalmente insufficienti, come del resto è stato confermato nell'audizione del commissario straordinario Leogrande appena conclusasi.

Ritiene che la drammatica crisi che ha colpito in particolare il trasporto aereo renda assolutamente evidente come, rispetto ai principali paesi europei, le risorse stanziolate dal governo risultino del tutto inadeguate; evidenzia altresì l'assenza nei provvedimenti urgenti emanati dal governo di specifici stanziamenti destinati al trasporto pubblico locale, stig-

matizzando in particolare la portata delle disposizioni inserite nel recente decreto-legge Cura Italia, dove si è scelto di scaricare i costi delle perdite sui bilanci dei comuni che chiuderanno in disavanzo a causa della emergenza sanitaria in corso.

Rimarca quindi l'assenza di provvedimenti per il settore delle autoscuole, che con un indotto di circa 30.000 dipendenti necessita di misure specifiche. Evidenzia inoltre l'assoluta necessità che il Parlamento non si trovi a ratificare decreti-legge blindati e non modificabili. Giudica assai rilevante anche la questione relativa alla grave crisi del settore della logistica, preannunciando che il suo gruppo ha presentato un'interrogazione a risposta immediata che si svolgerà oggi in Assemblea nella quale viene oltretutto evidenziata la questione dei previsti contributi a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti che grava a carico delle aziende già così duramente colpite.

Con riferimento alle recenti dichiarazioni della ministra Paola De Micheli, ricorda come molti emendamenti presentati dal suo gruppo nel corso dell'esame dei provvedimenti di urgenza siano stati respinti, nonostante fossero di assoluto buon senso e riguardassero questioni, quali quella delle revisioni, su cui la Commissione Trasporti ha raggiunto da tempo una posizione condivisa. A tale specifico riguardo stigmatizza le decisioni relative all'ammissibilità degli emendamenti durante l'esame dei provvedimenti in sede referente in quanto recanti disposizioni giudicate ordinamentali.

Auspica inoltre che nella proposta di parere sul documento in esame possa essere prevista una specifica osservazione riguardo alle annunciate modifiche del codice della strada in tema di mobilità attiva, esprimendo altresì una forte preoccupazione circa il fatto che, approfittando dell'emergenza sanitaria in corso, risulti di fatto bloccata la riforma del codice della strada, su cui Commissione Trasporti ha svolto un intenso lavoro istruttorio giungendo all'approvazione di un testo ora all'esame dell'Aula. Ritiene

che il governo non dovrebbe in tali circostanze prendere scorciatoie per approvare misure non concordate.

Diego SOZZANI (FI), nell'esprimere un giudizio assai critico sul documento all'esame della Commissione, ritiene che anche la relazione appena svolta dal collega De Lorenzis sia del tutto superficiale e che testimoni la situazione confusa in cui si trova l'attuale governo. Evidenzia come molti temi non siano stati trattati, condividendo le considerazioni svolte dalla collega Maccanti e ritiene che il governo per la fase 2 stia approntando misure solo di tipo assistenziale, che certamente non favoriranno la ripresa economica necessaria.

Giudica assai imbarazzante e insoddisfacente l'audizione del commissario straordinario Leogrande che si è svolta questa mattina e giudica in generale assai discordanti le dichiarazioni che provengono da diversi esponenti del governo circa le misure per consentire lo sblocco dei cantieri e la realizzazione di misure infrastrutturali che richiederebbero l'estensione del c.d. modello Genova, rivelatosi così efficace.

Ribadisce come il Documento di economia e finanza preveda tendenze macroeconomiche preoccupanti, senza contestualmente indicare misure economiche che garantiscano effettivamente la ripresa della produttività del Paese.

Ritiene altresì del tutto insufficienti le risorse finanziarie previste per la ripresa dei lavori pubblici che vengono annunciate solo con *slogan* altisonanti.

Per quanto concerne infine le modifiche al codice della strada, auspica che il governo rispetti il lavoro e l'autonomia del Parlamento che sembra ormai ridotto a ruolo di mero spettatore.

Raffaella PAITA (IV) ribadisce quanto già detto negli interventi delle scorse settimane circa la necessità di una vera collaborazione fra maggioranza ed opposizione per garantire l'assunzione di misure efficaci per il bene del Paese. Ritiene che il metodo della condivisione delle decisioni sia l'unico proponibile in tale difficile situazione.

In merito alla proposta di parere sul documento in esame, ritiene assolutamente necessaria una specifica osservazione circa lo stanziamento di risorse adeguate per il settore del trasporto pubblico locale e circa la previsione di un sostegno statale per coprire i contributi previsti per l'autorità di regolazione del settore.

Ribadisce ulteriormente l'urgenza di un sostegno strutturale al settore del trasporto pubblico locale nonché di una riforma del settore che guidi la ripartenza economica senza gravare sui bilanci dei comuni, inclusa la predisposizione di un piano di investimenti per salvaguardare la finanza locale. Rinnova quindi l'auspicio che si possa lavorare in uno spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione necessario nell'attuale contesto per orientare correttamente le scelte politiche.

Davide GARIGLIO (PD) osserva come il Documento di economia e finanza all'esame della Commissione sia il frutto di una situazione emergenziale che, anche a seguito delle decisioni assunte dalle istituzioni europee, ha portato alla presentazione di un atto dalla struttura diversa e assai più snella.

Per quanto concerne gli specifici profili di competenza della Commissione Trasporti, condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi circa il fatto che la crisi avrà un impatto drammatico. Segnala la norma inserita nel decreto-legge cd. «Cura Italia» durante l'esame al Senato, che prevede compensazioni per le aziende del trasporto pubblico locale, misura certamente non risolutiva ma che testimonia l'attenzione del governo per tale settore.

Rileva come certamente la perdita di circa il 90 per cento dei passeggeri del trasporto pubblico richieda un intervento straordinario da inserire nei prossimi provvedimenti del governo al fine di evitare il fallimento dell'intero settore, che svolge un servizio pubblico essenziale a tutela soprattutto delle fasce più deboli degli utenti.

Segnala quindi la necessità di misure specifiche per il trasporto merci nonché

per il settore del trasporto aereo, così come emerso drammaticamente nell'audizione del commissario straordinario di Alitalia svoltasi nella mattinata odierna. Ritiene quindi che servano misure di ben altra proporzione ed efficacia.

Per quanto riguarda l'infrastrutturazione digitale, altro settore decisamente strategico, ritiene occorrano interventi volti a favorire rapidamente la diffusione della banda larga su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Sozzani circa l'applicazione del cosiddetto « modello Genova » ritiene che sia trattato di un esperimento di successo per la regione Liguria e per la città di Genova, che non può peraltro essere assunto a modello in quanto in quella situazione non sono stati rispettati i principi propri di un libero mercato.

Per quanto riguarda la ripresa economica e lo sblocco dei cantieri, ritiene necessario che siano garantite procedure snelle ed efficaci nel rispetto dei principi di libera concorrenza e legalità: si tratta, a suo giudizio, di una sfida impegnativa da affrontare anche con un dibattito approfondito in Parlamento che garantisca la previsione di norme a tutela della trasparenza, dei principi del mercato, che prevedano tempi certi e tutela della competitività per le imprese coinvolte. Si tratta di un insieme di misure di largo respiro la cui individuazione rappresenta, a suo giudizio, una sfida da cogliere con spirito realmente unitario.

Paolo FICARA (M5S) ringrazia il relatore per il lavoro svolto dichiarando di condividere complessivamente le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti. Auspica quindi che si possa svolgere un lavoro di reale collaborazione tra i gruppi parlamentari al fine di individuare le misure più adeguate nei settori del trasporto pubblico locale, della logistica e del trasporto aereo. Richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del rispetto della clausola del 34 per cento per le regioni del Mezzogiorno e gli attuali criteri di riparto per la destinazione delle

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, dal momento che la crisi sta colpendo tutto il territorio nazionale e che occorre garantire che anche il Meridione possa affrontare la ripresa con risorse adeguate.

Elena MACCANTI (LEGA), nel prendere atto con favore del clima positivo del dibattito nella Commissione, auspica che il Parlamento e le Commissioni competenti possano essere adeguatamente coinvolte nella elaborazione nella discussione delle linee guida relative alla cosiddetta « fase 2 ». Al riguardo ritiene necessaria un'audizione della ministra Paola de Micheli al fine di garantire un efficace contributo parlamentare per la definizione delle singole misure nei vari settori di competenza della Commissione, anche al fine di diffondere la cultura del distanziamento sociale e dell'igiene. Ribadisce quindi l'importanza che il governo coinvolga il Parlamento nell'elaborazione delle misure per la « fase 2 », soprattutto nei settori più critici.

Diego SOZZANI (FI), evidenziando come l'applicazione del codice degli appalti riguardi tutti i settori produttivi già colpiti pesantemente, ribadisce l'importanza che si vada verso una semplificazione ed uno snellimento delle procedure per garantire l'effettiva ripartenza delle opere pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e competitività per le imprese.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti per le sollecitazioni circa il documento in esame e i futuri provvedimenti da assumere dichiara di condividere senz'altro la necessità di una semplificazione delle procedure al fine di liberare risorse per lo sblocco degli appalti pubblici e dei cantieri. Condivide altresì la necessità di una specifica osservazione volta a coinvolgere adeguatamente le Commissioni parlamentari circa le misure che il governo intende assumere soprattutto per i settori maggiormente colpiti e di interesse della commissione. Di-

chiara quindi di accogliere le proposte di osservazione del collega Ficara circa il rispetto della clausola del 34 per cento e riguardo al vincolo di destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle regioni del Mezzogiorno, evidenziando che se il Paese non riparte in modo unitario continueranno ad esserci seri problemi di sviluppo omogeneo. Giudica quindi condivisibili anche le considerazioni circa la necessità di risorse adeguate per il trasporto pubblico locale nonché per il settore delle autoscuole che certamente richiede misure specifiche.

Preannuncia quindi di voler inserire nella proposta di parere anche un'osservazione circa la necessità di un sostegno statale per i previsti contributi a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti che attualmente gravano sulle aziende del settore così duramente colpite.

Con riferimento alla questione delle modifiche del codice della strada, chiederà esplicitamente alla ministra de Micheli che le modifiche che il governo intende adottare siano strettamente connesse all'emergenza sanitaria al fine di salvaguardare il lavoro svolto dalla Commissione Trasporti negli ultimi mesi.

Ritiene quindi di accogliere anche le osservazioni circa la necessità di un sostegno per gli operatori delle telecomunicazioni al fine di garantire il potenziamento della rete della banda ultralarga nonché di rendere strutturali le risorse finanziarie destinate alla mobilità sostenibile, al fine di superare il ritardo del Paese e gli eventuali aggravamenti della congestione del traffico soprattutto nelle grandi città.

Elena MACCANTI (LEGA) desidera ringraziare la maggioranza e il relatore per l'attenzione che ha voluto rivolgere alle considerazioni svolte dal suo gruppo e in generale ai gruppi di opposizione, preannunciando peraltro che il voto del suo gruppo sulla proposta di parere in esame sarà contrario, anche in considerazione del fatto che le buone intenzioni che erano peraltro emerse anche durante l'esame del

decreto-legge cd. « Cura Italia » poi non hanno prodotto i risultati sperati.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12.15.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con nove osservazioni, che accoglie gran parte delle indicazioni emerse dal dibattito (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giovanni Carlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Atto n. 149.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 marzo è stata discussa la proposta di parere della relatrice Grippa e che la votazione è stata rinviata in attesa dei rilievi della Commissione Bilancio.

Dal momento che la Commissione Bilancio è in procinto di procedere alla deliberazione dei rilievi, ritiene che si possa procedere alla votazione del parere.

Elena MACCANTI (LEGA) suggerisce alla relatrice di inserire, anche nella parte premissiva della proposta di parere, un riferimento esplicito all'attuale proroga della validità della carta di qualificazione del conducente (CQC) prevista dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, emergenza che di fatto sta bloccando le attività di formazione.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, in uno spirito costruttivo dichiara di voler accogliere il suggerimento della collega Maccanti, anche se considera evidente che le attività di formazione riprenderanno solo con il superamento dell'emergenza sanitaria in corso.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.

Atto n. 160.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di aggiornamento del contratto di

programma all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 marzo si sono svolte le audizioni di Assoferr e di Confetra e nella seduta del 5 marzo l'audizione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Sono inoltre pervenute le memorie delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e di Anceferr.

Evidenzia quindi che la Commissione riprende l'esame del provvedimento solo nella seduta odierna, in quanto l'atto non è stato indicato come indifferibile e urgente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Segnala che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato con i rappresentanti dei gruppi, fissata al termine della seduta odierna, saranno discusse le modalità di svolgimento ed i tempi delle audizioni della ministra Paola De Micheli e dei rappresentanti di RFI, per poter poi esprimere il parere di competenza della Commissione.

In considerazione della necessità di liberare l'aula entro le ore 12.30, al fine di consentire la riunione di un'altra Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 e Annesso).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3) e il relativo Annesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia garantito il rispetto della cosiddetta clausola del 34 per cento per l'assegnazione delle risorse in conto capitale alle Regioni del Mezzogiorno;

b) sia mantenuto il criterio di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione che prevede l'assegnazione dell'80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord;

c) si valuti l'opportunità di dare impulso alla semplificazione burocratica in modo tale da consentire lo sblocco dei cantieri;

d) sia assicurato il coinvolgimento della Commissione nell'adozione delle misure nel settore dei trasporti e della logistica volte a garantire la tutela dei lavoratori e dei cittadini;

e) si valuti l'opportunità di chiarire i modelli a cui devono adeguarsi le auto-scuole nell'espletamento dei servizi;

f) si valuti l'opportunità di sospendere i contributi per il finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, prevedendo il finanziamento della medesima con meccanismi differenti da quello attuale, anche valutando l'utilizzo di risorse statali;

g) si valuti l'opportunità di introdurre misure di sostegno agli operatori di telecomunicazione al fine di garantire il potenziamento del servizio di banda ultralarga;

h) si valuti l'opportunità di rendere strutturali le risorse destinate alla mobilità sostenibile;

i) sia assicurato un adeguato sostegno economico al trasporto pubblico locale e il ripristino in sicurezza di quello ferroviario.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. (Atto n. 149).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Atto del Governo n. 149);

rilevato che la direttiva (UE) 2018/645 modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri al fine di superare una serie di carenze che riguardano: difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole; contenuti dei corsi di formazione, che sono risultati solo in parte corrispondere alle esigenze dei conducenti; difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro; mancanza di coerenza per quanto concerne le prescrizioni sull'età minima fra la Direttiva 2003/59/CE e la Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;

sottolineata la necessità di rafforzare le disposizioni relative alla formazione dei conducenti;

considerato che la direttiva (UE) 2018/645 prevede che il codice unionale armonizzato « 95 » sia apposto dopo il 23

maggio 2020 anche sull'attestato del conducente, rilasciato dalle autorità nazionali competenti ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, al fine di comprovarne la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva 2003/59/CE; viene inoltre stabilito che l'attestato al conducente non riportante tale codice sia riconosciuto valido, al fine di certificare la conformità sugli obblighi previsti per la qualificazione e la formazione, se rilasciato entro il 23 maggio 2020 e sino al termine di scadenza;

tenuto conto dell'attuale proroga della validità della carta di qualificazione del conducente, a causa dell'emergenza sanitaria in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, autorizzi le aziende di autotrasporto, compresi cooperative e consorzi, con più di 35 dipendenti con qualifica di conducente a tempo indeterminato ad effettuare la formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente alla presenza di un formatore abilitato;

b) considerando che la formazione periodica di 35 ore risulta allo stato tutta teorica, si valuti la possibilità di trasformare un monte ore in esercitazioni pratiche (nelle quali si dovrebbe, a titolo esemplificativo, simulare lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico di un rimorchio, la corretta distribuzione delle merci e delle pedane all'interno dello stesso e il relativo aggancio e sgancio);

c) si valuti l'opportunità di riconoscere ai conducenti uno sgravio dalle 35 ore complessive della formazione a seguito della frequenza di corsi formativi attinenti e correlati (ad esempio, corsi per il conseguimento dell'A.D.R., per il trasporto di animali, di sensibilizzazione verso le disabilità, per la formazione all'uso corretto del tachigrafo, sui tempi di guida e di riposo);

d) si valuti la possibilità di dilazionare nei 5 anni la formazione periodica obbligatoria con un modulo di 7 ore annuo per un totale complessivo di 35 ore; nell'ambito delle sette ore è auspicabile approfondire le materie previste nella formazione anche tramite il simulatore di guida di alta qualità non ancora attivo in Italia;

e) per quanto riguarda lo svolgimento della formazione tramite e-learning, si valuti l'opportunità di inserire uno strumento per il riconoscimento della persona che effettua la formazione e a fine sessione rilasciare la stampa di un certificato di frequenza da consegnare alla motorizzazione ai fini dell'ottenimento del duplicato o il rilascio della patente e della carta di qualificazione del conducente;

f) per quanto riguarda il codice unionale armonizzato « 95 » appare necessario un coordinamento tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per le proprie competenze. Con riferimento ai conducenti di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che possono circolare con l'attestato di conducente, appare opportuno apporre anche su tale attestato il codice unionale. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico dovrebbe essere competente per il rilascio dell'attestato del conducente, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe provvedere all'apposizione del codice unionale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03864 Carnevali: Realizzazione di un modello integrato di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale e ospedaliera nella « Fase 2 »	92
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	95
5-03865 Cecconi: Edificazione di nuove strutture o adeguamento di strutture sanitarie esistenti per l'ottenimento dei cosiddetti Covid Hospital	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	97
5-03866 Lapia: Erogazione delle terapie antiblastiche per via endovenosa nelle ASL territoriali in regime ambulatoriale	92
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	99
5-03867 Stumpo: Iniziative per contrastare i rischi di corruzione durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19	93
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	100
5-03868 Foscolo: Estensione del programma di sperimentazione del farmaco antivirale Remdesivir all'Ospedale San Martino di Genova	93
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	101
5-03869 De Filippo: Misure volte a rafforzare la vigilanza e i controlli nelle strutture sanitarie della Regione Liguria	93
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	102
5-03870 Gemmato: Sull'Ordinanza n. 11 del 2020, concernente il prezzo finale di vendita delle mascherine facciali	94
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	104
5-03871 Bagnasco: Misure per garantire gli operatori sanitari che siano stati a contatto con pazienti COVID-19 positivi	94
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.05.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03864 Carnevali: Realizzazione di un modello integrato di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale e ospedaliera nella « Fase 2 ».

Luca RIZZO NERVO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, volta a chiedere al Ministro della salute quali iniziative s'intenda adottare al fine di pervenire a un modello integrato di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale e ospedaliera, con l'obiettivo di realizzare un controllo capillare del territorio e una presa in carico globale del paziente.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca RIZZO NERVO (PD), replicando, esprime soddisfazione per la risposta puntuale, che delinea una strategia definita per attuare quanto sollecitato con l'interrogazione in titolo.

Ribadisce che occorre un pieno coinvolgimento di tutti gli attori interessati attraverso l'integrazione del sistema sanitario con quello socio-sanitario e con il Terzo settore. Apprezza l'attenzione mostrata nei confronti dei dipartimenti di prevenzione e il richiamo, contenuto nella risposta, al potenziamento della telemedicina, anche al fine di assicurare la tempestività degli interventi. Sottolinea che occorre provvedere ai bisogni dei pazienti cronici, che attualmente vivono una situazione di forte disagio, nonché di coloro che escono dalla fase acuta del COVID-19, attraverso una gestione sul territorio che preveda anche prestazioni domiciliari.

5-03865 Cecconi: Edificazione di nuove strutture o adeguamento di strutture sanitarie esistenti per l'ottenimento dei cosiddetti Covid Hospital.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo, avente la finalità di conoscere le indicazioni provenienti dal Ministero della salute in relazione alle modalità di incremento dei posti

letto a disposizione del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare l'attuale emergenza, in particolare rispetto alla scelta se realizzare nuove strutture o potenziare quelle esistenti.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE), replicando, apprezza il fatto che il Ministero abbia richiesto alle regioni di riorganizzare la disponibilità di posti letto attraverso una dinamica modulabile per poter fare fronte a un eventuale nuovo incremento dei ricoveri, garantendo, diversamente da quanto avvenuto nelle prime settimane dell'emergenza epidemiologica, la sicurezza sia dei pazienti colpiti dal COVID-19 sia di quelli affetti da altre patologie.

5-03866 Lapia: Erogazione delle terapie antitumorali per via endovenosa nelle ASL territoriali in regime ambulatoriale.

Mara LAPIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, vertente sulla difficoltà di ottenere l'erogazione delle terapie antitumorali in regime ambulatoriale nella regione Sardegna, che causa particolari problemi nell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mara LAPIA (M5S), replicando, esprime soddisfazione per la risposta ricevuta, ritenendo doveroso che la terapia antitumorale sia fornita in condizioni di sicurezza a tutti i pazienti che ne hanno bisogno.

Coglie l'occasione per segnalare la particolare criticità della situazione di Nuoro, dove l'utilizzo degli stessi medici, sia nei reparti dedicati al COVID-19 che in quelli oncologici, costituisce una seria minaccia per i pazienti ricoverati in tali strutture. I

pazienti oncologici che necessitano di terapie antitumorali, pertanto, rischiano drammaticamente, per ricevere le cure, di esporsi al contagio.

5-03867 Stumpo: Iniziative per contrastare i rischi di corruzione durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nicola STUMPO (LEU), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, sottolinea che in un contesto emergenziale si possono verificare distorsioni dei processi di spesa, con conseguenti rischi di un notevole incremento dei fenomeni corruttivi. Chiede, quindi, di sapere quali iniziative di contrasto possono essere adottate per prevenire e contrastare tali fenomeni.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicola STUMPO (LEU), replicando, valuta positivamente la volontà del Governo di assumere iniziative adeguate per contrastare il possibile insorgere di fenomeni di corruzione.

Ritenendo che sia una preoccupazione largamente condivisa quella di far sì che le ingenti risorse stanziare siano utilizzate integralmente per affrontare l'emergenza sanitaria in atto, scongiurando il pericolo per cui si verificano distorsioni nei processi di spesa e decisionali.

5-03868 Foscolo: Estensione del programma di sperimentazione del farmaco antivirale Remdesivir all'Ospedale San Martino di Genova.

Sara FOSCOLO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiede conto al Governo delle iniziative che intende assumere per far riprendere i programmi di sperimentazione del farmaco antivirale Remdesivir presso l'Ospedale San Martino di Genova e per restituire la competenza in merito all'approvazione dei medesimi programmi in capo ai Comitati etici regionali.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sara FOSCOLO (LEGA), replicando, rileva che la risposta conferma quanto riportato nella propria interrogazione circa il fatto che le modalità della sperimentazione in corso sono attualmente gestite dalla ditta produttrice del farmaco in oggetto.

Apprendendo con favore il fatto che l'AIFA sia impegnata in una revisione dell'attuale programma di accesso al farmaco, auspica che l'Ospedale genovese sia reinserito nella sperimentazione in corso, anche alla luce della notevole diffusione del COVID-19 nella regione Liguria.

5-03869 De Filippo: Misure volte a rafforzare la vigilanza e i controlli nelle strutture sanitarie della Regione Liguria.

Raffaella PAITA (IV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, sottolineando la gravità della situazione in Liguria per quanto riguarda l'emergenza sanitaria in atto, caratterizzata da errori di gestione, dall'assenza di una strategia sui tamponi e dalla mancanza di dati attendibili sulla letalità. Segnala che la composizione demografica della Liguria, regione considerata la più «anziana» d'Italia, può spiegare solo in maniera parziale quanto sta accadendo. Osserva, quindi, che appare assai preoccupante che una regione con 1,5 milioni di abitanti risulti essere tra le tre più colpite in Italia dal COVID-19.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Raffaella PAITA (IV), replicando, osserva che dalla risposta emerge come le regioni avessero a disposizione indicazioni da utilizzare per adottare idonee misure di prevenzione.

Nel prendere atto con favore che è in corso una verifica da parte del Ministero

della salute rispetto a quanto accaduto in diverse regioni, ribadisce che occorre assicurare la massima trasparenza, soprattutto in relazione a un caso come quello ligure rispetto al quale i dati disponibili sono di difficile interpretazione.

Ritiene che un monitoraggio efficace da parte del Ministero della salute sia condizione essenziale per ridare fiducia ai cittadini per quanto riguarda le politiche sanitarie finora adottate.

5-03870 Gemmato: Sull'Ordinanza n. 11 del 2020, concernente il prezzo finale di vendita delle mascherine facciali.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando che l'ordinanza n. 11, recentemente adottata dal Commissario straordinario per l'emergenza legata al COVID-19, in materia di prezzo di vendita delle mascherine facciali, può avere gravi conseguenze sia in termini di perdite economiche per i farmacisti che per la tutela della salute della popolazione, a causa dei possibili effetti negativi sul reperimento dei dispositivi di protezione individuale.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, nel prendere atto della disponibilità a valutare le ripercussioni economiche subite dalle farmacie in conseguenza della scelta adottata con l'ordinanza in oggetto, sottolinea che non appare accettabile che, a tre mesi dall'inizio dell'emergenza, l'Italia non sia ancora in grado di produrre il fabbisogno nazionale di mascherine facciali, con conseguenze gravi, anche sull'efficacia reale di tali dispositivi.

Invita, quindi, a non ripetere gli errori commessi nel passato e a cogliere l'occasione per assicurare l'autosufficienza della produzione nazionale del settore, eventualmente affidando un ruolo anche allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

5-03871 Bagnasco: Misure per garantire gli operatori sanitari che siano stati a contatto con pazienti COVID-19 positivi.

Roberto BAGNASCO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, avente la finalità di tutelare adeguatamente gli operatori sanitari, prevedendo sia un periodo di isolamento fiduciario per coloro che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sia che costoro possano rientrare in servizio solo dopo l'effettuazione di un tampone che attesti la negatività al virus. Al riguardo, fa presente che è molto alto il tributo, in termini di vite umane, del personale sanitario impegnato nel fronteggiare l'emergenza epidemiologica, troppo spesso non tutelato in maniera sufficiente.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Roberto BAGNASCO (FI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta articolata e per l'attenzione dimostrata verso il problema rappresentato attraverso la sua interrogazione. Dichiarata, tuttavia, di non potersi ritenere soddisfatto in quanto non vengono fornite garanzie rispetto alla tutela del personale sanitario con riferimento ai rischi connessi all'interazione con pazienti affetti da COVID-19. Nel rilevare che, in generale, la situazione nel Paese appare in via di miglioramento, con una minore pressione sulle strutture sanitarie, ribadisce che sarebbe necessario prevedere maggiori cautele, al fine di scongiurare un riacutizzarsi della situazione emergenziale.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-03864 Carnevali: Realizzazione di un modello integrato di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale e ospedaliera nella « Fase 2 ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la Circolare del 22 febbraio 2020, recante « COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti », il Ministero della salute ha previsto un'integrazione dell'assistenza sanitaria territoriale ed ospedaliera, con specifiche competenze per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i Dipartimenti di prevenzione, quando vengono a conoscenza di un caso sospetto di COVID-19, in particolare effettuando la valutazione epidemiologica, segnalando il paziente sintomatico per il successivo ricovero, assicurando l'assistenza domiciliare e la sorveglianza attiva per i pazienti paucisintomatici o asintomatici.

Con la successiva Circolare del 25 marzo 2020, il Ministero della salute ha aggiornato le linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19.

In particolare, si è ritenuto necessario segnalare la necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, monitoraggio e presa in carico, a livello territoriale, così da contribuire ad una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria, sia al fine di contenere la diffusione del contagio, sia con funzione di filtro, necessario a frenare l'afflusso agli ospedali.

È stato evidenziato, inoltre, il ruolo essenziale svolto dalle unità speciali di continuità assistenziale nella gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, raccomandando il loro potenziamento, anche mediante coprogettazioni con i servizi sociali delle amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, adottando specifici protocolli che defini-

scano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela e il supporto per le necessità di vita quotidiana a vantaggio delle persone sole e prive di *caregiver*.

Il rimodellamento dell'assistenza territoriale è finalizzato al rafforzamento sinergico assistenziale, con il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di continuità assistenziale, Unità Speciali di Continuità Assistenziale e specialisti ambulatoriali, si punta, altresì, ad implementare i sistemi di sorveglianza sanitaria in termini di uniformità, di equità d'accesso, responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutti gli attori (pazienti, *caregivers*, medici e altri operatori sanitari) oltre alle necessarie azioni di sorveglianza attiva e propedeutiche (*empowerment*, formazione etc.).

Nell'ambito del potenziamento dell'assistenza territoriale, un ruolo fondamentale è svolto dai Dipartimenti di Prevenzione.

Ulteriore tema di estrema rilevanza e delicatezza è costituito dall'assistenza ai pazienti cosiddetti « fragili » (cronici, non autosufficienti, disabili) nel senso che sarà necessario assicurare il pieno rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute dei pazienti e degli operatori, mediante eventuali specifici protocolli.

Una particolare attenzione verrà riservata alla telemedicina, che potrà essere utilizzata per estendere la pratica tradizionale oltre gli abituali spazi operativi.

Le tecnologie della sanità digitale garantiscono la realizzazione di una modalità operativa a rete, migliorando l'opera-

tività nei luoghi dove il paziente vive, per favorire la sua « gestione domiciliare ».

Segnalo che è attivo, presso il CTS, un Tavolo di lavoro che sta sviluppando linee guida per rendere omogenei a livello territoriale nazionale le iniziative regionali in tema di rafforzamento dell'assistenza territoriale, e della sua integrazione con l'assistenza ospedaliera, tenendo anche conto delle esigenze ora indicate e delle istanze formulate nell'atto ispettivo in esame.

Da ultimo, anticipo che a breve sarà avviata anche a livello normativo una specifica iniziativa, che in modo strutturale, ridisegna e potenzia l'assistenza territoriale, puntando anche al rafforzamento dell'attività infermieristica sul territorio.

Inoltre, ai fini della gestione delle attività di sorveglianza attiva, sono allo studio misure come la messa a disposizione a domicilio dei pazienti di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le *app* di telefonia mobile,

al fine di garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell'emoglobina, parametro fondamentale per definire il *setting* terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile.

Il percorso dovrebbe, quindi, consistere nel monitoraggio continuativo domiciliare, ivi incrementando e indirizzando le azioni terapeutiche e assistenziali, anche in strutture alberghiere laddove si individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi tempestiva ospedalizzazione.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le regioni e le province autonome saranno chiamate ad attivare centrali operative regionali per svolgere funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

ALLEGATO 2

5-03865 Cecconi: Edificazione di nuove strutture o adeguamento di strutture sanitarie esistenti per l'ottenimento dei cosiddetti Covid Hospital.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le « Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19 », pubblicate con la Circolare del 29 febbraio 2020, individuano la necessità della predisposizione di un piano di emergenza regionale, che consenta di garantire idonei livelli di trattamento del paziente critico affetto da COVID-19 attraverso un adeguato numero di posti letto di terapia intensiva, lasciando alle regioni e province autonome il compito di individuare le soluzioni organizzative che consentano di soddisfare il potenziale incremento della necessità di ricovero in tale ambito assistenziale. Ogni regione ha identificato una o più strutture/stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19 (« COVID Hospital ») in relazione alle dinamiche epidemiologiche locali, provvedendo nel frattempo a garantire la predisposizione di postazioni isolate, terapie intensive di coorte (con separazione fisica da altre unità di terapia intensiva presenti in ospedale) destinate al ricovero ed al trattamento di pazienti affetti da COVID-19.

La Circolare del 1° marzo 2020 avente ad oggetto « Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19 », ha fornito alle regioni e province autonome indicazioni relative alla necessità di incrementare la disponibilità dei posti letto di Terapia Intensiva (nella misura del 50 per cento del numero dei posti letto già attivi) e ha ribadito la necessità di individuare le

strutture/stabilimenti ospedalieri da dedicare alla gestione esclusiva dei pazienti affetti da COVID-19.

I documenti indicati, come linee di indirizzo, si limitano a tracciare le indicazioni generali di riferimento cui attersi, demandando al livello regionale l'individuazione delle scelte organizzative ritenute più opportune per attuare le indicazioni nei territori di competenza.

La strategia per la gestione della emergenza sanitaria da implementare nell'immediato futuro, mediante specifiche iniziative normative già allo studio da parte del Ministero della salute, mira a garantire in modo strutturale la riorganizzazione e il potenziamento della rete territoriale ed ospedaliera.

Tale strategia si articola sui seguenti punti:

1. riprogrammare e riorganizzare il fabbisogno e la disponibilità di posti letto di area semi intensiva ed intensiva, con la necessaria dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione e monitoraggio (impianti di erogazione di ossigeno, aria compressa e vuoto, elettrici e di implementazione tecnologica) in modo che tali letti siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico per alta intensità di cure;

2. per almeno il 50 per cento dei letti di area semi intensiva è prevista l'ulteriore possibilità di immediata conversione in letti intensivi con la sola integrazione della strumentazione di ventilazione e monitoraggio;

3. contestualmente è prevista una adeguata rete logistica, organizzata per la rotazione e distribuzione delle attrezzature e strumentazioni.

Pertanto, facendo riferimento al modello organizzativo richiamato nella circolare del 25 marzo 2020, avente ad oggetto: « Linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19 », sarà necessario agire prioritariamente sulle strutture già individuate e dedicate alla gestione del paziente affetto da COVID-19.

Ove non sia stato possibile individuare strutture dedicate alla gestione del pa-

ziente affetto da COVID-19 si procederà separando nettamente i percorsi di cura e assistenza al fine di garantire un corretto approccio che consenta una distinzione sia organizzativa che logistica.

Il percorso del paziente sospetto COVID-19 sarà gestito da personale dedicato ed adeguatamente formato, all'interno di spazi strutturalmente distinti. L'organizzazione dei medesimi, quindi, consentirà l'individuazione di servizi di diagnostica dedicati e, solo qualora ciò non fosse possibile, garantirà la sanificazione costante, eventualmente programmando adeguatamente gli accessi.

ALLEGATO 3

5-03866 Lapia: Erogazione delle terapie antitumorali per via endovenosa nelle ASL territoriali in regime ambulatoriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel corso dell'emergenza COVID-19, in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti più vulnerabili (anziani e/o con malattie croniche), AIFA ha adottato numerose disposizioni transitorie volte ad agevolare l'approvvigionamento dei farmaci e la continuità terapeutica limitando al contempo l'affluenza negli ospedali e/o negli ambulatori specialistici al fine di ridurre il rischio di contagio. In questo ambito rientrano le disposizioni relative alla proroga dei piani terapeutici di medicinali soggetti a monitoraggio AIFA *web-based* o cartaceo e la deroga straordinaria concessa per prevedere, in condizioni di massima sicurezza, la gestione delle terapie enzimatiche sostitutive in regime ambulatoriale.

La terapia antitumorale endovenosa necessita di procedure di preparazione, allestimento e infusione che richiedono accorgimenti specifici in ambienti sterili sorvegliati e controllati, effettuate da personale sanitario specializzato (come richiamato nella Raccomandazione Ministeriale n. 14 del 2012). Per tali motivi non è possibile alcuna deroga al normale regime di fornitura di questi medicinali. I centri oncologici e le reti oncologiche regionali, fin dall'inizio dell'emergenza,

hanno messo in atto tutte le misure per garantire le terapie e la sicurezza dei pazienti. L'AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica), ha esplicitato che, nel caso di pazienti in trattamento attivo, premesso che va garantita la continuità e la tempestività dei trattamenti antitumorali, occorre prestare ancora maggiore attenzione alle valutazioni che vengono già normalmente eseguite in oncologia, considerando, caso per caso, anche la possibilità di rinvio di un trattamento, in base alle caratteristiche biologiche del tumore, al quadro clinico del paziente e ai potenziali rischi sanitari per infezione da COVID-19.

Nei casi non procrastinabili, in questa fase epidemiologica, è possibile identificare percorsi e aree dedicate degli ospedali di riferimento in cui poter assicurare la terapia antitumorale in sicurezza.

Ad ogni modo, si precisa che, ai sensi del decreto ministeriale 14 luglio 1999, i medicinali antitumorali iniettabili possono essere erogati a carico del SSN anche in regime di ospedalizzazione domiciliare.

Sarà cura delle competenti strutture sanitarie regionali individuare la più opportuna modalità di erogazione, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato decreto.

ALLEGATO 4

5-03867 Stumpo: Iniziative per contrastare i rischi di corruzione durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione in esame, in via preliminare, ritengo opportuno fare alcune precisazioni.

Ogni Amministrazione pubblica adotta un proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile nominato dall'Organo di indirizzo, tenuto conto anche del Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dei relativi aggiornamenti e delle linee guida applicative.

Al fine di verificare l'attuazione sul territorio nazionale del Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione – Settore Sanità, approvato il 28 ottobre 2015 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – in data 21 aprile 2016 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero della salute e l'ANAC.

Le predette amministrazioni si sono impegnate a porre in essere una reciproca collaborazione allo scopo di attuare la realizzazione congiunta di una serie di attività di verifica, controllo e valutazione, anche « sul campo », dell'attuazione e della coerenza delle misure di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione adottate dalle Aziende Sanitarie territoriali e dagli Enti assimilati del Servizio Sanitario Nazionale.

Per concretizzare tale Protocollo d'Intesa, è stata creata una « *task force* » composta da ispettori del Ministero della salute, dell'ANAC e del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

In tale contesto, significativo rilievo è stato dato alle attività finalizzate a prevenire i fattori della corruzione mediante sia l'adozione di tutti gli interventi idonei a favorirne il contrasto, che l'implementazione delle procedure di verifica, controllo e valutazione delle attività poste in essere presso le Aziende Sanitarie e gli Enti assimilati, con particolare attenzione ai settori degli appalti, delle proroghe e delle liste di attesa.

Come è noto, il menzionato Protocollo del 21 aprile 2016 aveva una durata di 36 mesi, sarà cura di questo Ministero avviare le procedure per l'adozione di un nuovo Protocollo che terrà nella dovuta considerazione sopraggiunte le esigenze emerse in occasione dell'emergenza da COVID-19, con specifico riguardo alle esigenze di controllo e di monitoraggio, segnalate anche con l'atto ispettivo in esame.

L'occasione del rinnovo del Protocollo sarà colta anche ai fini del coinvolgimento di tutti i « soggetti istituzionali » impegnati a contrastare la pandemia nei diversi livelli istituzionali.

ALLEGATO 5

5-03868 Foscolo: Estensione del programma di sperimentazione del farmaco antivirale Remdesivir all'Ospedale San Martino di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il medicinale remdesivir è un farmaco sperimentale attualmente in studio per valutarne l'efficacia e la sicurezza nei soggetti affetti da malattia da COVID-19.

In particolare, sono in corso due studi di fase III e un programma di uso compassionevole che la ditta produttrice del farmaco (Gilead Sciences Srl) sta conducendo in varie nazioni. Trattandosi di un farmaco sperimentale non autorizzato per alcuna indicazione, gli utilizzi sperimentali sono gestiti, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla ditta produttrice del medicinale.

L'Italia ha avuto fin da subito la possibilità di partecipare agli studi di fase III e attualmente i due studi sono in corso in 12 centri italiani. Poiché questi studi sono partiti nel periodo di massima emergenza clinica, l'AIFA ha richiesto che il farmaco venisse messo a disposizione anzitutto dei centri con maggiore prevalenza di malattia, auspicando che la selezione degli ospedali fosse effettuata privilegiando quelli con il maggior numero di pazienti ricoverati.

Per quanto concerne il programma di uso compassionevole, la ditta, anche in considerazione della disponibilità del farmaco, ha deciso di selezionare i centri partecipanti. Tale scelta, per quanto inusuale in questo tipo di accesso al farmaco, come appropriatamente sottolineato nel

parere di approvazione della CTS reso nella seduta del 6-7/04/2020 («La CTS ritiene, comunque, inusuale ed eticamente discutibile limitare l'accesso allargato del farmaco esclusivamente ad alcuni centri»), rimane di pertinenza unica della ditta promotrice dello studio, la quale, ai sensi del decreto ministeriale 7/9/2017, ha facoltà di scegliere i centri autorizzati a cui fornire il farmaco ad uso compassionevole.

Occorre inoltre precisare che tale decisione non dipende neanche dal Comitato Etico, locale o Unico, identificato dal cosiddetto «decreto Cura Italia» (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18).

L'attivazione di un comitato etico unico a livello nazionale, consente anzi di garantire un'unica procedura di approvazione dei programmi di uso compassionevole, senza che ciascun comitato sia chiamato a esprimersi singolarmente, consentendo così l'ottimizzazione delle tempistiche nella gestione dell'emergenza COVID.

Alla luce di quanto qui sopra evidenziato, l'AIFA ha ribadito il proprio impegno nel garantire una revisione dell'attuale programma di accesso al farmaco per uso compassionevole.

Da ultimo, si comunica che le informazioni relative alle sperimentazioni in questione sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Agenzia.

ALLEGATO 6

5-03869 De Filippo: Misure volte a rafforzare la vigilanza e i controlli nelle strutture sanitarie della Regione Liguria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS CoV-2, da subito è emersa la necessità di prestare massima attenzione nei confronti della popolazione anziana. Sin dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 anche per la regione Liguria è stata prescritta la rigorosa limitazione all'accesso dei visitatori agli ospiti nelle strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, quale fondamentale misura di prevenzione del contagio.

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha predisposto il Documento recante «Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie». (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020).

Tale documento è stato trasmesso alle regioni e alle province autonome con la Circolare n. 13468 del 18 aprile 2020 del Ministero della salute.

Le misure generali prevedono un rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) inclusa un'adeguata formazione degli operatori. In particolare, il rafforzamento della strategia di prevenzione si articola sui seguenti punti:

prevedere misure per prevenire l'ingresso di casi di COVID-19 nelle strutture e per gestire eventuali casi sospetti/probabili/confermati che si dovessero verificare tra i residenti;

necessità di una efficace sorveglianza attiva tra i residenti e gli operatori per l'identificazione precoce di casi;

necessità che le strutture siano in grado di effettuare un isolamento temporaneo dei casi sospetti;

in caso di impossibilità di un efficace isolamento per la gestione clinica del caso confermato, necessità di provvedere al trasferimento in ambiente ospedaliero o in altra struttura adeguata per l'ulteriore valutazione clinica e le cure necessarie, come ad esempio in una struttura dedicata a pazienti COVID-19.

Quanto al numero dei contagiati, dei decessi per COVID-19 e patologie simil influenzali tra gli ospiti ed il personale delle strutture RSA della regione Liguria ed alle proiezioni numeriche di tali dati rispetto al totale della popolazione residente presso le medesime strutture, un campione di dati è contenuto nella *survey* nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie dell'ISS.

Inoltre, sempre con riferimento alle strutture sanitarie per anziani, la Direzione della programmazione del Ministero della salute, conformandosi alle indicazioni contenute nelle raccomandazioni dell'OMS del 21 marzo 2020 – «Infection Prevention and Control guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID-19» Interim guidance, (LTCF) – con la circolare del 25 marzo 2020 – recante l'aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza

COVID-19 – nell’ambito delle strategie di prevenzione, assistenza e controllo del contagio, ha segnalato che l’emergenza connessa agli ospiti/pazienti ivi ricoverati, rende necessario attivare una stretta sorveglianza e monitoraggio nonché il rafforzamento dei *setting* assistenziali.

In linea con quanto finora rappresentato, il recentissimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 conferma, all’articolo 1, comma 1, lettera x, che l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Sul versante dell’effettuazione dei *test*, la circolare n. 11715 del 3 aprile 2020 recante Pandemia di COVID-19 – aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità – ha raccomandato che l’esecuzione dei test venga assicurata agli operatori sanitari e assimilati a maggior rischio, sulla base di una definizione operata dalle aziende sanitarie, quali datori di lavoro. Inoltre, tra gli operatori esposti a maggior rischio, cui effettuare il test per tutelare loro stessi e per ridurre il rischio di trasmissione nosocomiale, sono stati individuati anche quelli delle RSA e delle altre strutture residenziali per anziani, sebbene asintomatici.

Infine, rappresento che è stata attivata l’Unità di Crisi, istituita con decreto del

Ministro della salute 27 marzo 2015, come modificata con Decreto ministeriale 7 agosto 2019, che ha dato mandato alla *Task force*, costituita in seno alla stessa Unità di Crisi, di procedere ad effettuare verifiche ispettive presso le RSA di diverse regioni.

Allo stato attuale, tali verifiche sono state già espletate in Lombardia, Calabria, Sicilia, in riferimento a situazioni di contagio/decesso, verificatesi in alcune strutture socio-sanitarie.

Ulteriori attività di verifica verranno effettuate presso tale tipologia di strutture assistenziali territoriali.

Ciò, al fine di fare luce su eventuali criticità organizzative/strutturali e di sicurezza che abbiano potuto rappresentare fattori concorrenti al diffondersi del contagio tra i degenti e tra questi e gli operatori sanitari e di verificare, nel contempo, se le misure adottate da parte delle regioni in materia di strutture sociosanitarie residenziali per anziani siano state e siano aderenti a quanto dettato dalle predette Circolari emanate dal Ministero della salute.

Quanto ai tamponi rassicuro gli onorevoli interroganti che dai dati forniti dal commissario straordinario Arcuri risultano 1.789.662 tamponi eseguiti. Solo negli ultimi tre giorni sono stati effettuati 147.306 tamponi.

Tra i grandi paesi con 2960 tamponi per 100.000 abitanti siamo il primo per numero di tamponi effettuati. La Germania ne fa 2.473,8; il Regno Unito 1.060,5; la Francia 560,1 sempre per 100.000 abitanti.

ALLEGATO 7

5-03870 Gemmato: Sull'Ordinanza n. 11 del 2020, concernente il prezzo finale di vendita delle mascherine facciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollevata, di seguito fornisco alcuni elementi di chiarimento sulle problematiche sollevate dagli Onorevoli interroganti.

L'ordinanza n. 11 del 2020, adottata dal Commissario straordinario per l'emergenza Dr. Arcuri, è finalizzata a calmierare il prezzo delle « mascherine » che, come noto, sono ormai da considerarsi quotidiani strumenti di protezione individuale, che per lungo tempo accompagneranno la quotidianità di tutti noi.

Ciò premesso, la misura in esame va contestualizzata ed apprezzata in considerazione del beneficio che ne consegue per i cittadini italiani, a cui viene garantito un prezzo fisso per l'acquisto di tali dispositivi.

È notizia diffusa ieri dallo stesso Commissario che è stato sottoscritto un primo importante Accordo per la fornitura di 660 milioni di mascherine a 0,38 centesimi con fornitori italiani.

Voglio anche rassicurare sul fronte « della tenuta da parte dei farmacisti e delle parafarmacie » del nuovo sistema di fissazione del prezzo: è notizia di ieri, diffusa sempre dal Commissario straordi-

nario, che sono in corso contatti e interlocuzioni con i rappresentanti delle predette categorie, per giungere ad un Accordo, che garantisca la compiuta attuazione dell'Ordinanza in esame, cercando di contemperare tutti gli interessi implicati.

Da ultimo, fornisco i seguenti dati che attestano l'impegno organizzativo profuso nella distribuzione delle mascherine che nei prossimi mesi dovrebbero assicurare un approvvigionamento adeguato:

prima del 4 maggio sono state distribuite 4 milioni di mascherine al giorno;

nel mese di maggio è prevista la distribuzione di 12 milioni di mascherine al giorno;

nel mese di giugno saranno distribuite 18 milioni di mascherine al giorno;

nel mese di luglio ed agosto saranno 25 milioni al giorno;

a settembre, per l'apertura delle scuole, potremo contare su una disponibilità di 30 milioni di mascherine al giorno.

ALLEGATO 8

5-03871 Bagnasco: Misure per garantire gli operatori sanitari che siano stati a contatto con pazienti COVID-19 positivi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 24 marzo 2020, è stato siglato il Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da « COVID-19 ».

In tale documento, è stata ribadita la necessità di garantire a tutto il personale che opera nei servizi e nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali sia pubblici che privati, e nei servizi territoriali, di operare nella massima sicurezza, ed è specificato che non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali la misura della sorveglianza, che viene peraltro attivata qualora gli stessi evidenzino « sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19 ».

Considerata la necessità di assicurare in maniera omogenea, su tutto il territorio nazionale, misure atte a garantire la massima tutela degli operatori e dei pazienti, è stato deciso di costituire un Comitato che consenta il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni più critiche, nonché il confronto per futuri provvedimenti.

Fra i temi che il Comitato ha ritenuto necessario affrontare, fornendo ulteriori indicazioni, in collaborazione col Comitato Tecnico Scientifico, viene menzionata la definizione di una procedura omogenea per l'intero territorio nazionale, che stabilisca, sotto il profilo operativo e della definizione di responsabilità, i percorsi di sorveglianza a cui devono essere sottoposti i lavoratori, ed in particolare quelli venuti a contatto con pazienti positivi al COVID-19.

Il Ministero della salute, con la Circolare del 3 aprile 2020, ha aggiornato le indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità.

In particolare, è stato ribadito che la diagnosi di COVID-19 deve essere effettuata con test molecolari presso i laboratori di riferimento regionali e i laboratori aggiuntivi individuati dalle Regioni, è stato specificato che l'esecuzione del *test* diagnostico va riservata prioritariamente ai casi clinici sintomatici/paucisintomatici e ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici.

L'esecuzione dei test deve essere assicurata agli operatori sanitari ed assimilati a maggior rischio, sulla base di una definizione operata dalle Aziende Sanitarie, tenute ad effettuarla come datori di lavoro.

In caso di necessità, fra i criteri di priorità per l'individuazione della platea, sono inclusi:

gli operatori sanitari esposti a maggior rischio (compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i tecnici verificatori) per tutelarli riducendo il rischio di trasmissione nosocomiale;

gli operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici, anche affetti da lieve sintomatologia per decidere l'eventuale sospensione dal lavoro;

gli operatori, anche asintomatici, delle RSA ed altre strutture residenziali per anziani.

Alla luce delle valutazioni che precedono, si ritiene che le misure già in atto siano bilanciate e rispondano alla esigenza di garantire la continuità dei servizi essenziali, tutelando, al contempo, l'incolumità del personale sanitario.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	106
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
ERRATA CORRIGE	120

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del Presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

Documento di economia e finanza 2020.

Doc. LVII, n. 3 e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata oggi a rendere il prescritto parere sul Documento di economia e finanza 2020 e l'annessa Relazione al Parlamento per l'autorizzazione all'ulteriore indebitamento, evidenziando come la situazione di inedita emergenza sanitaria, sociale ed

economica che stiamo attraversando abbia comportato per quest'anno significative novità, sia sul piano formale che sostanziale.

Quanto al primo aspetto, a causa della rapida evoluzione del quadro economico a livello europeo in relazione al diffondersi dell'epidemia, rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, secondo quanto previsto dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020 del 6 aprile scorso. In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 (anziché sino al 2023) e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) vengono rinviati a un momento successivo, in cui saranno più chiari sia gli effetti della recessione in corso, sia gli orizzonti previsivi della ripresa delle attività economiche, e si potranno così delineare in modo

compiuto le politiche per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus.

Segnala che sul piano sostanziale è invece evidente che ci troviamo dinanzi a uno scenario del tutto nuovo e impreveduto, che ha ricadute fortissime sul sistema economico e finanziario e, di riflesso, sulla finanza pubblica. Basti pensare che secondo le stime di crescita più aggiornate, tracciate dal FMI a metà aprile, l'economia mondiale dovrebbe contrarsi del 3 per cento nel 2020, con una revisione al ribasso di oltre sei punti percentuali rispetto all'ultima valutazione e una contrazione peggiore di quella sperimentata durante la crisi finanziaria del 2008-2009, cui seguirebbe per il 2021 un rimbalzo che porterebbe ad una crescita del 5,8 per cento.

In tale scenario previsivo si assume peraltro che l'epidemia si interrompa nella seconda metà dell'anno in corso, con una graduale rimozione delle misure di distanziamento sociale e la ripresa attesa sarà graduale e comunque non tale da consentire al PIL mondiale di recuperare entro il prossimo anno il livello raggiunto alla fine del 2019.

In Italia, il primo Stato membro dell'Unione Europea a subire una rapida diffusione del Coronavirus a fine febbraio, l'attività economica ha subito dal mese di marzo una caduta senza precedenti nella storia del periodo post-bellico e la permanenza di misure precauzionali impatterà ancora per diversi mesi, in cui si dovrà operare in regime di distanziamento sociale e secondo rigorosi protocolli di sicurezza.

In questo quadro, il contenimento dell'epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, congiuntamente al sostegno economico di lavoratori, famiglie e imprese, sono state le linee d'azione sin da subito intraprese dal Governo attraverso una serie di provvedimenti d'urgenza che tutti i commissari conoscono e che quindi, per ragioni di brevità, non richiamerò, salvo solo rilevare come il nostro Paese sia oggi percepito, a

livello internazionale, come un modello da seguire nella gestione dell'emergenza e nel contenimento della pandemia, anche grazie all'impegno degli operatori pubblici e alla seria e davvero encomiabile risposta civica che si è manifestata tra la popolazione.

I risultati sinora ottenuti nella cosiddetta prima fase dell'emergenza hanno rafforzato la credibilità del Paese e fanno ben sperare per l'avvio della prossima fase nella quale, scemata l'intensità della pressione epidemica, occorrerà concentrarsi sulla ripresa delle attività produttive e il contrasto alle crescenti forme di disagio sociale.

Ciò che è certo è che tali primi risultati sono stati resi possibili anche grazie ai più ampi margini di azione che si sono aperti in Europa e che hanno consentito di infrangere regole sinora considerate un tabù: dal riconoscimento, per la prima volta, della sussistenza delle condizioni per l'attivazione della clausola di salvaguardia generale (*General escape clause*) del Patto di stabilità e crescita, sino al nuovo e assai incisivo quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato, cui si è affiancata la rafforzata azione della Banca centrale europea che ha contribuito ad allentare significativamente le tensioni sul nostro debito sovrano e la tendenza al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato.

Tutto ciò, assieme alle altre iniziative assunte in Europa in risposta alla crisi pandemica – quali l'estensione del campo di azione del Fondo di solidarietà dell'UE, la flessibilità eccezionale nell'uso dei fondi strutturali e di investimento europei, il futuro fondo per finanziare gli ammortizzatori sociali (SURE), l'ampliamento delle risorse della BEI per garantire nuovi prestiti, la nuova linea di credito (*Pandemic Crisis Support*) del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e l'istituendo Fondo per la Ripresa che dovrà essere lo strumento decisivo per il rilancio dell'economia – testimonia il salto di qualità che le politiche europee, pur tra le note differenze di vedute iniziali, si accingono a compiere. E, soprattutto, dà ragione della fondatezza delle posizioni assunte dall'Italia, che ha

sempre sostenuto con coerenza e fermezza l'idea che uno *shock* di portata inusitata e di natura simmetrica quale l'attuale pandemia dovesse essere affrontato con il massimo grado di coordinamento e solidarietà, anche per quanto riguarda il finanziamento dei costi relativi alle misure di sostegno all'economia adottate dagli Stati membri. In tal senso, a fronte di uno *shock* simmetrico, appare essenziale che la reazione delle politiche macroeconomiche sia anch'essa simmetrica onde evitare che la pandemia faciliti e aggravi la divergenza all'interno dell'Eurozona.

Fatte queste premesse, viene quindi ad illustrare il quadro macroeconomico e di finanza pubblica delineato nel DEF e, più in particolare, la strategia di politica economica e sociale che il Governo intende adottare sino al 2021 per condurci fuori da questa crisi.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico, il DEF evidenzia come la pandemia abbia prodotto un crollo senza precedenti dell'attività produttiva, determinato principalmente dalla profonda flessione del terziario (maggiormente colpito dalle misure di chiusura delle attività commerciali e dal distanziamento sociale della popolazione) e dalla contrazione dell'attività manifatturiera. Il brusco peggioramento delle prospettive di crescita è stato inoltre rapidamente accompagnato da forti cali nei mercati finanziari e dei corsi petroliferi.

La contrazione dell'attività risulta più ampia nell'Eurozona – diventata il secondo epicentro della pandemia dopo la Cina – seguita dal Regno Unito e dal Giappone, mentre l'accelerazione dell'infezione sul territorio statunitense fa prospettare un ulteriore peggioramento in quel paese.

In particolare per l'Eurozona le recenti previsioni del FMI, pubblicate nel WEO di aprile 2020 pongono la contrazione del PIL dell'Area a –7,5 per cento nel 2020, ipotizzando una ripresa al 4,7 per cento nel 2021.

In Italia, il nuovo quadro macroeconomico tendenziale 2020-2021, validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) il

16 aprile scorso, prospetta una revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella NADEF del settembre scorso: si passerebbe quindi da un aumento stimato dello 0,6 per cento ad una contrazione dell'8 per cento.

La contrazione del PIL nel 2020 viene spiegata – secondo quanto esposto nel DEF – per circa un terzo dalla caduta del commercio internazionale di beni e servizi e per la rimanente parte dalle politiche di distanziamento sociale e dai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori a livello nazionale. La nuova previsione sconta – si spiega nel DEF – una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre e l'ipotesi di un successivo rimbalzo nella seconda metà dell'anno anche grazie agli interventi adottati a sostegno dei redditi e dell'occupazione, già attuati alla data di chiusura della previsione, che sono inclusi nello scenario a legislazione vigente.

La crescita del PIL tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento. Si tratta, comunque, di una previsione considerata dal DEF prudenziale, che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all'inizio del prossimo anno.

Peraltro, rispetto allo scenario tendenziale descritto, il DEF considera anche uno scenario alternativo, in cui la ripresa sarebbe più graduale e non si radicherebbe fino al secondo trimestre del 2021, in ragione di rischi legati anche a una eventuale recrudescenza dell'epidemia nei mesi autunnali. In relazione ai suddetti rischi della previsione, come richiesto dalle linee guida concordate a livello europeo, il DEF presenta anche alcune ipotesi di scenari di rischio, in cui l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore contrazione del PIL nel 2020 (fino a –10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica. Tra le ipotesi, ad esempio, si valuta complessivamente che un nuovo *lockdown* nell'autunno 2020 a livello nazionale ed internazionale porte-

rebbe ad un deteriorarsi della crescita di ulteriori 2,7 punti nel 2020 e di 2,4 punti nel 2021.

Tale andamento dell'economia reale si riflette naturalmente su quello della finanza pubblica, che peraltro nel 2019 ha conseguito un risultato migliore dell'anno precedente e anche del valore ipotizzato dal Governo (con un indebitamento netto che si è fermato all'1,6 per cento anziché al 2,1 grazie principalmente al buon andamento delle entrate tributarie).

Per quanto attiene al nuovo quadro previsionale, il conto economico esposto dal DEF evidenzia per il 2020 un indebitamento netto tendenziale pari al 7,1 per cento del Pil, che includendo gli effetti dei prossimi provvedimenti in via di adozione, salirà al 10,4 per cento del PIL.

Nel 2021, per effetto delle nuove politiche, il saldo passerà dal valore tendenziale di 4,2 al 5,7 per cento in termini di Pil.

Osserva quindi come dal punto di vista della *compliance* rispetto alle regole fiscali europee, tale andamento del deficit non ponga problemi, atteso che la clausola generale di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita che è stata attivata consente agli Stati membri di adottare tutte le misure di bilancio necessarie ad affrontare adeguatamente la grave recessione economica che si sta abbattendo su tutta l'Europa e che la Commissione Europea non darà pertanto avvio ad alcuna azione in presenza di comportamenti conformi alle indicazioni (e cioè se si constata un corretto utilizzo delle maggiori spese approvate dai governi finalizzate a contrastare l'impatto della pandemia).

A fronte dei margini di flessibilità determinati dai recenti eventi e della correzione ciclica stimata, sia per quanto riguarda il percorso di aggiustamento del saldo strutturale verso il pareggio di bilancio che per quanto concerne la regola della spesa, il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente risulta compatibile con le regole europee per il biennio 2020-2021.

Ciò premesso, occorre sottolineare come il suddetto peggioramento del deficit

rifletta gli effetti stimati del nuovo provvedimento in fase di predisposizione, il cui impatto sull'indebitamento netto è indicato nel DEF in misura pari a circa 55,3 miliardi nel 2020 (3,3 per cento in termini di Pil). Tale maggiore indebitamento, proiettato in parte anche negli anni successivi, è l'oggetto della Relazione annessa al DEF con cui si chiede al Parlamento una ulteriore autorizzazione per uno scostamento dal sentiero verso l'equilibrio strutturale di bilancio, pari a circa 3,3 punti percentuali di PIL per il 2020 e a 1,4 per cento del PIL nel 2021.

Nell'insieme, il prossimo provvedimento espansivo annunciato dal Governo, sommato al DL Cura Italia, porterà il pacchetto complessivo di sostegno all'economia ad un livello pari al 4,5 per cento del PIL, a cui si aggiungono garanzie per circa il 40 per cento del PIL. Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, gli effetti del decreto ammonteranno a 155 miliardi di euro nel 2020 e 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del decreto Cura Italia.

Per quanto concerne invece il debito pubblico, esso raggiungerà nel 2020 il livello più alto della storia repubblicana, il 155,7 per cento del PIL, per poi scendere al 152,7 per cento nel 2021.

Si tratta di livelli assai elevati, che richiederanno uno sforzo pluriennale di risanamento all'interno di una strategia di sviluppo che il Governo ribadisce dover essere equa e sostenibile a livello sociale e ambientale; l'economia avrà infatti bisogno di un congruo periodo di rilancio durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti. In questa direzione la linea di politica economica che il Governo intende adottare dovrà pertanto basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una crescita economica più elevata che in passato, che richiederà un rilancio degli investimenti pubblici e privati – anche attraverso una massiccia opera di semplificazione burocratica – incentrati sull'innovazione e la sostenibilità, nel quadro di una organica strategia di sostegno allo sviluppo e di riforme di ampia portata.

In questa prospettiva s'inserisce una delle principali novità indicate nel DEF, ossia la previsione della completa eliminazione delle clausole di salvaguardia, ossia la soppressione degli aumenti dell'IVA e delle accise previsti dalla legislazione vigente per il 2021 e gli anni seguenti, che sarà prevista nel prossimo decreto-legge.

Al riguardo evidenzia come questa previsione sia un esempio di come una crisi possa essere trasformata in opportunità, atteso che l'eliminazione delle clausole di salvaguardia, che si trascinano ormai da molti anni, oltre ad evitare effetti depressivi sull'economia, renderà il bilancio assai più veritiero, trasparente e flessibile, consentendo una programmazione delle risorse non condizionata ogni anno dalla necessità di reperire le risorse per evitare gli aumenti delle imposte indirette.

Anche grazie a questa misura, la pressione fiscale scenderà dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 per cento nel 2020 e al 41,4 per cento nel 2021, al netto del beneficio degli 80 euro mensili (che peraltro diventeranno 100 con il taglio del cuneo fiscale sul lavoro già deliberato).

Nel solco del medesimo approccio strategico si collocano gli ulteriori interventi di politica economica indicati nel DEF e nella Relazione al Parlamento, che agiranno sulle seguenti linee direttrici.

Da un lato, segnala che il Governo si appresta ad adottare misure che consentiranno di aumentare il finanziamento e l'ulteriore potenziamento di strumenti e dotazioni del sistema sanitario, delle forze dell'ordine, del sistema di protezione civile e delle altre amministrazioni pubbliche che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale.

Saranno inoltre potenziate le misure per il sistema delle garanzie a favore degli operatori economici pubblici e privati, la tutela del lavoro e gli interventi di sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale. Le risorse a sostegno della ripresa economica saranno incrementate anche attraverso la concessione di incentivi e la previsione di interventi per la capitalizza-

zione delle imprese finalizzati al sostegno della ripresa produttiva e al recupero della competitività sui mercati internazionali.

Verranno inoltre previste misure per l'accelerazione dei tempi di pagamento dei debiti della PA, nonché il rinvio di alcuni adempimenti fiscali e interventi mirati a favore di imprese e lavoratori dei settori sottoposti a chiusure e in cui le misure di distanziamento sociale potrebbero essere confermate nei prossimi mesi. Sul piano del lavoro e dell'inclusione sociale, il DEF preannuncia altresì la previsione di indennità a favore di lavoratori autonomi, colf e badanti e di misure di sostegno al reddito dei cittadini non coperti da altre forme di assistenza quali i lavoratori stagionali e intermittenti, oltre che il rafforzamento delle misure per la conciliazione dei tempi vita/lavoro e a sostegno delle famiglie.

Alla luce di tali indicazioni, sottolinea come il Governo intenda continuare a sostenere il sistema paese per tutto il tempo e con tutti gli strumenti che si renderanno necessari, avvalendosi in prospettiva anche delle iniziative di rilancio dell'economia che stanno maturando a livello europeo.

Rileva poi come parallelamente sarà previsto un ulteriore pacchetto di misure, di natura ordinamentale, dedicato a una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (soprattutto appalti, edilizia, *green economy*, fisco, procedure complesse per l'avvio delle attività di impresa e per le opere pubbliche, banda ultra larga). In particolare, il Governo ritiene strategico incentivare gli investimenti volti a promuovere forme di economia circolare e a favorire la transizione ecologica aumentando la competitività e la resilienza dei sistemi produttivi a shock ambientali e di salute, perseguendo al contempo con fermezza politiche di contrasto ai cambiamenti climatici finalizzate a conseguire una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Particolarmente importanti saranno gli investimenti per promuovere un nuovo modello di sviluppo produttivo ed

industriale, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitivo, orientato alla crescita, all'innovazione e alla creazione di lavoro.

Queste innovazioni dovranno essere allineate al *Green Deal* europeo, che resta la strategia chiave dell'Unione Europea per i prossimi decenni e che l'Italia ha iniziato ad attuare nell'ambito del *Green and Innovation Deal* finanziato dall'ultima legge di Bilancio per il triennio 2020-2022.

Questi interventi approntati nel breve periodo saranno accompagnati da una strategia di medio-periodo incentrata su alcuni pilastri considerati dal DEF essenziali per il miglioramento dei saldi di bilancio, quali il contrasto all'evasione fiscale, la tassazione ambientale, una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all'equità ed una revisione e riqualificazione della spesa pubblica. La credibilità delle riforme strutturali che saranno poste in essere inciderà sul costo del servizio del debito e per questa via si accelererà il processo di consolidamento dei conti pubblici nel prossimo decennio.

Non appena saranno completate le misure economiche più urgenti e perfezionata la strategia di riapertura delle attività produttive, il Governo presenterà alle Camere il Piano Nazionale di Riforma, che dovrà dettagliare le strategie e le riforme per la ripresa economica, assicurando al contempo la coerenza fra le diverse iniziative di rilancio dell'economia a livello nazionale ed europeo.

In conclusione, nel rimettersi al dibattito in Commissione, si riserva di presentare una proposta di parere che preannuncia essere favorevole.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) esprime una valutazione negativa sul Documento in esame, nella considerazione della assoluta insufficienza delle risorse complessivamente stanziata per affrontare la drammatica crisi sanitaria ed economico-sociale in atto, a suo avviso del tutto inadeguate a sostenere il tessuto produttivo del nostro Paese ed incapaci di risolvere le enormi difficoltà di accesso al sistema del credito,

tali da suscitare notevoli preoccupazioni circa il rischio concreto di fallimento di numerose piccole e medie imprese italiane.

Richiama inoltre l'attenzione sull'allarmante crescita esponenziale del debito pubblico prevista nel DEF 2020, tanto più che tale andamento non è accompagnato da alcuna indicazione circa le misure che si intendono adottare sul fronte della revisione e riqualificazione della spesa pubblica. Appare invece prioritario, a suo giudizio, adottare misure che promuovano la crescita economica, in particolare attraverso lo sviluppo degli investimenti pubblici e privati.

Richiama inoltre l'attenzione sul settore delle costruzioni, pesantemente penalizzato dall'attuale crisi ed ostacolato da politiche fiscali e da assetti burocratici che ne limitano le attività, in tale quadro evidenziando come il vigente Codice degli appalti non consenta di conseguire i risultati attesi, determinando viceversa l'effetto pregiudizievole di allontanare dal settore medesimo molte imprese sane e radicate sui territori.

Esprime quindi perplessità in merito alla erogazione dei cosiddetti buoni spesa, avvenuta a suo avviso sull'onda emotiva e dietro il verificarsi di episodi di assalto ai supermercati, e di cui hanno potuto beneficiare anche soggetti che versano in condizioni di illegalità. Ritene che tale modo di agire contribuisca a rendere in Europa l'immagine del nostro Governo poco credibile ed autorevole. In definitiva, auspica che la crisi attuale possa tradursi in un'occasione di nuove opportunità per il nostro Paese, ma per far ciò occorre necessariamente adottare un approccio serio e concreto, scevro da atteggiamenti di carattere propagandistico, operando nell'interesse esclusivo del nostro Paese.

Evidenzia, infine, la necessità che in tale frangente drammatico venga pienamente valorizzato il ruolo del Parlamento, agevolandone i lavori sia sotto il profilo logistico che sul piano sostanziale.

Piero DE LUCA (PD) esprime apprezzamento per l'illustrazione svolta dalla relatrice Galizia, di cui condivide l'impo-

stazione, al pari dei contenuti del Documento di economia e finanza 2020 ora in esame. Intende tuttavia replicare ad alcune affermazioni svolte in precedenza dall'onorevole Bianchi, giacché le considera generiche, non veritiere e confuse.

In particolare, quanto al presunto deficit di credibilità del Governo, fa presente che proprio grazie alla sua attività il Parlamento è in procinto di autorizzare un ulteriore scostamento di bilancio pari a 55 miliardi di euro in termini di indebitamento netto per il 2020, che si somma ad altri 20 miliardi autorizzati in precedenza, e tutto ciò nel quadro di una serie di iniziative europee alle quali l'Esecutivo stesso ha contribuito in modo essenziale e determinante. Intende, in particolare, fare riferimento all'attivazione, per la prima volta, della cosiddetta *General escape clause* nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita, alle deroghe introdotte al regime degli aiuti di Stato, al programma straordinario di garanzie avviato dalla Banca europea per gli investimenti, capace di mobilitare fino a 200 miliardi di euro, nonché al programma straordinario di acquisti dei titoli pubblici degli Stati membri varato dalla Banca centrale europea, per un ammontare di circa 1.000 miliardi di euro. Segnala altresì che è in fase avanzata di studio la definizione del cosiddetto *Recovery Fund*, che finanziato probabilmente con risorse europee congiunte, sarà capace di attivare somme tra 1.000 e 1.500 miliardi di euro da destinare prioritariamente agli Stati membri maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, anche attraverso la concessione di trasferimenti a fondo perduto. Evidenzia quindi come il complesso delle misure eccezionali testé richiamato configura nel complesso una politica economica e di bilancio fortemente espansiva, coniugata tuttavia all'impegno a contenere il livello dello *spread* e dei tassi di interesse e quindi i costi del servizio del debito.

In tale contesto generale, auspica che possa realizzarsi una maggiore unità e compattezza tra le diverse forze politiche, non solo in ambito nazionale ma anche a livello europeo ove invece ciò non è ac-

caduto, in modo da consentire il più proficuo raggiungimento, sulla base di uno spirito collaborativo, degli obiettivi posti nell'interesse esclusivo del Paese.

Con riferimento invece alla dinamica in crescita del debito pubblico italiano, pur riconoscendo elementi di preoccupazione al riguardo, rammenta che proprio il gruppo della Lega ha di recente avanzato la proposta di una emissione straordinaria di BOT e BTP italiani destinati all'acquisto da parte dei nostri concittadini. Per quanto concerne invece l'esigenza di un processo di riqualificazione della spesa pubblica, cui ha accennato sempre il collega Bianchi, ritiene in questo momento particolare controproducente la definizione di politiche fiscali di carattere restrittivo. Contesta inoltre le critiche avanzate dal medesimo deputato Bianchi in merito allo strumento dei buoni per la spesa, che hanno viceversa consentito a tantissime famiglie italiane, in questa fase così drammatica, di sopperire alla necessità di approvvigionamento di beni di prima necessità, sottolineando in particolare come nelle regioni del Sud non si sia affatto verificato alcun episodio di saccheggio presso i siti della distribuzione alimentare. Non gli risulta peraltro che i suddetti buoni spesa siano mai stati erogati in favore di soggetti che versassero in condizioni di illegalità.

In conclusione, nel ribadire la valutazione positiva sul Documento in esame, e ferma restando l'esigenza di immettere nel sistema economico italiano quante più risorse possibili, auspica che su tali delicati argomenti possa svolgersi una discussione seria ed approfondita, pur nella dialettica tra le diverse posizioni politiche.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), in replica alle osservazioni svolte dal collega De Luca, si limita ad osservare che gli episodi dianzi richiamati in merito ad eventuali episodi di rivolte popolari o di saccheggi verificatisi in talune parti del Mezzogiorno trovano comunque riscontro anche in fonti giornalistiche da chiunque consultabili.

Eugenio SAITTA (M5S) si associa alle considerazioni su tale punto specifico in precedenza svolte dall'onorevole De Luca, segnalando come alcuni tentativi di rivolta popolare presso i siti di distribuzione alimentare popolare non siano mai andati oltre il livello delle mere intenzioni anche per l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, cui intende indirizzare un sentito ringraziamento per il lavoro in generale svolto in questa fase drammatica di emergenza per il nostro Paese. Evidenzia poi come si tratti di episodi circoscritti che si sarebbero potuti verificare in altre parti del Paese e che dunque non connotano affatto la situazione nel Mezzogiorno.

Francesca GALIZIA (M5S) formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul Documento in esame (*vedi allegato*).

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) dichiara il voto contrario del gruppo della Lega, rinviando al complesso delle considerazioni di merito svolte nel suo primo intervento circa l'inadeguatezza del documento in esame a declinare una seria e coerente strategia di politica economica per il rilancio del Paese.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia giacché i contenuti del Documento in esame appaiono confusi ed insufficienti, tanto più che lo stesso documento non contiene né il Piano nazionale di riforma, né previsioni che vadano oltre il limitato arco temporale del biennio 2020-2021. In particolare, stigmatizza l'assenza di qualsivoglia chiara e prioritaria indicazione in ordine al tema fondamentale della riduzione del carico fiscale per le imprese e i cittadini, laddove invece il richiamo contenuto nel Documento al contrasto all'evasione fiscale e alle imposte ambientali, sommato a quello di una riforma del sistema fiscale improntata a criteri di equità, stante la genericità delle affermazioni, non lascia presagire, a suo avviso, nulla di positivo.

In conclusione, ritiene che il DEF 2020 rappresenti una mancata occasione per il nostro Paese in un momento di crisi acuta quale quello attuale, privo di qualsivoglia prospettiva di medio e lungo periodo e piuttosto impostato sulla base di assunti e politiche di carattere assistenziale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissioni riunite VI e X, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

In via preliminare rileva che per far fronte all'emergenza Coronavirus sono state adottate numerose misure, dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione, nonché gli effetti sul sistema economico, evidenziando in particolare quanto segue.

Si tratta di provvedimenti d'urgenza emanati a breve distanza l'uno dall'altro e, in particolare, del decreto-legge n. 9, del decreto-legge n. 18 e del decreto-legge n. 23 oggi all'esame, che nell'insieme hanno introdotto una ampia e corposa serie di interventi di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese. Come è noto, nel corso dell'esame parla-

mentare del decreto-legge n. 18 sono confluite in tale provvedimento le misure del decreto-legge n. 9 di cui, contestualmente, è stata prevista l'abrogazione.

In tale quadro, particolare rilievo assumono gli interventi a sostegno della liquidità del tessuto economico produttivo, che al di là di alcune problematiche di cui dirò oltre, sono stati fortemente potenziati dal decreto-legge in esame che ha modificato, implementandole, le misure straordinarie e transitorie introdotte in origine dal decreto-legge n. 18 del 2020, ciò anche grazie al nuovo quadro regolatorio degli aiuti di Stato nel frattempo intervenuto e che ha consentito alla Commissione europea di autorizzare, il 14 aprile scorso, i regimi di aiuti straordinari a sostegno della liquidità delle imprese previsti dal provvedimento in esame.

A tale ultimo proposito ricorda che il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo (che sarà in vigore almeno fino al 31 dicembre 2020) in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 (*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*), basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che consente alla Commissione europea di approvare misure di sostegno nazionali supplementari, non limitate sotto il profilo delle imprese beneficiarie e del massimale, volte a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia.

Ricorda che il Quadro prevede cinque categorie di aiuto ammissibili: sovvenzioni dirette (o agevolazioni fiscali) fino a 800 mila euro per impresa; garanzie statali sotto forma di prestiti bancari; prestiti pubblici e privati con tassi di interesse sovvenzionati; uso delle capacità di prestito esistenti delle banche come canale di sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese; una maggiore flessibilità per consentire, ove necessario, l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte dello Stato.

Segnala, inoltre, che il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha esteso il Quadro individuando ulteriori cinque misure tem-

poranee di aiuti di Stato, che ritiene compatibili con le disposizioni del TFUE e che riguardano il sostegno: per attività di ricerca e sviluppo concernenti il coronavirus, per la costruzione e l'ammodernamento di strutture per la sperimentazione medica, per la fabbricazione di prodotti pertinenti per contrastare la pandemia (vaccini, prodotti medici, dispositivi di protezione), per il differimento mirato dei pagamenti fiscali e/o la sospensione dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e per sussidi salariali mirati per i dipendenti.

Il 9 aprile 2020 la Commissione ha poi proposto di ampliare ulteriormente il campo di applicazione del Quadro temporaneo per dare agli Stati membri la possibilità di varare misure di ricapitalizzazione per le imprese in difficoltà.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici l'analisi dettagliata delle disposizioni del decreto, preannuncia che si soffermerà in questa sede su quelle di più stretta attinenza con le competenze della XIV Commissione. In questa prospettiva, osserva come assumano particolare interesse anzitutto le misure per l'accesso al credito per le imprese previste dal Capo I, e in particolare gli articoli 1 e 2.

Quanto all'articolo 1, esso dispone che al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, la SACE S.p.A. conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le garanzie sono concesse in con-

formità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato che ho precedentemente richiamato.

Ricorda poi che per il rilascio delle garanzie da parte di SACE sono previste specifiche condizioni. In particolare, la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi; sono dettati criteri per la definizione dell'importo del prestito e della percentuale di copertura della garanzia, che può essere del 70, 80 o 90 per cento a seconda delle dimensioni delle imprese, alle quali è richiesto – tra l'altro – di assumere l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (comma 2). Per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie SACE è assistita da una garanzia dello Stato (comma 5). Il rilascio delle garanzie è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE. Per le imprese di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata (comma 6).

In caso di modifiche della citata Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (comma 11).

Si prevede, inoltre, che possa anche essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica (comma 13). Per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro (comma 14).

Per quanto concerne l'articolo 2, ricorda che esso riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati.

A tale ultimo riguardo, si prevede, in primo luogo, che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia (comma 1, lettera *a*). Si introduce – a decorrere dal 1° gennaio 2021 – un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento (comma 1, lettera *b*), e comma 3).

Viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia. In particolare, la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale.

Quanto all'articolo 3, esso prevede, tra l'altro, un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo strategico di SACE per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, CDP concorda preventivamente con il MEF, sentito

il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.

Tra le altre disposizioni di nostro interesse segnala poi l'articolo 5, che differisce al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Faccio presente in proposito che nella relazione si sottolinea come tale differimento sia necessario per una serie di ragioni tra cui, per quanto rileva in questa sede, l'adeguamento delle sue previsioni ai fini dell'attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Nell'ambito del Capo II (Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19), segnala, in particolare, l'articolo 13 (Fondo di garanzia PMI) che introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.

L'articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato sopra descritta (*State Aid Temporary Framework* della Commissione europea) – la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti, che viene, per coordinamento, abrogato (comma 12).

In particolare, sono confermate le seguenti misure (comma 1): l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito (lettera *a*)); l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa ammettendo a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (con numero di dipendenti non superiore a 499) (lettera *b*)); l'ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo (lettera *e*)); il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota

capitale correlata all'emergenza COVID-19 (lettera *f*)); l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite (lettera *h*)); la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (lettera *i*)); l'elevazione al 50 per cento della quota della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia (lettera *l*)); l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione; l'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro (lettera *m*)); infine, si prevede la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo (lettera *o*)).

Il provvedimento reca poi ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo, quali: l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato (lettera *c*)); l'elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia (lettera *d*)); l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, escludendo in ogni caso dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (lettera *g*)); il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla

copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro (lettera *n*); la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 (lettera *p*)).

Inoltre, il comma 2 riconosce fino al 31 dicembre 2020, una operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating* non superiore alla classe BB (*Standard's and Poor's*). Vengono introdotte percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80 per cento ad una garanzia al 90 per cento della tranche *junior* e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18 per cento dell'ammontare dei portafogli.

I successivi commi da 3 a 9 contengono interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, vari dei quali (commi da 6 a 9 e 11) riproducono quanto già previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020.

In particolare, il comma 3 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la data in cui cessa, in taluni territori regionali, la limitazione dell'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia, mentre ai sensi del comma 4, previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura unionale, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

Il comma 5 prevede che, per le imprese che accedono al Fondo di garanzia – qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della relativa

banca dati nazionale unica – l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva. Il comma 6 ammette che la dotazione del Fondo stesso possa essere incrementata mediante versamento di contributi – oltre che da parte di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE e della Cassa depositi e prestiti – anche da soggetti privati. Il comma 7 prevede che le garanzie su portafogli di finanziamenti e quelle su portafogli di *minibond*, siano concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurandosi comunque un ammontare di risorse libere, destinate alle garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo. Il comma 8 prevede la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo anche per gli operatori di microcredito (che siano MPMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione). Il comma 9 eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito. Il comma 10 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1.729 milioni di euro per l'anno 2020, per le finalità previste dall'articolo in esame, mentre il comma 11 prevede che le disposizioni transitorie di cui al comma 1 trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tali finalità sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Oltre agli interventi citati, sottolinea come appaiano di particolare interesse anche le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge, che apportano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*).

Si tratta di interventi di rafforzamento dei poteri speciali – analoghi a quelli di recente adottati anche in Francia e in Germania – che estendono il perimetro dei settori strategici assoggettati al *golden*

power e che assoggettano allo scrutinio governativo anche acquisizioni del controllo da parte di investitori esteri europei.

In particolare, ricorda, in primo luogo, che l'articolo estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni tali da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452. Fa presente che tale norma prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali; tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa; la sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; l'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; libertà e pluralismo dei media.

Segnala, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 15 estendono temporaneamente – fino al 31 dicembre 2020 – l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici – includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dal citato regolamento, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo –, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per

effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea.

Con una ulteriore modifica si estende inoltre, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Evidenzia, quindi, come tali innovazioni, che includono, ancorché transitoriamente, i settori finanziario, creditizio e assicurativo nel novero degli ambiti in cui sono esercitabili i poteri speciali, assumano peculiare rilievo e appaiano connesse al ruolo fondamentale che svolgono tali settori nel quadro dell'emergenza epidemiologica, la quale comporta motivi imperativi di interesse generale che consentono di limitare temporaneamente, secondo principi di necessità e proporzionalità, le libertà fondamentali del diritto europeo, quali la libertà di stabilimento e quella di circolazione dei capitali.

Ricorda, infine, che le norme in esame includono, fino al 31 dicembre 2020, fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese

appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti.

Inoltre, viene stabilito che le disposizioni aventi vigenza temporanea (fino al 31 dicembre 2020) si applichino nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

Sempre in tale ambito segnala, inoltre, l'articolo 16, che integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto-legge n. 21 del 2012, specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio possa avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni.

In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. In particolare, segnalo che il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 16 integra l'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2012, che si inserisce nella disciplina dei poteri speciali del Governo inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di « quinta generazione » (5G), integrando le disposizioni relative al processo di valutazione funzionale all'esercizio dei poteri, specificando che, fra gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza

delle reti e dei dati che vi transitano, sono compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall'Unione europea. Inoltre si prevede che il gruppo di coordinamento amministrativo in materia di poteri speciali possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.

L'articolo 17, infine, modifica la disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. In particolare le norme stabiliscono che la Consob possa prevedere, ai fini dell'insorgere di detto obbligo, soglie inferiori a quelle predeterminate *ex lege*, per un limitato periodo di tempo, per le società ad azionariato particolarmente diffuso, eliminando la circostanza che esse presentino altresì una elevata capitalizzazione di mercato.

Inoltre, con riferimento all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), viene consentito alla Consob di prevedere, con provvedimento motivato dalle medesime citate esigenze, per un limitato periodo di tempo, una ulteriore soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.

Venendo ora alle misure fiscali e contabili contenute nel Capo IV, segnala il comma 3 dell'articolo 33, che modifica la metodologia del controllo amministrativo sui rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare, novellando gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa).

Nell'ambito del Capo V segnala poi l'articolo 39, che è volto a semplificare e

velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l'utilizzo di attrezzature radiologiche, in particolare da parte delle strutture sanitarie ed aree temporanee di emergenza, per tutta la durata dichiarata dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il contrasto delle patologie diffuse COVID-19. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 39 in esame stabilisce che il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, dovuto all'avvio di nuove pratiche medico-radiologiche per la gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, si intende assolto, tra l'altro, con l'osservanza delle corrispondenti disposizioni normative riguardanti la protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui ai Capi VIII (Protezione sanitaria dei lavoratori) e IX (Protezione generale della popolazione) del decreto legislativo n. 230 del 1995. Ricordo che tale normativa è in corso di modifica per le necessarie integrazioni da introdurre per il corretto ed integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che la nostra Commissione ha espresso il prescritto parere sul relativo schema di decreto legislativo la scorsa settimana.

In conclusione, nel sottolineare la rilevanza degli interventi previsti dal decreto-legge per favorire l'accesso alla liquidità delle imprese, al pari di quelli disposti in materia di *golden power* al fine di evitare il rischio di scalate irregolari ed improvvise in settori strategici per il Paese, rileva come il tema dei finanziamenti alle imprese debba essere adeguatamente sviluppato nella sua fase attuativa per rendere più celeri i meccanismi previsti ed evitare

che il finanziamento agevolato alle imprese tardi ad essere erogato, con i conseguenti rischi sul piano degli equilibri dei loro bilanci.

Parimenti, ritiene che debbano essere altresì accelerate le procedure relative all'erogazione delle prestazioni di cassa integrazione, superando defatiganti ostacoli di natura burocratica.

Infine, sottolinea come ulteriori e necessarie misure, quali ad esempio la proroga della cassa integrazione e di altri interventi in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi e il rilancio degli investimenti pubblici per favorire la ripartenza, troveranno collocazione nel provvedimento, annunciato dal Governo, di prossima emanazione.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sulla base degli elementi precedentemente evidenziati e del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 353 del 23 aprile 2020, a pagina 44, prima colonna, quarta riga, le parole: « La seduta comincia alle 18.05 » sono sostituite dalle seguenti « La seduta comincia alle 17.30 ».

ALLEGATO

Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3 e Annesso).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il « Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII n. 3 e annesso);

rilevato che rispetto ai precedenti Documenti di economia e finanza, il DEF 2020 presenta un contenuto più essenziale e limitato, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del 2020 del 6 aprile scorso, in base alle quali in ragione della pandemia da Covid-19 gli scenari di previsione della finanza pubblica vengono limitati al solo periodo 2020-2021 (anziché sino al 2023) e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) possono essere rinviati a un momento successivo, in cui saranno più chiari sia gli effetti della recessione in corso, sia gli orizzonti previsivi della ripresa delle attività economiche;

preso atto che su proposta della Commissione europea è stata attivata, per la prima volta dalla sua istituzione nel 2011, la clausola generale di salvaguardia (*general escape clause*) presente nel Patto di Stabilità e Crescita, che consente agli Stati membri di adottare tutte le misure di bilancio necessarie ad affrontare adeguatamente la grave recessione economica che si sta registrando in Europa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, secondo quanto previsto, nell'ambito delle procedure preventive, dagli articoli 5 e 9 del Regolamento CE n. 1466/97 – ai sensi dei quali « nei periodi di grave recessione

economica della zona euro o dell'intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati a deviare dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio di medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non sia compromessa »- e, per il braccio correttivo del Patto, dagli articoli 3 e 5 del Regolamento CE n. 1467/97, i quali stabiliscono che, in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, il Consiglio possa anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di rivedere la traiettoria di bilancio;

considerato che le spese sostenute in conseguenza dei provvedimenti di urgenza già adottati e di quelli in via di adozione destinati a fronteggiare gli effetti della pandemia saranno soggette a flessibilità e che non si ravvisano pertanto criticità dal punto di vista del rispetto delle regole fiscali europee, considerato anche che il superamento della soglia del 3 per cento del disavanzo interesserà diversi paesi europei;

rilevato, in particolare, che a fronte dei margini di flessibilità determinati dai recenti eventi e della correzione ciclica stimata, sia per quanto riguarda il percorso di aggiustamento del saldo strutturale verso l'Obiettivo di Medio Termine, sia per quanto concerne la regola della spesa, il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente risulta compatibile con le regole europee per il biennio 2020-2021;

condivisa la posizione sostenuta dal Governo italiano in ambito europeo in ordine alla necessità di affrontare uno shock di portata inusitata e di natura

simmetrica quale l'attuale pandemia attraverso il massimo grado di coordinamento e solidarietà, anche per quanto riguarda il finanziamento dei costi relativi alle misure di sostegno all'economia adottate dagli Stati membri, al fine di ottimizzare gli effetti delle politiche adottate ed evitare che la pandemia favorisca e aggravi la divergenza all'interno dell'Eurozona;

ricordato che la risposta alla pandemia dell'Unione europea, oltre al nuovo programma di acquisti di titoli della Banca Centrale Europea, alla rivisitazione delle regole sugli aiuti di Stato e alla sospensione delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, si è arricchita di nuovi strumenti per fronteggiare la crisi e assicurare un miglioramento delle prospettive di crescita e della sostenibilità delle finanze pubbliche dei paesi membri, tra i quali l'istituendo Fondo per la Ripresa dovrà essere quello più importante e decisivo per il rilancio dell'economia e il futuro sviluppo dell'Unione nei prossimi anni;

preso atto dei risultati virtuosi in termini di consolidamento dei conti pubblici conseguiti nel 2019, testimoniati in particolare dal valore dell'indebitamento netto, che si è attestato all'1,6 per cento del PIL, registrando un risultato in netto miglioramento sia rispetto all'anno precedente, sia alla previsione indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento del DEF 2019;

valutato positivamente l'impegno qualificante del Governo a disattivare completamente l'entrata in vigore delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica a decorrere dal 2021, rendendo in tal modo il bilancio pubblico più trasparente e flessibile;

evidenziate le previsioni tendenziali, connesse alla pandemia, di contrazione del Pil nell'anno in corso, pari all'8 per cento, che giustificano l'adozione di interventi fortemente espansivi, quali quelli indicati nel Documento, volti a far ripartire le prospettive di crescita economica e a salvaguardare i livelli occupazio-

nali e la coesione sociale, fermo restando l'ulteriore potenziamento di strumenti e dotazioni del sistema sanitario, delle forze dell'ordine, del sistema di protezione civile e delle altre amministrazioni pubbliche che sono chiamate a dare risposta alla situazione emergenziale;

auspicato un rafforzamento dell'azione governativa con misure che assicurino una effettiva e incisiva semplificazione delle procedure amministrative, anche attraverso il ricorso alla digitalizzazione, in particolare nei settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, adottando ovunque possibile regimi amministrativi e normativi ampiamente semplificati secondo i livelli minimi richiesti dalla normativa europea, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per la riduzione degli oneri amministrativi e regolatori e degli adempimenti gravanti su imprese e cittadini;

auspicato altresì un impegno del Governo ad adottare ogni iniziativa utile per l'accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali per il contrasto del Coronavirus e il rilancio economico, in coerenza con quanto previsto in sede europea in tema di flessibilità eccezionale nell'uso dei fondi strutturali e di investimento europei;

valutata con favore l'esigenza, indicata nel Documento, di incentivare gli investimenti volti a promuovere forme di economia circolare e a favorire la transizione ecologica aumentando la competitività e la resilienza dei sistemi produttivi a shock sia ambientali che di salute, perseguendo al contempo con fermezza politiche di contrasto ai cambiamenti climatici finalizzate a conseguire una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, in coerenza con quanto previsto nel quadro del Green Deal europeo;

sottolineata l'esigenza di continuare, nel solco di quanto raccomandato dall'Unione europea, il rafforzamento delle attività di contrasto all'evasione fiscale, anche mediante la predisposizione di una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all'equità;

sollecitato il Governo ad approntare, ad esito di questa fase emergenziale più acuta, un nuovo Programma Nazionale di Riforma (PNR), che tenga conto anche dell'esigenza di conseguire senza ritardi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

richiamata da ultimo la « Relazione per paese relativa all'Italia 2020 » del 26 febbraio 2020 (COM (2020)105 final), in cui la Commissione europea – preso atto dei profili macroeconomici e strutturali del nostro Paese – evidenzia le principali sfide politiche alle quali l'Italia deve far fronte e che risultano permanere anche in esito alla pandemia, a partire dall'esigenza di rafforzare il sistema dell'istruzione e contrastare l'abbandono scolastico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla riduzione degli oneri amministrativi, si valuti l'esigenza di rafforzare ulteriormente l'azione di governo volta ad una effettiva e più incisiva semplificazione delle procedure amministrative, in linea con la strategia adottata dall'Unione europea per ridurre al minimo gli oneri normativi e amministrativi che gravano su imprese, in particolar modo sulle PMI, e sui cittadini;

b) in considerazione delle iniziative che si stanno definendo in ambito europeo circa l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei per il contrasto del Coronavirus e il rilancio economico, si valuti l'esigenza di adottare ogni iniziativa utile per l'accelerazione dell'uso dei suddetti fondi come una delle fonti finanziarie da attivare nell'immediato, in funzione anticrisi, per il rilancio degli investimenti pubblici e privati in settori cruciali, come quelli orientati verso l'innovazione e una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, in coerenza con quanto previsto in sede europea in tema di eccezionale flessibilità garantita nell'utilizzo dei predetti fondi e in linea con la strategia chiave dell'Unione del Green Deal europeo;

c) in linea con le raccomandazioni della Commissione europea contenute nella « Relazione per paese relativa all'Italia 2020 » del 26 febbraio 2020 (COM(2020)105 final), si valuti altresì l'esigenza di favorire una ripresa degli interventi e degli investimenti pubblici, anche attraverso il ricorso ai Fondi di Coesione Europea del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, volti a rafforzare il sistema dell'istruzione e a contrastare l'abbandono scolastico, che rappresentano sfide cruciali soprattutto nel Sud dell'Italia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	134
DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	136
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	129
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	138
DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. S. 1774 Governo (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	131
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 9.10.

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso.

(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda anzitutto che il quadro macroeconomico e di finanza pubblica del Documento dà le dimensioni, sul piano economico e sociale, del dramma che

stiamo vivendo. La nota di aggiornamento al DEF dello scorso settembre prevedeva, per l'Italia nel 2020, una crescita dello 0,6 per cento. Ora il documento prevede, a seguito della pandemia, un calo del PIL nel 2020 dell'8 per cento. Questa previsione si basa su un calo del PIL del 15 per cento nel primo semestre nel 2020, cui dovrebbe far seguito un rimbalzo nel secondo semestre dell'anno. Anche per il 2021 il documento prevede un rimbalzo, con un aumento del PIL del 4,7 per cento, una valutazione prudentiale che sconta il fatto che la pandemia non sia del tutto superata all'inizio del 2021. In generale comunque le previsioni sono basate sull'ipotesi che la graduale discesa del numero di nuovi contagi registrata a fine aprile consenta, come d'altra parte l'ultimo DPCM del Governo prevede, la ripresa di alcune attività produttive a maggio e quindi, successivamente, con il potenziamento delle misure di protezione personale e dei protocolli di sicurezza, un graduale ritorno a una normale attività economica. Il documento, in coerenza con gli indirizzi concordati in sede di Unione europea, presenta anche uno « scenario di rischio », che prospetta le conseguenze economiche di un andamento peggiore della pandemia in corso: in questo caso il calo del PIL nel 2020 sarebbe ancora più grave, del 10,6 per cento, e la ripresa del 2021 più debole, del 3,4 per cento. Lo scenario di rischio si basa sull'ipotesi di una nuova recrudescenza dell'epidemia nell'autunno di livello tale da rendere necessari nuovi provvedimenti di chiusura delle attività produttive e di limitazione delle libertà dei cittadini di durata stimata di 60 giorni.

Si tratta di un andamento comune a tutta l'economia mondiale. Il FMI, nelle sue previsioni di aprile, prospetta un calo del PIL degli USA del 5,9 per cento, della Germania del 7 per cento, della Francia del 7,2 per cento. Tra le principali economie mantiene un dato positivo solo la Cina, con una crescita attesa dell'1,2 per cento che risulta comunque di 5 punti inferiore ai dati precedenti. Per l'Italia il

FMI prevede un calo del PIL di poco superiore a quello stimato del Governo, al 9,1 per cento.

In questo quadro, il documento prevede, per il 2020, un rapporto deficit/PIL tendenziale del 7,1 per cento che diviene, a seguito delle misure espansive poste in essere dal Governo, del 10,1 per cento. Nel 2021, il rapporto deficit/PIL tendenziale è del 4,2 per cento, mentre quello programmatico è del 5,7 per cento.

Nel 2020 il rapporto debito/PIL tendenziale è stimato al 151,8 per cento e quello programmatico al 155,7 per cento; per il 2021 i due valori sono rispettivamente del 147,5 per cento e del 152,7 per cento.

Il Governo programma infatti, nel documento, una significativa politica espansiva per fronteggiare la crisi. A tal fine è annessa al documento la relazione prevista dalla normativa vigente per l'autorizzazione del Parlamento allo scostamento rispetto agli obiettivi di bilancio in precedenza stabiliti. Oltre alle misure già adottate, in particolare con i decreti-legge n. 18 (cd. « cura Italia ») e n. 23 (cd. « liquidità imprese »), il documento annuncia un nuovo provvedimento d'urgenza, che dovrebbe essere approvato dal Governo nei prossimi giorni. Il nuovo provvedimento dovrebbe avere una dimensione di 55 miliardi e contenere interventi di ulteriore rafforzamento del sistema sanitario e misure di sostegno al lavoro, all'inclusione e al reddito. Sono previsti anche nuovi interventi per la liquidità e la capitalizzazione delle imprese. Il decreto-legge conterrà inoltre l'abrogazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise.

Per effetto degli interventi previsti dal decreto-legge annunciato, oltre che per i già realizzati interventi sul cuneo fiscale, la pressione fiscale scenderà dal 41,9 per cento del 2019 al 41,8 per cento nel 2020 e al 41,4 per cento nel 2021.

Il documento annuncia anche un ulteriore decreto-legge per una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori essenziali per il

rilancio degli investimenti pubblici e privati (appalti, edilizia, commercio, controlli).

Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, segnala preliminarmente che, a differenza degli anni passati, il documento non contiene il programma nazionale di riforma, che usualmente contiene anche indicazioni sulle politiche per gli enti territoriali. L'incertezza della situazione ha indotto infatti il Governo a rinviare la presentazione del programma. Il documento comunque indica tra le priorità l'utilizzo dei fondi strutturali europei in funzione anticrisi. A tal fine si ricorda che è attualmente in corso un'azione coordinata tra Governo, regioni e province autonome per una riprogrammazione degli interventi in corso.

Rileva poi come il parere che la Commissione è chiamata a rendere possa essere l'occasione per richiamare l'attenzione su esigenze manifestate dal sistema delle autonomie territoriali. In particolare, come già fatto in occasione dell'esame del decreto-legge n. 18 e come segnalato anche dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella sua audizione sul DEF, andrebbe nuovamente segnalata l'esigenza di istituire, per fronteggiare le minori entrate derivanti dalla pandemia, un fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Parimenti, andrebbe prestata attenzione all'esigenza di ulteriori interventi a sostegno del fondo sanitario nazionale e del fondo nazionale di protezione civile, nonché all'opportunità di intervenire a sostegno del fondo per il trasporto pubblico locale, settore anch'esso colpito dalle minori entrate conseguenti alla pandemia e che pure risulterà essenziale nella cd. « fase 2 ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione.

La senatrice Erika STEFANI (L-SP-PSd'Az), nel riconoscere il grandissimo

sforzio che il Paese è chiamato ad affrontare a livello nazionale in conseguenza di questa grave crisi, dichiara di volersi tuttavia soffermare sull'impatto della crisi a livello regionale anche in considerazione delle competenze della Commissione. Rileva anzitutto un problema istituzionale nella gestione della crisi stessa e stigmatizza, a tale proposito, le dichiarazioni del Ministro Boccia circa l'ipotesi da lui sostenuta che i problemi sarebbero stati ben più gravi qualora fosse già vigente il regionalismo differenziato. Sottolinea invece che la gestione di questa crisi ha dimostrato che le regioni hanno agito per il meglio e che si sono trovate a pagare un costo molto oneroso. Pur apprezzando la condizione inserita nel parere circa la necessità di istituire un fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti territoriali e di prevedere ulteriori risorse per il fondo sanitario nazionale, per il fondo nazionale di protezione civile e per il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, auspica che venga avviato un piano straordinario di investimenti sulle opere pubbliche e una relativa semplificazione delle procedure poiché le regioni dovranno sostenere le imprese e gli interventi previsti finora sono insufficienti in quanto le regioni dovranno sopperire alle mancanze dello Stato. Rileva come, a seguito della vigente situazione, vi è una grave contrazione delle entrate regionali che creerà forti problemi nell'assicurare i servizi e chiede pertanto che il Governo tenga in debito conto tale aspetto.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel riconoscere che le riflessioni svolte sono puntuali e precise, nonché coerenti con le necessità illustrate dai rappresentanti degli enti territoriali, ricorda che tali esigenze sono state accolte nel parere appena illustrato che testualmente richiama le Commissioni di merito a tenere in adeguato conto le esigenze manifestate dal sistema delle autonomie territoriali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.**C. 2471 Governo.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Laura CANTINI (PD), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento preveda lo spostamento all'autunno del turno di elezioni amministrative e regionali previsto per la primavera, nonché delle eventuali elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato. L'analisi di impatto della regolamentazione ricorda che erano interessate dal turno elettorale primaverile le regioni Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia e circa 1.000 comuni. Per quanto riguarda le elezioni suppletive risulta vacante il collegio uninominale n. 3 della Sardegna.

In proposito ricorda preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale organi dello Stato e relative leggi elettorali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane (articolo 117, secondo comma, lettere *f*) e *p*) della Costituzione). Assume inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. In attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

Nel dettaglio, l'articolo 1 al comma 1, lettera *a*), fissa in duecentoquaranta giorni dalla data delle vacanze dichiarata dalla Giunta delle elezioni, in luogo degli attuali novanta, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nonché dall'articolo 21-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Il comma 1, lettera *b*), dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali per scadenza del mandato, previste per il turno annuale ordinario – normalmente svolto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno – si tengano in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

Il comma 1, lettera *c*), stabilisce che, qualora al rinnovo dei consigli comunali debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato e le condizioni che rendono necessarie le elezioni si siano verificate entro il 27 luglio 2020, le consultazioni si tengano in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

Il comma 1, lettera *d*), prevede che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo sia previsto entro il 2 agosto 2020, durino in carica cinque anni e tre mesi e che le relative elezioni si svolgano esclusivamente entro i sessanta giorni successivi al termine del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. Per effetto della disposizione, il mandato dei consigli regionali, nelle regioni sopra richiamate, scadrà non il 31 maggio 2020 ma il 31 agosto 2020 e le elezioni regionali potranno svolgersi tra il 6 settembre e il 1° novembre.

Rispetto alla legislazione vigente sopra richiamata viene quindi meno, per questo turno annuale di elezioni regionali, la possibilità riconosciuta in tutte le regioni interessate di svolgere le elezioni regionali anche prima, a partire da un termine *a*

quo, della scadenza del mandato. In particolare, la normativa vigente in Liguria, Toscana, Campania e Puglia consente in via generale di svolgere le elezioni a partire dalla quarta domenica precedente la scadenza della legislazione regionale; la legge delle Marche consente di svolgerle a partire dal quindicesimo giorno precedente alla scadenza della legislazione regionale mentre la legge veneta prevede lo svolgimento delle elezioni tra il 15 maggio e il 15 giugno.

Il comma 2 dispone che le consultazioni elettorali anche già indette ai sensi dell'articolo in esame possano essere rinviate, con il medesimo provvedimento che ne prevede l'indizione, di non oltre tre mesi se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide.

Al riguardo, segnala la necessità di approfondire la formulazione della disposizione. In particolare, andrebbero specificati meglio sia i presupposti di fatto che legittimerebbero l'ulteriore rinvio (dall'attuale formulazione non emerge chiaramente quale livello di «diffusione epidemiologica da COVID-19» potrebbe giustificare l'ulteriore rinvio) sia l'ambito di applicazione (andrebbe chiarito se potrebbero essere oggetto di rinvio anche le elezioni di un singolo comune).

Ciò è tanto più vero per le elezioni regionali: come già ricordato, infatti, l'articolo 122 della Costituzione prevede in materia una riserva di legge statale sulla durata del mandato dei consigli regionali; alla luce di tale riserva suscita peraltro dubbi l'affermazione della relazione illustrativa in base alla quale per l'attuazione delle misure del comma 2 «la decisione compete alle regioni per le rispettive elezioni, comportando ciò un aumento della durata del mandato, previamente consentito dalla legge statale in considerazione dell'eccezionalità della situazione». Infatti, in considerazione della riserva di legge statale, l'eventuale decisione regionale, sulla base dell'attuale vaga formulazione del comma 2 in commento, appare idonea

a prolungare ulteriormente non il mandato del consiglio regionale ma solamente il termine entro il quale, scaduto il mandato, si svolgono le elezioni regionali. Quindi, in caso di attuazione della disposizione, il consiglio regionale si troverebbe comunque – scaduta, il 31 agosto 2020, la proroga di cui al comma 1, lettera d) – non nella pienezza dei suoi poteri ma in regime di prorogatio, regime che, in base alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 304 del 2002, n. 196 del 2003, e n. 144 del 2015) è disciplinato dagli statuti regionali, fermo restando che in tale periodo l'attività è limitata agli atti indifferibili e urgenti. Si tratta di un aspetto che è quindi essenziale definire meglio, in quanto deve essere chiaro, in caso di attuazione della disposizione, se i consigli regionali si troveranno nella pienezza dei loro poteri o in regime di *prorogatio*.

Ciò premesso, alla luce dei numerosi profili di incertezza della disposizione, se ne potrebbe valutare, in alternativa ad una sua migliore formulazione, anche l'abrogazione, fermo restando che il legislatore potrà tornare sulla questione più avanti, alla luce delle specifiche esigenze che dovessero manifestarsi.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere per il mancato recepimento della richiesta delle regioni di votare nel periodo estivo. Al riguardo, sottolinea di non riuscire a comprendere le ragioni per cui si intende differire le consultazioni elettorali al periodo autunnale quando tutte le previsioni indicano in modo chiaro ed evidente una possibile recrudescenza della pandemia proprio in quel periodo. Rileva come altri Stati, quali ad esempio la Corea e la Francia, hanno consentito ai cittadini di

esprimere il proprio voto senza alcun problema e ritiene che sia possibile prendere misure tali da garantire la sicurezza dei cittadini in modo che possano eleggere i propri rappresentanti senza doversi avvalere di proroghe, tanto più che assistiamo sempre più da parte di questo governo a un mancato coinvolgimento del Parlamento che è stato esautorato da ogni possibilità di intervento. Ritiene che differire ancora le elezioni, fino all'autunno potrebbe essere molto rischioso per un ritorno della pandemia e che ciò potrebbe costringere ad un ulteriore rinvio conculcando ulteriormente i diritti dei cittadini.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, afferma che, sebbene da più presidenti di regione sia giunta la richiesta di votare in anticipo, la scelta del Governo di individuare una finestra più ampia ma più avanti nel tempo, sia corretta, in quanto se è possibile che ci sia una recrudescenza della pandemia, questa è tuttavia imprevedibile e potrebbe, anzi, giungere anche molto in anticipo, forse proprio in estate. Nel dichiarare la necessità dell'impegno di tutti per evitare che questa recrudescenza, invita a valutare anche il fatto che deve essere garantita la partecipazione attiva alle consultazioni elettorali e a considerare che nella fase attuale non è consentita la raccolta delle firme per la presentazione delle liste ed è molto difficile immaginare le modalità di svolgimento della campagna elettorale; pertanto svolgere le consultazioni elettorali in estate sarebbe stato impossibile.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ricorda anzitutto come, in termini generali, il decreto-legge appaia riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa, previdenza sociale e profilassi internazionale di competenza legislativa esclusiva (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o) e q) della Costituzione) e alle materie sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi e tutela della salute di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma).

Segnala poi, tra le misure più significative del provvedimento, l'articolo 1 che, come è noto, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, dispone che SACE S.p.A. concede – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. L'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*), estendendo i relativi obblighi di notifica. Gli articoli 36 e 37 prorogano ulteriormente, rispettivamente all'11 maggio e al 15 maggio, la sospensione dei termini in materia di giustizia ed amministrativi.

Con riferimento alle competenze della Commissione, segnala che il comma 3 dell'articolo 13 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. «DL crescita») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva, con delibera della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero presenti fondi regionali di garanzia.

Al riguardo, avverte che la disposizione ha suscitato le critiche della Conferenza delle regioni e delle province autonome in quanto, come già la norma del decreto-legge n. 34 del 2019, non concordata con il sistema delle autonomie territoriali. Sulla richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019 la Commissione questioni regionali aveva invitato, nel parere reso nella seduta del 14 maggio 2019, con un'osservazione a valutare «modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative» a quelle della norma abrogata.

D'interesse per la Commissione risultano però soprattutto le disposizioni in materia sanitaria di cui all'articolo 32 e al Capo VI (articoli da 38 a 42) del provvedimento.

In particolare, l'articolo 32 prevede la possibilità per le regioni di riconoscere un'ulteriore remunerazione per le strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva in relazione all'emergenza da COVID-19. Il comma 2 dell'articolo prevede che le modalità di determinazione dell'ulteriore remunerazione saranno definite con «decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome»; al riguardo, si segnala dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire le parole: «previa intesa con la Conferenza permanente» con le parole: «previa intesa in sede di Conferenza permanente».

L'articolo 38 prevede poi disposizioni di interesse per il personale medico. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo prevedono la corresponsione in via immediata – con i relativi arretrati – ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019. Il comma 5 consente poi alle regioni di destinare risorse per la fornitura ai medici di pulsiossimetri, che prevedano la misurazione a distanza della saturazione di ossigeno e della pressione cardiaca. Al riguardo, andrebbe chiarito se la disposizione interessi solo i medici di medicina generale, cui sono dedicate le altre disposizioni dell'articolo, ovvero tutti i medici, come si potrebbe desumere dal dato testuale della disposizione.

Segnala, infine, l'articolo 42 che, nelle more della conclusione della procedura per la designazione dei nuovi vertici, dispone la nomina di un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La nomina è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe. Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni, supporta la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, fermo restando il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020.

Avverte, infine, che sono pervenute alla Commissione le osservazioni sul provvedimento della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il documento contiene anche proposte di modifica che,

tra le altre cose, prospettano l'esigenza di intervenire non solo sul piano della prestazione di garanzia per i prestiti ma anche su quello dei finanziamenti a fondo perduto. Si richiede anche l'istituzione di un fondo straordinario da ripartire tra le regioni per sostenere l'avvio delle attività produttive sul territorio. Propone, come fatto in precedenti occasioni, di invitare le Commissioni di merito, con un'osservazione da inserire nel parere, a valutare con attenzione le proposte di modifica del testo contenute nel documento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

S. 1774 Governo.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, rileva anzitutto come, in termini generali, il provvedimento appaia riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione) e alla materia di legislazione concorrente istruzione (articolo 117, terzo comma). La giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze n. 279 del 2005 e n. 200 del 2009) ha chiarito al riguardo che rientrano nelle « norme generali sull'istruzione » aspetti quali il contenuto dei programmi e la regolamentazione degli esami finali mentre nella materia di competenza concorrente « istruzione » rientrano aspetti quali la programmazione sul territorio della rete scolastica. Assumono inoltre rilievo, con riferimento a specifiche dispo-

sizioni, la materia di esclusiva competenza statale « organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) e quella concorrente « professioni » (articolo 117, terzo comma).

L'articolo 1 definisce la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo (esami di terza media) e del secondo ciclo (esami di maturità) di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell'istruzione. In particolare, per gli esami finali, si profilano due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica riprenda o meno in presenza entro il 18 maggio 2020. Per l'esame di terza media, se – come in vero appare ormai escluso – l'attività scolastica in presenza riprenderà entro il 18 maggio 2020 e sarà consentito l'esame in presenza, le ordinanze del Ministro dell'istruzione disciplineranno lo svolgimento delle prove di esame anche prevedendo la soppressione di una di esse (attualmente sono previste tre prove scritte – italiano, matematica, lingua straniera – e una prova orale); in caso contrario le ordinanze disciplineranno la sostituzione degli esami di terza media con un elaborato finale. Per gli esami di maturità, se l'attività scolastica riprenderà entro il 18 maggio, le ordinanze disciplineranno lo svolgimento degli esami anche prevedendo la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova scelta dalle singole scuole; in caso contrario le ordinanze disciplineranno la sostituzione degli esami con un colloquio orale, anche telematico. In entrambe le ipotesi, per l'accesso agli esami non sarà necessario lo svolgimento delle prove INVALSI e, per il secondo ciclo, lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Inoltre, in entrambe le ipotesi, le commissioni per l'esame di maturità saranno composte dai docenti interni con il solo presidente esterno, in deroga alla normativa vigente che prevede, oltre al presidente esterno, anche metà dei componenti esterni. Rimane immutata la composizione della commissione per gli esami di terza media (docenti interni, con presidenza del preside o del vicepresidente).

L'articolo 2, commi 1 e 2, demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla data di inizio delle lezioni; alle procedure riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze; alle graduatorie relative alle scuole italiane all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); all'adozione dei libri di testo; inoltre, detta disposizioni relative all'anno scolastico 2019/2020 in corso, con particolare riferimento al personale e ai viaggi di istruzione. Viene precisato che, per contenere ogni diffusione del contagio, il personale docente assicura le attività didattiche nelle modalità a distanza e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile (comma 3).

Tra le altre cose, il comma 1 consente ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando a disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria.

In proposito ricorda che la legislazione vigente prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1° settembre e si concluda il 31 agosto (articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994); sempre in base al richiamato articolo 74 spetta ad ordinanze del Ministro dell'istruzione stabilire il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività; ai sensi dell'articolo 138, comma 1,

lettera *d*), del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni è invece demandata la definizione, entro questa cornice, del calendario scolastico; nella pratica, tra le altre cose, le date di avvio delle lezioni sono differenziate da regione a regione.

Al riguardo invita quindi a chiarire se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, potrà sostituire, per l'anno scolastico 2020-2021, le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni.

Il comma 4 conferma, nell'anno scolastico 2020/2021, la validità delle graduatorie di istituto attualmente vigenti, rinviando all'anno scolastico 2021/2022 gli effetti delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di costituzione delle graduatorie di istituto, da effettuare nell'anno scolastico 2020/2021. Si stabilisce, poi, che, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, in relazione alla reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo a seguito di valutazione negativa, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico (comma 5). Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione e le altre iniziative comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (comma 6).

L'articolo 3 riduce da quarantacinque giorni, come termine ordinario, a sette giorni, il termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza.

L'articolo 4 reca una interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove, senza limitare la possibilità di emanare nuovi bandi di concorso.

L'articolo 5 prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni.

L'articolo 6 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari.

L'articolo 7 prevede la sospensione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19, sia delle procedure elettorali in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero attivarsi nel medesimo periodo.

L'articolo 8 reca le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria. L'articolo 9 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Avverte infine che sono pervenute alla Commissione le osservazioni sul provvedimento della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il documento contiene alcune proposte di modifica, che tra le altre cose attengono alla possibilità per le scuole di optare per la presentazione in videoconferenza dell'elaborato finale sostitutivo dell'esame di terza media, allo svolgimento degli esami nella provincia autonoma di Bolzano e alla validità dell'anno di formazione per i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale. Sul punto propone, come fatto in precedenti occasioni, di invitare le Commissioni di merito, con un'osservazione da inserire nel parere, a valutare con attenzione le proposte di modifica del testo contenute nel documento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) nel dichiarare il voto contrario del gruppo della Lega spiega che nel decreto-legge manca un piano per l'implementazione della scuola digitale mentre sarebbe stato necessario stanziare almeno un miliardo di euro per finanziare il superamento del *digital divide*. Analogamente valuta carenti gli interventi per l'edilizia scolastica per riadattare i plessi scolastici dal punto vista sismico e anche per garantire il corretto svolgimento delle lezioni. Ricorda che oggi le classi sono composte di 24 o 26 ragazzi per aula e dovrebbero essere garantiti spazi più ampi rispetto a quelli a disposizione. Auspica l'adozione di un piano preciso per la didattica anche in considerazione dello « scollamento » tra docenti e alunni e del ritardo causato da questa emergenza. Nel ricordare il periodo particolarmente difficile che il sistema scolastico sta vivendo in questo momento rileva come molti ragazzi si troveranno ad effettuare il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria e come per questi studenti non sarà possibile salutare adeguatamente i loro compagni e i loro docenti. Chiede poi l'istituzione di un fondo di almeno 500 milioni di euro per le scuole paritarie considerate a torto istituti per privilegiati mentre svolgono un ruolo fondamentale per il « sistema scuola ». Ricorda, infine, come sarebbe necessario prevedere la riapertura delle scuole anche per supportare i genitori che dovranno tornare a lavorare presumibilmente anche in estate.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII, n. 3).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2020 (Doc. LVII – n. 3 e annesso);

premessi che:

il documento prevede, a seguito della pandemia in corso, un calo del PIL italiano nel 2020 dell'8 per cento, cui dovrebbe far seguito, per un effetto di rimbalzo, un aumento del 4,7 per cento nel 2021;

in questo quadro, il documento prevede, per il 2020, un rapporto deficit/PIL tendenziale del 7,1 per cento che diviene, a seguito delle misure espansive poste in essere dal Governo, del 10,1 per cento; nel 2021, il rapporto deficit/PIL tendenziale è del 4,2 per cento, mentre quello programmatico è del 5,7 per cento; nel 2020 il rapporto debito/PIL tendenziale è stimato al 151,8 per cento e quello programmatico al 155,7 per cento; per il 2021 i due valori sono rispettivamente del 147,5 per cento e del 152,7 per cento;

il Governo programma infatti, nel documento, una significativa ed indispensabile politica espansiva per fronteggiare la crisi; oltre alle misure già adottate, in particolare con i decreti-legge n. 18 (cd. « cura Italia ») e n. 23 (cd. « liquidità imprese ») del 2020, il documento annuncia un nuovo provvedimento d'urgenza; tale provvedimento dovrebbe avere una dimensione di 55 miliardi e contenere interventi di ulteriore rafforzamento del sistema sanitario e misure di sostegno al lavoro, all'inclusione e al reddito; sono previsti

anche nuovi interventi per la liquidità e la capitalizzazione delle imprese; il decreto-legge conterrà inoltre l'abrogazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise; tra le altre cose, per effetto degli interventi previsti dal decreto-legge annunciato, oltre che per i già realizzati interventi sul cuneo fiscale, la pressione fiscale scenderà dal 41,9 per cento del 2019 al 41,8 per cento nel 2020 e al 41,4 per cento nel 2021;

il documento annuncia anche un ulteriore decreto-legge per una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori essenziali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (appalti, edilizia, commercio, controlli);

con riferimento specifico all'ambito di competenza della Commissione, il documento indica tra le priorità l'utilizzo dei fondi strutturali europei in funzione anticrisi; a tale fine si ricorda nel documento che è attualmente in corso un'opportuna azione coordinata tra Governo, regioni e province autonome per una riprogrammazione degli interventi in corso;

risultano meritevoli di attenzione le esigenze manifestate dal sistema delle autonomie territoriali, in particolare con riferimento alla necessità di istituire, per fronteggiare le minori entrate derivanti dalla pandemia, un fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti territoriali e di prevedere ulteriori risorse per il fondo sanitario nazionale, per il fondo nazionale di protezione civile e per il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito, nel riferire sul documento alle Assemblee di Camera e Senato, a tenere in adeguato conto le esigenze manifestate dal sistema

delle autonomie territoriali, con particolare riferimento alla necessità di istituire, per fronteggiare le minori entrate derivanti dalla pandemia, un fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti territoriali e di prevedere ulteriori risorse per il fondo sanitario nazionale, per il fondo nazionale di protezione civile e per il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (C. 2471 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2471 di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per il 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale « organi dello Stato e relative leggi elettorali » e « legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane » (articolo 117, secondo comma, lettere f) e p) della Costituzione); assume inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi; in attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori;

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, amministrative e regionali, già rinviate ai sensi

del comma 1, possano essere ulteriormente rinviate di non oltre tre mesi se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide;

al riguardo, si segnala la necessità di approfondire la formulazione della disposizione; in particolare, andrebbero specificati meglio sia i presupposti di fatto che legittimerebbero l'ulteriore rinvio (dall'attuale formulazione non emerge quale livello di « diffusione epidemiologica da COVID-19 » potrebbe giustificare il rinvio) sia l'ambito di applicazione (andrebbe chiarito se potrebbero essere oggetto di rinvio anche le elezioni di un singolo comune);

ciò è tanto più vero per le elezioni regionali: come già ricordato, infatti, l'articolo 122 della Costituzione prevede in materia una riserva di legge statale sulla durata del mandato dei consigli regionali; alla luce di tale riserva suscita peraltro dubbi l'affermazione della relazione illustrativa in base alla quale per l'attuazione delle misure del comma 2 « la decisione compete alle regioni per le rispettive elezioni, comportando ciò un aumento della durata del mandato, previamente consentito dalla legge statale in considerazione dell'eccezionalità della situazione »; infatti, in considerazione della riserva di legge statale, l'eventuale decisione regionale, sulla base dell'attuale vaga formulazione del comma 2 in commento, appare idonea a prolungare ulteriormente non il man-

dato del consiglio regionale ma solamente il termine entro il quale, scaduto il mandato, si svolgono le elezioni regionali; quindi, in caso di attuazione della norma, il consiglio regionale si troverebbe comunque – scaduta, il 31 agosto 2020, la proroga di cui al comma 1, lettera *d*) – non nella pienezza dei suoi poteri ma in regime di *prorogatio*, regime che, in base alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 304 del 2002, n. 196 del 2003, e n. 44 del 2015) è disciplinato dagli statuti regionali, fermo restando che in tale periodo l'attività è limitata agli atti indifferibili e urgenti; si tratta di un aspetto che è quindi essenziale definire meglio, in quanto deve essere chiaro, in caso di attuazione della norma, se i consigli regionali si troveranno nella pienezza dei loro poteri o in regime di *prorogatio*;

ciò premesso, alla luce dei numerosi profili di incertezza della disposizione, se ne potrebbe valutare, in alternativa ad una sua migliore formulazione, anche l'abrogazione, in quanto rimane comunque ferma la possibilità per il Legislatore di tornare sulla questione più avanti, alla luce delle specifiche esigenze che dovessero manifestarsi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire il contenuto dell'articolo 1, comma 2.

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2461 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

rilevato che:

le misure del provvedimento appaiono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa », « previdenza sociale » e profilassi internazionale di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*), *o*) e *q*) della Costituzione) e alle materie « sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi » e « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma);

sul testo sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prospettano l'opportunità di modifiche al testo; tra queste merita segnalare le proposte di affiancare ai rafforzamenti delle garanzie per i prestiti, finanziamenti a fondo per-

duto e di istituire un fondo straordinario da ripartire tra le regioni per sostenere l'avvio delle attività produttive sul territorio;

il comma 3 dell'articolo 13 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. « DL crescita ») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva, con delibera della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero presenti fondi regionali di garanzia; al riguardo, si segnala che la disposizione ha suscitato le critiche della Conferenza delle regioni e delle province autonome in quanto, come già la norma del decreto-legge n. 34 del 2019, non concordata con il sistema delle autonomie territoriali; sulla richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019 la Commissione questioni regionali aveva invitato, nel parere reso nella seduta del 14 maggio 2019, con un'osservazione a valutare « modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative » a quelle della norma abrogata;

l'articolo 32 prevede la possibilità per le regioni di riconoscere un'ulteriore remunerazione per le strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva in relazione all'emergenza da COVID-

19; il comma 2 dell'articolo prevede che le modalità di determinazione dell'ulteriore remunerazione saranno definite con « decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome »; al riguardo, si segnala, dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire le parole: « previa intesa con la Conferenza permanente » con le parole: « previa intesa in sede di Conferenza permanente », in conformità ai precedenti;

al comma 5 dell'articolo 38 che consente alle regioni di destinare risorse per la fornitura ai medici di pulsiossimetri, andrebbe chiarito se la norma interessi solo i medici di medicina generale, cui sono dedicate le altre disposizioni dell'articolo, ovvero tutti i medici, come si potrebbe desumere dal dato testuale della disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

tenere conto delle proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

individuare, con riferimento all'articolo 13, comma 3, modalità alternative di coinvolgimento delle regioni nel fondo centrale di garanzia;

sostituire all'articolo 32, comma 2, le parole: « previa Intesa con la Conferenza; permanente » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente »;

approfondire la formulazione dell'articolo 38, comma 5.

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (S. 1774 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1774 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale *norme generali sull'istruzione* (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione) e alla materia di legislazione concorrente *istruzione* (articolo 117, terzo comma); la giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le sentenze n. 279 del 2005 e n. 200 del 2009) ha chiarito sul punto che rientrano nelle « norme generali sull'istruzione » aspetti quali il contenuto dei programmi e la regolamentazione degli esami finali mentre nella materia di competenza concorrente « istruzione » rientrano aspetti quali la programmazione sul territorio della rete scolastica; assumono inoltre rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, la materia di esclusiva competenza statale organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) e quella concorrente professioni (articolo 117, terzo comma);

sul testo sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che prospettano l'opportunità di modifiche al testo;

l'articolo 2, comma 1, consente ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando a disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria; in proposito si ricorda che la legislazione vigente prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1° settembre e si concluda il 31 agosto (articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994); sempre in base al richiamato articolo 74 spetta ad ordinanze del Ministro dell'istruzione stabilire il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività; ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni è invece demandata la definizione, entro questa cornice, del calendario scolastico; al riguardo andrebbe pertanto chiarito se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni sostituisca, per l'anno scolastico 2020-2021, le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a chia

rire se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni potrà sostituire le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di tenere conto delle proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	142
Comunicazione circa la nomina di un Presidente di Gruppo	142
Richieste pervenute alla Commissione	142
Discussione sui profili di contrasto alla criminalità organizzata nel corso dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla questione dell'esecuzione penale	143
Atti e documenti pervenuti e da esaminare	143

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 13.33.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Comunicazione circa la nomina di un Presidente di Gruppo.

Il PRESIDENTE comunica che è stata resa nota la designazione dell'Onorevole Davide Aiello quale Presidente del Gruppo del Movimento 5 stelle. Rivolge quindi al nuovo presidente di Gruppo i suoi auguri di buon lavoro anche a nome dell'intera Commissione.

Richieste pervenute alla Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute tre richieste. La deputata Bartolozzi ha chiesto che la Commissione approfondisca la circostanza di alcune intimidazioni rivolte al giornalista Salvo Palazzolo nel più ampio quadro delle attività illecite della criminalità organizzata sulle risorse devolute per contenere gli effetti economici dell'emergenza sanitaria. Il giornalista citato stava assumendo informazioni ed esercitando il diritto di cronaca a Palermo proprio con riguardo a tali odiose attività illecite. Il deputato Lattanzio ha chiesto che si possa discutere il tema delle conseguenze dell'epidemia sui migranti impiegati in modo illecito nelle campagne del territorio nazionale. Infine, il deputato Cantalamessa ha avanzato la richiesta che possa intervenire in Commissione il Ministro della Giustizia sul problema dell'esecuzione penale nei confronti di soggetti detenuti per reati di criminalità organizzata, anche alla luce di alcune scarcerazioni che hanno destato sconcerto nell'opinione pubblica.

Discussione sui profili di contrasto alla criminalità organizzata nel corso dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla questione dell'esecuzione penale.

Il PRESIDENTE comunica che negli ultimi giorni l'emergenza sanitaria ancora in atto ha determinato la modifica del regime di esecuzione penale nei riguardi di persone sottoposte al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, così come di detenuti in esecuzione di pena intramuraria per i reati di cui all'articolo 4-*bis* del medesimo ordinamento penitenziario. Rileva che, a prescindere dalle motivazioni alla base delle pronunce della Magistratura di sorveglianza, la cui autonomia di giudizio va sempre rispettata, la scarcerazione di alcuni tra i più pericolosi esponenti criminali in Italia rischia di vanificare anni di lotta alla mafia. La Commissione pertanto ha il dovere di valutare attentamente quanto sta accadendo ed assumere una posizione. Non si può consentire che soggetti dalla pericolosità criminale particolarmente elevata possano in certa misura trarre profitto dall'emergenza sanitaria e dai suoi riflessi sul sistema carcerario. Lo Stato non può abbassare la guardia contro la delinquenza qualificata e più pericolosa, specie in un momento come questo, in cui la criminalità organizzata cerca di infiltrarsi con tutti i mezzi nei gangli dell'ordinamento. Trattandosi di uno dei principali profili di cui la Commissione è chiamata ad occuparsi in questa lunga fase di emergenza sanitaria, la Presidenza ha richiesto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alcuni dati analitici riguardanti tutti i mutamenti di regime detentivo e le istanze a tal fine avanzate per i ristretti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, così come per quelli che hanno consumato delitti previsti dall'articolo 4-*bis* dello stesso ordinamento penitenziario. La valutazione di questi dati consentirà alla Commissione di comprendere definitivamente quanto sta accadendo e il complesso degli istituti che stanno dando vita alle scarcerazioni.

Successivamente alla trasmissione della prima missiva, la Presidenza ha inoltre domandato di poter ottenere il quadro della situazione detentiva con particolare riferimento ad alcuni nominativi di detenuti di preminente rilievo. Con riguardo a questi ultimi il Dipartimento ha trasmesso le risposte che sono consultabili presso l'Archivio della Commissione al fine di poter assumere iniziative tempestive.

Annuncia quindi che la Presidenza intende avviare un filone di inchiesta sull'impatto che ha determinato l'emergenza sanitaria sul sistema carcerario nei limiti dei profili di competenza concernenti le modalità di esecuzione penale nei confronti dei detenuti che rispondono di reati di criminalità organizzata. L'indagine mira a verificare, tra l'altro, gli esiti applicativi dell'articolo 123 del cosiddetto decreto « Cura Italia ».

Chiede infine ai rappresentanti dei Gruppi di esprimersi sui profili innanzi illustrati.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori delle deputate BARTOLOZZI (FI) e FERRO (FDI), prendono la parola per ulteriori specificazioni concernenti le richieste di acquisizione di atti al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le proposte di successive audizioni i senatori MIRABELLI (PD), GIARRUSSO (Misto), ENDRIZZI (M5S), VITALI (FIBP-UDC) e GRASSO (Misto-LeU), nonché i deputati CANTALAMESSA (Lega), PAOLINI (Lega), TONELLI (Lega), FERRO (FDI), ASCARI (M5S), BARTOLOZZI (FI), ORLANDO (PD) e Davide AIELLO (M5S).

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

Atti e documenti pervenuti e da esaminare.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti atti e documenti di interesse della Commissione. Tra questi è opportuno segnalare gli atti del procedimento relativo alla gestione amministrativa del Comune di Eraclea che non si è risolto con un provvedimento di scioglimento. Tali atti

trasmessi dal Ministero dell'Interno sono stati classificati come riservati. Sono poi pervenute richieste di audizione da parte di testimoni e collaboratori di giustizia di cui la Presidenza ha disposto l'assegnazione al Comitato collaborati e testimoni di giustizia. Comunica, infine, che è in-

tenzione della Presidenza nelle prossime sedute portare ad approvazione il documento sulle risultanze e gli esiti della missione di una delegazione negli Stati Uniti.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dottor Daniele Franco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 29 aprile 2020. – Presidenza del Presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 10.35.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dottor Daniele Franco.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dottor Daniele FRANCO, accompagnato dal dottor Paolo ANGELINI, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, dal dottor Stefano DE POLIS, Segretario Generale dell'IVASS e dal dottor Gianluca TREQUATRINI, Capo del Servizio Segreteria particolare del Direttorio e comunicazione della Banca d'Italia.

Daniele FRANCO, *Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Enrico BORGHI (PD) e il senatore Francesco CASTIELLO (M5S), a cui rispondono Daniele FRANCO, *Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)* e Paolo ANGELINI, *Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Franco, dichiara conclusa l'audizione.

Rende, quindi, alcune comunicazioni sul calendario dei lavori, su cui intervengono il deputato Enrico BORGHI (PD) e il senatore Adolfo URSO (FdI).

La seduta termina alle 12.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	146
Sulla pubblicità dei lavori	146

AUDIZIONI:

Audizione del dott. Stefano Capiello, Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle iniziative della <i>Task Force</i> per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 29 aprile 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 8.30.

Comunicazioni della Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che nel quadro delle audizioni con la *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria, saranno auditi il 6 maggio la SACE S.p.a., società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI, e il 13 maggio il Ministero dello sviluppo economico.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del dott. Stefano Capiello, Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Stefano Capiello, *Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali del Ministero dell'economia e delle finanze*, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Stefano CAPPIELLO, *Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, a più riprese, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), Luciano D'ALFONSO (PD), Elio LANNUTTI (M5S), e i deputati Sestino GIACOMONI (FI), Riccardo TUCCI (M5S), a più riprese, Claudio MANCINI (PD), Franco VAZIO (PD), ai quali risponde Stefano CAPPIELLO, *Dirigente Generale Sistema Bancario e Finan-*

ziario-Affari Legali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando l'audito dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471 Governo (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti del CNEL nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2020, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	9
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2020, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	9
Audizione informale, in videoconferenza, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2020, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato	9

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.	
Audizione del Commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all'emergenza Coronavirus, nonché amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri	10
Audizione del Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, del Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, e del Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo	10
AVVERTENZA	10

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Documento di economia e finanza 2020 e Relazione al Parlamento sullo scostamento. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	16

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla morte dell'agente scelto della Polizia di Stato, Pasquale Apicella	13
Proposta di nomina del generale di divisione aerea Giandomenico Taricco a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 49 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (<i>Esame e conclusione</i>) .	18
ALLEGATO 1 (<i>Errata corrige del documento</i>)	49

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	27

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	43
Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria. Atto n. 164 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. Atto n. 165 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	45
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Andrea Martella sulle iniziative di sua competenza per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica nel settore dell'editoria e dei prodotti editoriali	62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	67
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76
Nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio. Atto n. 170 (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Schema di decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, unitamente ai relativi allegati A) e B) che ne costituiscono parte integrante. Atto n. 172 (<i>Esame e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Commissario straordinario di Alitalia, avv. Giuseppe Leogrande, sulla situazione economico-finanziaria e sulle prospettive di Alitalia a seguito dell'emergenza da coronavirus	79
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	88

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	89
Schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 160 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03864 Carnevali: Realizzazione di un modello integrato di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale e ospedaliera nella « Fase 2 »	92
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	95
5-03865 Cecconi: Edificazione di nuove strutture o adeguamento di strutture sanitarie esistenti per l'ottenimento dei cosiddetti Covid Hospital	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	97
5-03866 Lapia: Erogazione delle terapie antitubercoliche per via endovenosa nelle ASL territoriali in regime ambulatoriale	92
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	99
5-03867 Stumpo: Iniziative per contrastare i rischi di corruzione durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19	93
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	100
5-03868 Foscolo: Estensione del programma di sperimentazione del farmaco antivirale Remdesivir all'Ospedale San Martino di Genova	93
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	101
5-03869 De Filippo: Misure volte a rafforzare la vigilanza e i controlli nelle strutture sanitarie della Regione Liguria	93
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	102
5-03870 Gemmato: Sull'Ordinanza n. 11 del 2020, concernente il prezzo finale di vendita delle mascherine facciali	94
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	104
5-03871 Bagnasco: Misure per garantire gli operatori sanitari che siano stati a contatto con pazienti COVID-19 positivi	94
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	106
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	121
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
ERRATA CORRIGE	120

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2020. Doc. LVII, n. 3 e Annesso (Parere alla V Commissione della Camera e alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	124
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	134
DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	127
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	136

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	129
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	138
DL 22/2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. S. 1774 Governo (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	131
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	142
Comunicazione circa la nomina di un Presidente di Gruppo	142
Richieste pervenute alla Commissione	142
Discussione sui profili di contrasto alla criminalità organizzata nel corso dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla questione dell'esecuzione penale	143
Atti e documenti pervenuti e da esaminare	143
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dottor Daniele Franco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	146
Sulla pubblicità dei lavori	146
AUDIZIONI:	
Audizione del dott. Stefano Cappiello, Dirigente Generale Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle iniziative della <i>Task Force</i> per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146

